



**Oliviero Drigani
Presidente della
Corte di Appello di Trieste**

**RELAZIONE
SULL'AMMINISTRAZIONE
DELLA GIUSTIZIA
PER L'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019**

**Assemblea Generale della
Corte di appello di Trieste
Trieste 26 gennaio 2019**



Il Presidente e i Consiglieri della Corte di Appello di Trieste



Corte di Appello di Trieste

Il Presidente

**RELAZIONE DELL'ANNO 2019
SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
NEL DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI TRIESTE**

*diligite iustitiam, qui iudicatis terram
(Sapienza, 1,1)*

Indice

Capitolo 1	<i>Osservazioni generali sull'andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto della Corte di Appello di Trieste</i>	9
Capitolo 2	<i>L'organizzazione degli Uffici: criticità e virtù. La situazione della Corte di Appello</i>	75
2 bis	<i>L'attività contabile</i>	84
Capitolo 3	<i>Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti</i>	89
Capitolo 4	<i>Il Tribunale delle Imprese</i>	102
Capitolo 5	<i>Interdittiva antimafia e fallimento</i>	105
Capitolo 6	<i>Il Tribunale dei Minorenni: le criticità nella gestione dei minorenni stranieri non accompagnati</i>	114
Capitolo 7	<i>Il Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza della Corte di Appello: novità e indirizzi interpretativi</i>	125
Capitolo 8	<i>Le prassi virtuose nel Distretto nella gestione delle esecuzioni immobiliari</i>	130
Capitolo 9	<i>La situazione carceraria</i>	139
Tabelle statistiche		143

CAPITOLO 1. Osservazioni generali sull'andamento della giurisdizione civile e penale nel distretto della Corte di Appello di Trieste.

Con la presente relazione si cercherà di fornire un panorama non solo statistico/quantitativo della realtà giudiziaria del Distretto della Corte di Appello di Trieste, ma anche taluni spunti di analisi e di riflessione che possano contribuire ad una sua percezione "qualitativa", in quanto l'andamento del sistema Giustizia non può essere valutato in chiave esclusivamente aziendalista, atteso che dietro ad ogni procedimento - civile o penale esso sia - vi sono persone, sofferenze, speranze ed umane aspettative la cui intrinseca valenza ed il cui impatto sociale richiedono che l'approccio al sistema stesso avvenga anche sulla base di diversi (ed appunto "umanizzati") criteri di lettura.

Un sereno quanto pur sempre prudente esame di tale realtà consente di riconoscere che nel Distretto della Corte di Appello di Trieste la funzione giurisdizionale viene esercitata con efficienza e celerità, in modo tale cioè da offrire una risposta generalmente adeguata alle aspettative sociali ed economiche dei cittadini, dei lavoratori, delle società e delle imprese. Questo soprattutto con riguardo al segmento della giustizia civile, le cui tempistiche di svolgimento collocano anche quest'anno il Distretto della Corte di Appello di Trieste ai primissimi posti in Italia.

Anche in ambito penale i risultati raggiunti sono del tutto lusinghieri sotto il profilo della produttività (le prescrizioni dichiarate dai Tribunali e dalla Corte di Appello risultano infatti, a loro volta, percentualmente inferiori a quelle degli altri Distretti), ma è naturale che su questo versante della giurisdizione l'attenzione non possa limitarsi alla quantità dei procedimenti definiti ma debba concentrarsi anche sulla "qualità" della risposta giudiziaria di fronte alle crescenti forme di aggressione criminale - individuali ed associate - ai fondamenti

della convivenza sociale ed alle regole del corretto esercizio delle attività economiche ed imprenditoriale.

Muovendo comunque, sotto il profilo essenzialmente statistico, dalla **Corte di Appello di Trieste** può senz'altro rilevarsi, con specifico riguardo all'attività delle due Sezioni Civili, come esse, nonostante la Prima Sezione abbia perso la presenza di due Consiglieri nel corso dell'anno 2018 (Consiglieri poi sostituiti) ed abbia affrontato il problema complesso dell'incremento del contenzioso in materia di protezione internazionale, abbiano pienamente confermato il trend virtuoso che già da alcuni anni ne ha contraddistinto il funzionamento, e ciò sia in termini quantitativi nello smaltimento degli affari che nella tempistica cronologica della loro definizione (vedansi **tavole nn. 19 e 20**).

Le Sezioni Civili hanno saputo contenere gli immediati e negativi riflessi di tali sopravvenute emergenze (per gli affari contenziosi Civili al 30 giugno 2018 la giacenza finale risultava pari a n. 1592 fascicoli rispetto ai 1494 pendenti alla medesima data dell'anno precedente, per la materia Lavoro e Previdenza la giacenza finale risultava pari a n. 259 fascicoli rispetto ai 404 pendenti alla data del 30.06.2017: vedasi **tavola n. 21**).

Nel contempo, risultati eccellenti sono stati raggiunti rispetto al parametro della durata media degli affari definiti, ulteriormente ridottasi per il Contenzioso **da giorni 489 a giorni 465** (e dunque in termini assolutamente conformi al parametro biennale collegato alla c.d. "legge Pinto").

E' comunque doveroso sottolineare ulteriormente il fatto che il positivo riassetto delle due Sezioni Civili (ricomprendendosi in esse anche il Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza, che fa capo alla 2^a Sezione) è stato reso possibile anche grazie all'apporto dei Giudici Ausiliari ad esse assegnati, il cui contributo funzionale risponde ad una logica di utilizzo della Magistratura Onoraria rivelatasi sin qui - nella maggioranza dei casi - assolutamente positiva.

Criteri di priorità

Il problema principale per quanto riguarda l'attenzione ai criteri di priorità attiene alla definizione **dei procedimenti di protezione internazionale**, che sebbene a termine (poiché la competenza della Corte d'Appello riguarda solo i procedimenti iscritti a ruolo entro il 17 agosto 2017), hanno avuto un andamento quantitativo non indifferente.

Tra il 1.1.2018 ed il 31.12.2018, infatti, risultavano pendenti (alla Prima Sezione Civile) **771** procedimenti e ne sono sopravvenuti 632, di cui 303 di protezione internazionale. Sono stati definiti 314 procedimenti di protezione internazionale con una pendenza residua di 457 numeri (**tavola n. 24**).

Si è proceduto, in questo settore, a definire delle griglie di giudizio che tenessero conto, alla luce delle indicazioni della Corte di Cassazione, dei criteri di giudizio collegati alla provenienza territoriale dei richiedenti asilo, alle condizioni peculiari dei territori di provenienza sotto il profilo della gravità della minaccia alla vita ed ai diritti fondamentali dei ricorrenti ed, infine, al loro grado e tipologia di integrazione.

E' stata costituita un'apposita banca dati, continuamente aggiornata, in cui fare confluire le notizie riportate dai siti internazionali di rilevanza ufficiale (EASO-COI) relative ai singoli Paesi da cui provengono i richiedenti asilo. Paesi che, nel distretto, sono principalmente il Pakistan, l'Afghanistan, la Nigeria, il Mali, il Gambia.

Non solo, la banca dati è stata articolata in sottosezioni che tengono conto delle zone di provenienza all'interno dei singoli Paesi, poiché se la situazione di uno degli Stati considerati non rientra nell'alveo della protezione internazionale può rientrarvi però una zona particolare di esso.

Infine, la Sezione che si occupa di protezione internazionale si è data criteri di valutazione in tema di protezione umanitaria, decidendo di applicare le norme anteriori al d.l. 4.10.2018 convertito in legge 1.12.2018 n. 132 (c.d. decreto sicurezza), in aderenza all'orientamento assolutamente prevalente in ambito

nazionale, secondo il quale, trattandosi di diritti soggettivi fondamentali, la norma non può essere applicata in via retroattiva, pena l'estinzione di un diritto potenziale maturato con l'ingresso nel territorio nazionale.

Passando ai Tribunali del distretto sulla base di quanto riferito dai rispettivi Presidenti risulta:

TRIBUNALE DI TRIESTE

Statistiche generali sul contenzioso

La Sezione è composta attualmente da 12 Magistrati togati ed 8 Giudici Onorari, cui aggiungere 2 Giudici del Lavoro destinati esclusivamente alla trattazione delle cause di lavoro e previdenza. Quello in esame è stato un anno segnato in maniera notevole dalla esplosione del contenzioso in materia di protezione internazionale, di competenza collegiale, che ha comportato diversi interventi organizzativi ma che realisticamente non può essere fronteggiata nei tempi indicati dal legislatore e, probabilmente, nei modi indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Vi è stata una generale diminuzione delle iscrizioni degli affari contenziosi civili. Unico dato in controtendenza è quello delle procedure di convalida di licenze e sfratto, in deciso aumento (12,8%). Il dato, che sarebbe chiara espressione delle difficoltà economiche delle fasce deboli, è bilanciato però dalla netta diminuzione (31,6%) dei ricorsi per decreto ingiuntivo in materia bancaria.

Nel contenzioso ordinario in materia contrattuale, la diminuzione delle iscrizioni ha comportato un saldo positivo rispetto al dato dei pendenti nel periodo precedente, migliorato di quasi il 13%, pur a fronte di una diminuzione delle definizioni.

Continua la una netta diminuzione delle pendenze ultrabiennali ed ultratriennali, migliorate - rispettivamente - del 22,4% e del 32,6%.

Il trend è tornato positivo nella materia dei diritti reali, con una diminuzione delle pendenze da 172 a 154 procedimenti, e con un aumento delle sentenze e delle altre definizioni di circa il 25,4%.

Nella materia extracontrattuale, alla flessione del numero di iscritti pari a circa il 10% ha fatto riscontro un leggero calo delle definizioni con sentenza, passate da 97 a 90.

Sostanzialmente neutrale è il dato del settore industriale e societario, dove le entrate e le uscite si equivalgono, con una unità in positivo per il settore industriale (7 iscritti e 8 definiti) e cinque in negativo per quello societario (34 iscritti e 39 definiti). Molto interessanti i dati relativi alla durata media (570) e mediana (564) in giorni delle causa in materia societaria che, se letti alla luce della particolare complessità degli stessi, testimonia della prontezza nella gestione e definizione del contenzioso, secondo le linee di priorità dettate dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Nel settore famiglia i numeri sono sostanzialmente stabili.

Stesso trend anche in materia cautelare, in cui è peraltro rientrata l'anomalia dell'aumento dei procedimenti possessori legata, per il periodo precedente, alla scelta imprenditoriale, operata dal più importante gestore locale di reti di distribuzioni del gas, di recuperare il possesso dei contatori presso utenti morosi. La risposta è stata adeguata e pronta, evadendo in brevissimi tempi le procedure, con decisioni sostanzialmente condivise da tutti i giudici della sezione, ed ha comportato il sostanziale mantenimento delle pendenze, passate da 12 a 16.

Per il dato relativo ai cautelari in materia societarie e industriale, il loro numero è di 21. Si tratta sempre di procedimenti di grosso impatto, specialmente in caso di richieste di descrizioni in materia di marchi e brevetti o generalmente nel settore industriale, ma anche in caso di richieste di sospensione

di deliberazioni assembleari o di revoche di amministratori. Inoltre il dato è comunque destinato a raddoppiare se si tiene conto dei procedimenti cautelari chiesti con l'atto introduttivo del giudizio, e quindi non iscritti come tali ma al più come "sub": è questa una evenienza oltremodo frequente in questo genere di contenzioso. Proprio per questo è stato adottato un sistema di assegnazione comparata che, attraverso una formula matematica di preselezione del magistrato, consente di pervenire ad un saldo di fine anno in cui tutti i magistrati divengono assegnatari di un egual numero di cautelari, in materia di impresa o in materia comune.

Sempre ottimi i tempi medi di smaltimento dei ricorsi per decreto ingiuntivo, con una conferma della durata media e mediana (rispettivamente 9 e 4 giorni, segno questo - quanto alla cd. mediana, che l'assoluta maggioranza dei decreti vengono emessi entro tale periodo). Il risultato è stato ottenuto grazie al controllo da parte dei giudici su fascicoli nei quali erano stati assegnati termini per l'integrazione della prova documentale a pena di rigetto.

Vi è quindi, concludendo con una sintesi dei dati di cui alle statistiche fornite, un abbattimento nel rapporto tra pendenze iniziali e finali (circa il 4% in diminuzione, mentre il rapporto tra i dati dei due anni precedenti portava ad un saldo in aumento del 4%). In questo contesto la spiegazione del calo del numero di sentenze (10%) e di quello delle definizioni (pari al 6,3%) trova una sua spiegazione dello smisurato aumento dei procedimenti in materia di protezione internazionale e del calo del numero di affari di contenzioso ordinario, pari al 5,7%.

Le specificità e il generale andamento della materia del lavoro, alla cui trattazione sono assegnati due magistrati nell'ambito della sezione civile, meritano autonoma trattazione, anche per i lusinghieri risultati conseguiti.

Si indicano e si commentano qui di seguito i principali dati, per singoli settori e materie.

Sezione specializzata in materia di impresa

Si premette che stante le vacanze di organico i componenti della sezione hanno dovuto fronteggiare un maggior numero di assegnazioni, ordinarie e non, che ha richiesto un notevole impegno personale per evitare un aumento delle pendenze in termini assoluti, nonché il loro tempo di trattazione.

Il dato complessivo di affari ordinari in materia societaria è rimasto sostanzialmente immutato (46), mentre il numero dei procedimenti cautelari è significativo in termini assoluti (oltre 20, secondo i dati di cancelleria), senza dimenticare la circostanza che spesso vengono richiesti provvedimenti cautelari nel corso delle cause ordinarie (si pensi alla sospensione delle deliberazioni impugnate, alla revoca dell'amministratore, ed altro), che rimangono fuori dalle statistiche.

La volontaria giurisdizione in materia societaria si è attestata sugli stessi dati dell'anno precedente (21 iscrizioni, con 18 procedimenti esauriti): è un numero non trascurabile se si considera che al suo interno vi sono le procedure di liquidazione o scioglimento che a tutti gli effetti hanno natura semi-contenziosa e richiedono intensa attività istruttoria.

Nella materia industriale (contenzioso di merito) si registra una stabilità nelle sopravvenienze (in numero di 10, eguale al periodo precedente), con una sostanziale corrispondenza di definizioni (9 con sentenza oltre alle conciliazioni con conseguente estinzione del processo)

Accanto ai procedimenti contenziosi di merito, nella materia del diritto industriale va segnalata in particolare l'incidenza dei procedimenti cautelari che, se adeguatamente condotti, possono evitare l'instaurazione di (complessi) procedimenti meritali: al riguardo si segnalano in particolare i procedimenti di descrizione (art. 129 e seguenti C.P.I.), pervenuti in numero di 9 nel periodo considerato, in aumento rispetto al periodo precedente, in cui si erano registrate 6 iscrizioni a ruolo.

Complessivamente può dirsi che la sezione è stata in grado di fornire una risposta rapida, qualitativamente molto apprezzata

(come testimoniano le pubblicazioni di provvedimenti con commenti positivi), e soprattutto uniforme, così pienamente rispondendo alle istanze del legislatore ed alle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

La sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea

Può dirsi ormai conclusa la fase di passaggio tra il vecchio ed il nuovo rito, con ormai piena attuazione delle disposizioni organizzative a seguito della riforma attuata con la istituzione della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea da parte del **decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 aprile 2017 n. 46.** Ormai si contano in poche decine i procedimenti ancora pendenti e saranno definiti entro l'anno. La scelta di lasciare ai G.O.T. la gestione del contenzioso pregresso, in quanto dopo la riforma non potranno più essere chiamati a comporre il collegio giudicante, si è rivelata decisiva.

Quanto al nuovo rito, il trend nel periodo che andava dal 16.8.2017 al 31.12.2017 aveva visto iscritti 313 fascicoli. Ma nel successivo periodo - dall'1.1.2018 al 30.6.2018 - vi è stata una vera e propria esplosione di ricorsi, essendo state iscritte ben 990 cause, per una media di 165 cause al mese, con **un aumento di oltre il 170%.**

Nelle tabelle sottostanti si può verificare il numero di iscrizioni mensili e si può osservare come l'aumento delle iscrizioni abbia determinato l'aumento dei tempi di attesa per l'udienza.

mese	nr iscrizioni	Media di gg da dta iscrizione a dta dec.to la udienza	Media di gg. da dta iscrizione a dta la udienza
2017_8	24	22	88
2017_9	38	16	81
2017_1	88	24	85
2017_1	58	39	97
2017_1	103	30	111
2018_1	184	35	131
2018_2	153	31	147
2018_3	159	38	185
2018_4	171	31	210
2018_5	160	22	170
2018_6	163	31	154
	MEDIA: 118	MEDIA: 29	MEDIA: 132


L'andamento grafico delle due curve (numero di procedimenti iscritti e tempi di attesa) dimostra la diretta proporzionalità tra i due fenomeni.

Le barre verdi rappresentano il numero di iscrizioni mensili


La linea rossa il trend, crescente nel tempo, del numero di iscrizioni

La linea nera il trend, crescente, del numero medio di giorni trascorsi tra la data di iscrizione e la data della prima udienza

L'andamento delle due linee è simile!



Nel seguente grafico a dispersione sono rappresentati contemporaneamente il numero di iscrizioni mensili (sull'asse orizzontale) e il numero medio di giorni trascorsi tra la data di iscrizione e la data della prima udienza (sull'asse verticale). La retta crescente che interpola i punti del grafico rappresenta la correlazione positiva tra le due grandezze; all'aumentare del numero di iscrizioni, aumenta la durata media dei giorni che trascorrono tra l'iscrizione e la prima udienza.



Tornando quindi alle statistiche relative al periodo tradizionale, esse sono le seguenti:

pendenti al 30/6/2017	sopravvenuti al 30/6/2018	Definiti	Pendenti finali
903	1540	1117	1326

Come si può intuire, è decisamente aleatorio ragionare in termini organizzativi di fronte ad un fenomeno del tutto imprevedibile che comporta aumenti di sopravvenienze nell'ordine del 170% in sei mesi. Le misure flessibili sono obbligatorie, ma comunque non risolutive.

Per questa ragione si è ritenuto ottimale, dopo aver apprezzato il loro apporto per l'abbattimento del cd. vecchio rito, continuare ad utilizzare l'esperienza dei G.O.T. sia nell'attività istruttoria che per l'ufficio del processo per l'immigrazione.

La sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (operativa dal 17 agosto 2017) è attualmente formata dal Presidente della Sezione civile e della Sezione specializzata e da sei giudici.

Venendo alle prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli ufficio, la sezione si avvale del supporto del neo istituito Ufficio per il Processo dell'Immigrazione - UPI (in funzione a partire dal 17 agosto 2017), le cui caratteristiche non vengono trattate in questa sede in quanto illustrate nella proposta tabellare e nel documento organizzativo generale dell'Ufficio per il triennio 2017/2019.

La materia dei diritti delle persone e della famiglia

La comparazione dei dati tra il periodo qui considerato e i precedenti, vuoi per ritardi di iscrizione o aggiornamento, vuoi per sopravvenuti cambi di sezione (S1, S2 o S3), permane non affatto agevole, così come difficile è distinguere all'interno delle macromaterie i singoli temi ed oggetti, catalogati in un modo che rende difficile aggregare i dati. Ad ogni buon conto, i numeri continuano ad essere elevati.

In particolare, nell'ambito contenzioso, in S1, a fronte di n. 283 pendenti iniziali (all'1.07.2017), si registrano n. 81 iscritti e n. 221 pendenti finali al 30.06.2018, mentre per il periodo precedente (dall'1.07.2016 al 30.06.2017) risultavano pendenti iniziali 298 e finali n. 228, con 95 iscritti.

In S2, risultano iniziali 200 (123 nel periodo precedente), iscritti 521 (566 nel periodo precedente) e finali 234 (237 nel periodo precedente).

Quanto all'importantissimo settore della volontaria giurisdizione in materia familiare, in S3 risultano iniziali n. 191 procedimenti, iscritti 248, finali 197 (189). Nel periodo precedente (1.07.2016 -30.06.2017) i procedimenti iniziali erano invece 150, quelli iscritti 234 ed i finali 189.

Come si vede, anche per il 2018, non solo resta rilevante il flusso dei procedimenti che una volta sarebbero stati di competenza del Tribunale dei Minorenni (questioni su affidamento, collocamento, visite, mantenimento figli di coppie non coniugate), bensì se ne registra un costante incremento; perciò la sezione si trova in crescente difficoltà, vedendosi costretta anche a dilatare i relativi tempi di definizione, trattandosi peraltro di rapporti e contesti (personali, sociali, economici) spesso ancora più problematici e difficili da gestire rispetto a quelli propri delle coppie tradizionali coniugate (anche al riguardo vi è spesso da ascoltare minori, o incaricare i Servizi Sociali o disporre c.t.u.). La copertura dei due posti con l'imminente arrivo di due magistrati potrà sortire sicuri effetti positivi.

Mentre continuano i benefici derivanti dall'applicazione, ormai pressoché generalizzata, del locale Protocollo dd. 18.5.2015 tra Ordine degli Avvocati e Tribunale sulla ripartizione delle spese straordinarie relative ai figli, non sembra invece che né la riforma operata dalla legge n. 162/2014 (circa la possibilità di separarsi o divorziare rivolgendosi all'ufficiale dello stato civile) né quella in tema di negoziazione assistita abbiano comportato una significativa riduzione del ricorso all'Autorità giudiziaria, od altre apprezzabili ricadute.

Quanto al settore delle amministrazioni di sostegno, sempre con gli inevitabili margini di imprecisione statistica, si osserva che, nel precedente periodo 1.07.2016-30.06.2017, risultavano inizialmente pendenti n. 1581 procedure, 414 sopravvenute, 265 definite e pendenti finali 2546. Oggi si rilevano 2531 pendenze iniziali, 845 sopravvenienze, definite 721 e pendenti finali 2655. Si rammenta che tali procedure, per la maggior parte, restano fisiologicamente aperte anche per anni, estinguendosi solo col decesso del beneficiario, più raramente per temporaneità della procedura in sé, ovvero per impossibilità di darvi corso o impraticabilità (in ragione anche di eventuali particolari insolubili rifiuti o riottosità dei soggetti interessati). Non mancano casi di rigetto del ricorso originario per inutilità ed

anche per evitare eccessi o abusi dell'istituto (a volte frainteso o poco e mal capito).

Numerosi, e a volte assai delicati e complessi, gli adempimenti del Giudice, a partire dall'audizione del soggetto interessato (pur prevalentemente delegata ai G.O.T.), per poi svilupparsi negli anni con l'intrattenimento di molteplici e variegati rapporti, verbali e per iscritto, con i vari soggetti interessati (amministrati ed amministratori, parenti, strutture pubbliche o private operanti nel settore ecc.), nonché nell'esame di rendiconti e istanze dal contenuto più disparato; esame reso talvolta poco agevole dalla natura atecnica dell'utenza (molti amministratori sono parenti), non senza considerare le delicate implicazioni in termini di conflitti familiari o sociali spesso sottostanti a tale tipo di procedimenti, ed ancora le resistenze tuttora diffuse nella mentalità corrente riguardo alla stessa utilità e funzione dell'istituto.

Peraltro, l'introduzione del processo telematico in materia ha senz'altro agevolato l'attività della cancelleria nel settore, dove il rilevante numero di fascicoli, soggetti coinvolti ed atti e istanze che li riguardano è certo meglio gestibile in via telematica.

La materia del lavoro e della previdenza

I procedimenti pendenti al 30 giugno 2017 erano n. 368 (n. 218 in materia di lavoro e n. 150 in materia di previdenza).

Nel periodo dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono stati iscritti a ruolo n. 896 procedimenti (di cui n. 655 in materia di lavoro e n. 241 in materia di previdenza), a fronte dei 765 procedimenti (di cui 552 in materia di lavoro e 213 in materia di previdenza) del periodo dal 1.7.2016 al 30.6.2017, con un aumento di n. 131 procedimenti.

Quindi, in una valutazione pluriennale, si rileva che, dopo una flessione registratasi nel precedente periodo dall'1.7.2016 al 30.6.2017, il periodo dall'1.7.2017 al 30.6.2018 ha fatto registrare un apprezzabile aumento delle iscrizioni a ruolo ed il

numero complessivo, seppur inferiore al "picco" registratosi nel periodo dal 1.7.2015 al 30.8.2016, pari a n. 1134 procedimenti (di cui n. 825 procedimenti in materia di lavoro e n. 309 in materia di previdenza), è comunque ampiamente superiore a quello del periodo immediatamente precedente a tale "picco", ovvero il periodo dall'1 luglio 2014 al 30 giugno 2015, in cui sono stati iscritti n. 802 procedimenti.

Nelle sopravvenienze sono compresi anche i decreti ingiuntivi richiesti nel periodo dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018: n. 367 in materia di lavoro (rispetto ai 246 richiesti nel periodo precedente) e n. 110 in materia previdenziale (rispetto ai 94 richiesti nel periodo precedente).

Sono altresì compresi i procedimenti di impugnazione del licenziamento a tutela reale, soggetti al rito ex lege 28 giugno 2012 n. 92 (cosiddetto rito Fornero), in relazione ai quali il numero delle iscrizioni si mantiene sostanzialmente stabile: n. 30 procedimenti nel periodo dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018, come nel periodo precedente.

Nel periodo dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono stati complessivamente definiti n. 982 procedimenti (n.707 in materia di lavoro e n. 275 in materia previdenziale) rispetto ai n. 956 procedimenti definiti nel periodo precedente (n. 719 in materia di lavoro e n. 237 in materia previdenziale). Nonostante il settore lavoro, da metà del 2016, sia composto soltanto dai due giudici del lavoro di pianta organica si conferma quindi il trend in crescita delle definizioni complessive e, quindi, dell'abbattimento dell'arretrato.

Sono state depositate nel periodo n. 305 sentenze in materia di lavoro e previdenza a fronte delle n. 352 sentenze del periodo precedente. Tale lieve flessione è imputabile al sostanziale esaurimento delle cause c.d. "seriali" che hanno caratterizzato il ruolo nel precedente periodo, quali, in particolare, le cause in materia di contratti a termine nel settore della scuola. Il dato delle definizioni con sentenza del periodo di riferimento resta,

in ogni caso, superiore a quello del periodo 1.7.2015/30.6.2016, in cui erano state emesse n. 224 sentenze.

I procedimenti pendenti al 30 giugno 2018 risultavano pertanto n. 282 (n. 166 in materia di lavoro e n. 116 in materia di previdenza), rispetto a n. 368 procedimenti complessivi, di cui n. 218 in materia di lavoro e n. 150 in materia previdenziale, pendenti al 30.6.2017, e rispetto a n. 559 procedimenti complessivi, di cui n. 385 in materia di lavoro e n. 174 in materia previdenziale, pendenti al 30 giugno 2016.

Da una consultazione dei registri e dei fascicoli non risultano le due cause ultrabiennali che invece emergono dai rilievi statistici forniti dalla Corte d'Appello.

La durata media in giorni dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza è pari a 142 giorni, in significativo calo rispetto ai 245 giorni del periodo precedente.

Anche con riferimento a questo parametro, dunque, si conferma il trend positivo già registrato nei periodi precedenti.

La durata media in giorni dei procedimenti per ingiunzione è di soli 3 giorni, dato questo che deve essere adeguatamente rimarcato.

Con riferimento alle cause a cognizione ordinaria nel settore lavoro, si rileva che i procedimenti nella materia del pubblico impiego registrano un lieve aumento (n. 65 nuovi procedimenti rispetto a n. 58 procedimenti nel periodo dall'1 luglio 2016 al 30 giugno 2017).

Da un punto di vista qualitativo, tuttavia, come sopra già emerso, deve rilevarsi il sostanziale esaurimento, in particolare in questo settore, di procedimenti c.d. "seriali", da ultimo, il "filone" relativo ai contratti a termine nel settore della scuola a seguito, da un lato, delle procedure di stabilizzazione introdotte dalla legge n. 107/2015, e dall'altro, della sistematizzazione della materia offerta dalla Corte di Cassazione in una serie di sentenze del 7 novembre 2016, n. 22552 e altre, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali della Corte Costituzionale del 20 luglio 2016, n. 187, che aveva a sua volta

recepito la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13.

Ed invero, in genere, le iscrizioni a ruolo anche nel settore del pubblico impiego hanno oggetti diversificati e non di rado richiedono l'espletamento di istruttorie complesse, come nelle cause relative al riconoscimento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori o relative a pretese risarcitorie.

Permane apprezzabile anche nel periodo di riferimento il numero delle cause in materia di risarcimento del danno derivante da esposizione ad amianto intentate nei confronti del datore di lavoro, sia pubblico che privato, contenzioso che richiede l'espletamento di una complessa istruttoria.

Fallimenti e altre procedure concorsuali

I procedimenti fallimentari pendenti al 30 giugno 2017 erano n. 144.

Nel periodo dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono stati dichiarati n. 21 fallimenti che, a fronte di n. 19 definizioni (chiusure), hanno portato la pendenza al 30 giugno 2018 a n. 146 fallimenti: si è dunque registrato un lievissimo, ancorché fisiologico, aumento delle pendenze.

L'analisi del dato, condotta anche per tipologia di oggetto delle imprese assoggettate a fallimento, induce a rilevare che è rimasto costante lo stato di crisi economica che, come per la restante parte del Paese, ha riguardato anche la Provincia di Trieste. Alcuni settori strategici, come ad esempio quelli delle costruzioni edilizie e del commercio (in particolare supermercati di medie e piccole dimensioni), continuano a soffrire di un grave stato di crisi che ha condotto nel tempo alla dichiarazione di fallimento di molte delle imprese primarie operanti da decenni nel settore.

Nel periodo dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono state definite n. 53 procedimenti prefallimentari (istanze di

fallimento); al 30 giugno 2018 risultavano pendenti quindi n. 17 procedimenti, rispetto a n. 8 procedimenti pendenti complessivamente al 30 giugno 2017, a causa dell'aumento delle sopravvenienze (da 56 a 62). Tale dato manifesta la buona capacità di definizione da parte dell'Ufficio (con rigetto dell'istanza di fallimento ovvero con sentenza dichiarativa di fallimento).

Costante permane il monitoraggio da parte dei Giudici Delegati in ordine al sollecito compimento da parte dei Curatori delle attività volte ad una sollecita chiusura di tali procedure, anche in ragione dei sempre maggiori e stringenti controlli imposti dalla normativa primaria e secondaria.

Permangono alcune procedure risalenti, la cui esistenza è giustificata solo dalla definizione di contenziosi sovente approdati in Cassazione, ovvero da azioni di responsabilità promosse nei confronti di ex amministratori o sindaci o, ancora, dalla pendenza del procedimento penale promosso nei confronti degli amministratori delle società fallite.

Quanto al settore delle procedure concordatarie, nel periodo dall'1.7.2017 al 30.6.2018 sono sopravvenute n. 6 procedure.

A fronte di un dato numerico contenuto, è obbligatorio, per rendere un quadro preciso della situazione, evidenziare che si tratta di procedure comportanti un impegno assai gravoso per i Giudici Delegati, vuoi per l'oggettiva complessità degli adempimenti connessi vuoi per la rilevanza sociale delle procedure stesse, con correlata costante attenzione da parte degli organi di informazione. Sono quotidiani i contatti con gli organi delle procedure per curare operazioni a volte molto complesse e delicate di affitto di azienda, o di mantenimento della cd. continuità aziendale, diretta o indiretta, che occupano la gran parte del tempo di lavoro dei giudici delegati.

Da ultimo, vanno segnalati i procedimenti per "Accordi di ristrutturazione dei debiti" (art. 182 bis L.F.), anche nella forma degli "Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari" (art. 182-bis L.F.), che, seppur non particolarmente rilevanti in termini numerici, impegnano notevolmente i Giudici

Delegati per la complessità degli accordi sottoposti all'attenzione del Tribunale e per la "novità" delle questioni trattate.

Discorso analogo può essere fatto per le procedure di cui alla legge 27.01.2012 n. 3 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento): a fronte del numero relativo dei procedimenti che vengono iscritti a ruolo per la fase finale (omologazione), va segnalata l'attività collegata all'istruzione di un numero significativo di procedimenti che non approdano poi alle fasi successive.

Prassi organizzative e programmi per la riduzione dell'arretrato

L'aumento del numero delle definizioni nel contenzioso ordinario (da 452 a 487) compensa la diminuzione del numero delle sentenze (da 232 a 202), anche in considerazione della diminuzione delle pendenze finali (passate da 2253 a 2162, pari a circa il 4%), e costituisce il principale segno di tale impegno.

È proseguito il lavoro di pulizia dei fascicoli pendenti nei procedimenti per ingiunzione *ante causam*: il risultato sarà ancora più evidente nei prossimi anni, ma fin d'ora l'ufficio si posiziona agli assoluti vertici nazionali.

Problematiche di maggior rilievo nel Circondario di Trieste

Per quanto riguarda la sezione specializzata in materia di impresa, nell'ambito della dimensione distrettuale della competenza della sezione - tenuta presente peraltro dal Decreto Ministeriale di revisione delle piante organiche che ha disposto l'aumento di due unità della pianta organica del Tribunale di Trieste - si sono rivelate di notevole incidenza le vicende relative alle crisi del settore bancario, soprattutto delle banche popolari, con aumento sia del contenzioso finalizzato alla tutela del risparmio, ma connesso ad operazioni sul capitale societario, sia di quello relativo all'accertamento delle responsabilità degli

organi amministrativi e di controllo. Numerose sono le controversie con pluralità di parti, comprese società di revisione, componenti di collegi sindacali, e con delicati problemi di natura contabile o commerciale. È questo un settore in cui la statistica giudiziaria, che assegna lo stesso valore "1" sia ad un procedimento del genere che ad una causa assolutamente semplice e di minimo impegno, tradisce tutta la sua inefficienza e, anzi, esprime la necessità che venga dato in altro modo conto dell'enorme impegno che si cela dietro numeri all'apparenza modesti.

Si tratta invero di controversie che hanno sempre più spesso ad oggetto contenziosi di assoluta rilevanza economica e questioni societarie molto complesse, con una mole enorme di documenti dimessi.

Si pensi che nel 2017 sono state elevati un conflitto di giurisdizione ed uno di competenza, e in questi pochi mesi un altro conflitto di competenza su tematiche di grande rilievo economico.

Per quanto concerne la neocostituita sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea, il tempo trascorso è già significativo per comprendere come nessuna soluzione potrà essere in grado di arginare lo sterminato numero di procedimenti che vengono iscritti. A fine anno si stima che a fronte dell'iscrizione di 100 procedimenti di protezione internazionale ne vengano iscritti 82 nel contenzioso ordinario, esclusi decreti ingiuntivi e procedimenti di convalida. È evidente lo slittamento delle risorse verso questo nuovo, impegnativo settore, ma a scapito di altri che pur presentano un non minore rilievo.

Si tratta di una emergenza che solo con l'apporto - a volte volontario - dei giudici della sezione potrà essere fronteggiato, ma la cui soluzione non è seriamente preventivabile in tempi brevi, tanto meno in quelli indicati dal legislatore.

Indubbiamente permane poi la gravissima carenza di personale amministrativo, che ormai sta minando l'intera impalcatura, come

accade per uno scheletro ormai incapace di reggere il peso sempre crescente delle incombenze che vengono riversate su di esso. La ricerca di nuove formule (utilizzo del personale distaccato all'U.P.I. e tirocinanti) null'altro rappresenta se non il tirare una coperta dal lato della protezione, scoprendo altri settori.

L'enorme numero di procedure di amministrazione di sostegno, che non ha forse pari in Italia quanto a rapporto con la popolazione del circondario (7 persone su 1000 sono amministrate in sostegno), continua ad essere affrontato con il prezioso supporto dei G.O.T. del circondario e grazie alle sinergie con le strutture assistenziali ed il volontariato. L'esperienza dei giudici della sezione, unita all'attenta scelta degli amministratori ed al meticoloso controllo dei rendiconti, consentono di prevenire o comunque contenere qualsiasi opacità in un settore così delicato.

L'attuazione del processo telematico

Costantemente ignorata è la norma di cui all'art. 16 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, siccome introdotta con la legge n. 132/2015, che ha convertito il D.L. n. 83/2015: tale norma dispone, che *"gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"*, ma la mancanza di sanzioni determina la violazione di questa regola posta a tutela e presidio del corretto comportamento processuale. Unica soluzione praticabile potrebbe essere quella di non riconoscere o di limitare al minimo le competenze per la redazione di atti inutilmente lunghi e di difficile lettura, che impongono altresì la loro stampa per lo studio da parte del giudice.

La drastica riduzione della rete di assistenza dei CISIA, con accorpamenti a volte illogici (si pensi che l'intero settore nord-est dipende dalla sede di Brescia) continua a creare di fatto ostacoli nell'implementazione dell'uso di consolle, malgrado la disponibilità del personale di Trieste. Logica vorrebbe che presso ogni ufficio vi fosse una unità, correttamente dimensionata, in

grado di intervenire localmente per fornire assistenza logistica e cooperare con i magistrati distrettuali e di riferimento.

Soprattutto con riguardo al contenzioso in materia di protezione internazionale si fa ingestibile, in considerazione dell'enorme numero di procedimenti e dei connessi adempimenti, il rapporto con l'ufficio del Pubblico Ministero. I ritardi del Ministero nell'attuazione del PCT sono cronici e vanificano ogni sforzo organizzativo. Lo stesso è a dirsi quanto alla impossibilità di inserire la Commissione tra i soggetti destinatari di comunicazioni del SICID.

La mancanza di indicazioni a livello centrale sulla possibilità di stipulare convenzioni con organismi privati per gestione telematica ed informatica dei sistemi organizzativi (dalle pubblicità immobiliari alle vendite telematiche, alla creazione ed implementazione dei siti internet per offrire realmente un supporto alle cancellerie ed all'utenza) lascia abbandonati gli uffici alla ricerca di soluzioni "fai da te", con il rischio postumo di vedere bocciate le scelte operate.

Sono in crescita i dati di iscrizione a ruolo telematica, pur con problemi di corretto utilizzo dei codici identificativi delle materie che impediscono di conseguenza una pulizia del dato statistico.

Per snellire le procedure per risolvere i problemi connessi allo strumento del processo telematico si è deciso di istituire una sezione S6 per la materia di competenza della sezione specializzata in materia di impresa, evitando così per il futuro di essere costretti ancora all'estrazione manuale dei dati previo inserimento, uno ad uno, dei codici materia nel SICID.

Tribunale di Trieste - settore penale

Non si registrano variazioni significative nella durata dei procedimenti penali in fase di udienza preliminare e/o riti alternativi (questi ultimi utilizzati in proporzioni elevate in sede di udienza preliminare, di opposizione a decreto penale, di richieste a seguito di giudizio immediato e di richieste di

applicazione pena ex art. 444 c.p.p. nel corso delle indagini preliminari).

I tempi dall'emissione dei decreti che dispongono il giudizio al dibattimento dinanzi al Tribunale collegiale sono assai contenuti; più lunghi, ma ragionevoli, sono quelli che intercorrono fra i decreti che dispongono il giudizio ed il dibattimento dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, anche per la presenza di numerosi procedimenti penali per reati di cui all'art. 495 C.P. commessi da cittadini extracomunitari entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e privi di difensore di fiducia, per cui non è possibile l'accesso a riti alternativi.

Le pendenze (procedimenti nei confronti di soggetti noti) sono lievemente aumentate, passando da 1824 a 1942 (sono sopravvenuti nel periodo 3829 procedimenti e ne sono stati esauriti 3711).

I delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso sono pressoché invariati (n. 1 procedimento a fronte di n. 2 dell'anno precedente);

omicidi volontari: invariati (5 come l'anno prima);

omicidi colposi: complessivamente invariati (n. 25); fra essi, in aumento quelli da incidenti stradali (n. 15 a fronte di n. 5 dell'anno precedente); in lieve aumento quelli per infortuni sul lavoro (n. 3 rispetto a n. 1 dell'anno precedente);

procedimenti per il delitto di "*stalking*" ex art. 612 bis C.P. in aumento (n. 99 rispetto a n. 96 dell'anno precedente); idem, per quelli contro la libertà sessuale (n. 69 rispetto a n. 61), per prostituzione minorile (n. 12 contro n. 8) e per pornografia minorile (n. 13 contro n. 5); in lieve diminuzione quelli per detenzione di materiale pornografico (n. 15 contro n. 18); pressoché invariati quelli per atti sessuali con minorenni (n. 12 contro n. 13);

delitti in materia di stupefacenti: in lieve diminuzione quelli per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 (n. 153 procedimenti a fronte di n. 161 dell'anno precedente); in aumento quelli per il reato associativo di cui all'art. 74 (n. 11 rispetto a n. 9);

reati informatici: in aumento quelli per reati ex artt. 615 *ter* (n. 46 contro n. 24) e *quater* C.P. (n. 3 rispetto a n. 1), in diminuzione quelli per reati ex art. 617 (n. 3 contro n. 1) e per frode informatica ex art.640-*ter* C.P. (n. 46 a fronte di n. 52 dell'anno precedente);

reati contro il patrimonio, con particolare riferimento a quelli di usura, rapina, estorsione, furti, furti in abitazione, riciclaggio ed auto riciclaggio, truffa: in lieve diminuzione il numero dei procedimenti per furti (n. 223 contro n. 246 dell'anno precedente), furti in abitazione (n. 28 contro n. 34) e per rapina (n. 49 contro n. 78), per riciclaggio ex art. 648-*bis* C.P. (n. 6 contro n. 12) e per autoriciclaggio (n. 1 in luogo di n. 4); pressoché invariati quelli per usura (n. 3 contro n. 2), per estorsione (n. 34 contro n. 35); in diminuzione quelli per truffa ex art.640 C.P. (n. 138 contro n. 170), ma in aumento quelli ex art. 642 C.P. per truffa assicurativa (n. 479 contro n. 443);

reati in materia di falso in bilancio ex art. 2621 cod.civ. (n. 7 contro n. 6) e 2622 cod.civ. (n. 0 contro n. 1), pressoché invariati; reati di bancarotta fraudolenta ex art. 216 L.F. (n. 21 in luogo di n. 30) ed ex art. 223 L.F. (n. 23 contro n. 33), in diminuzione;

reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ex art. 600 C.P. (n. 1 contro n. 1) invariati; non si sono registrati invece quelli ex art 602 c.p. (n. 0 contro n. 1) ed ex art. 601 C.P.; in sensibile aumento quelli per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (n. 43 rispetto a n. 23 dell'anno precedente);

reati in materia di inquinamento, in aumento (n. 2 a fronte di n. 0 dell'anno precedente); reati in materia di rifiuti ex D. L.vo n. 152/2006, in lieve aumento (n. 10 contro n. 7);

reati in materia edilizia, con particolare riferimento a quelli di lottizzazione abusiva, in diminuzione (n. 22 a fronte di n. 49 dell'anno prima), mentre non sono registrati procedimenti per reati di lottizzazione abusiva;

reati in materia tributaria, con particolare riferimento a quelli indicati nel D.Lgs n. 74/2000: in diminuzione (n. 2 rispetto a n. 8 dell'anno precedente).

Si segnalano poi:

delitti contro la P.A. (artt. da 314 a 360 C.P.): in lieve aumento (n. 164 procedimenti rispetto a n. 159 dell'anno precedente); fra essi diminuiscono quelli per peculato ex artt. 314 e 316 C.P. (n. 13 contro n. 26 dell'anno precedente), quelli per corruzione ex artt. 318 e 320 C.P. (n. 0 contro n. 3), per abuso d'ufficio (n. 2 contro n. 15) e per indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di Enti pubblici o della Comunità Europea (n. 6 rispetto a n. 13 dell'anno precedente); sono invariati quelli per concussione (n. 1).

TRIBUNALE DI UDINE - SETTORE CIVILE

Sia per quanto concerne il contenzioso di competenza della prima sezione civile, sia per quanto riguarda il contenzioso assegnato alla seconda sezione civile, non si può che confermare che anche nell'anno 2018 il contenzioso civile non ha presentato significative variazioni qualitative rispetto agli anni precedenti ed è variamente distribuito tra le varie materie.

Dal punto di vista meramente quantitativo, invece, prosegue il seppur lento decremento delle iscrizioni, con diverse incidenze però nei vari settori.

Il settore di competenza della prima civile è stato caratterizzato, a fronte di un eccellente livello di produttività dei giudici, da un significativo decremento delle pendenze relativamente ai procedimenti ordinari nel periodo 1.07.2017-30.06.2018 (iscritti n. 1440, definiti n. 1567, pendenti n. 1991: l'output è stato cioè superiore all'input) e anche dei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

In tale quadro complessivo, tuttavia, si è assistito, al contrario, ad un notevole incremento dei procedimenti

relativi ai figli di genitori non coniugati (affidamento e mantenimento degli stessi), con una sopravvenienza di n. 181 procedimenti, dopo il trasferimento della competenza dai Tribunali dei Minorenni, e ad una sostanziale stabilità dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio (separazioni e divorzi, comprese separazioni consensuali e divorzi congiunti, nel periodo 1.07.2017 - 30.06.2018 iscritti n. 1128, definiti n. 1273, pendenti n. 559), con una significativa riduzione delle pendenze rispetto alla situazione 1.07.2016 - 30.06.2017 (iscritti n. 1188, definiti n. 1347, pendenti n. 704).

Il trend positivo circa le pendenze riguarda pure le modifiche alle condizioni di separazione e divorzio, ove le pendenze al 30.06.2017 erano n. 49, mentre i procedimenti sopravvenuti sono stati n. 114, i definiti n. 129, con una pendenza al 30.06.2018 di soli n. 34 procedimenti.

In netta controtendenza, finendo per rivelarsi una sorta di *unicum* del settore civile, è l'incremento delle procedure di amministrazione di sostegno, legate come è evidente a ragioni di natura sociologica certamente non dipendenti dai Tribunali (invecchiamento della popolazione, problematiche relative alla responsabilità medico sanitaria, interventi dei Servizi Sociali e dei Distretti Sanitari, e così via), che impegnano sempre di più i giudici tutelari e il sempre più scarso personale della cancelleria, anche perché la non necessità del difensore per avviare il procedimento comporta un ulteriore impegno sia delle cancellerie che dei giudici, togati e non. Sotto tale profilo si rileva preziosa la collaborazione dei giudici onorari nell'affiancamento dei giudici togati in tale delicata materia, anche se sarebbero auspicabili modifiche normative che possano favorire la semplificazione delle procedure o

l'introduzione di incentivi che possano condurre ad un decremento di domanda, vista la difficoltà di poter correlatamente aumentare l'offerta.

Tradotto il fenomeno in numeri, va registrato che al 30.06.2017 i procedimenti di ADS pendenti erano 3.009, i sopravvenuti 741, i definiti 286, mentre i pendenti al 30.06.2018 sono cresciuti a 3.464; nello stesso periodo per quanto concerne le tutele i procedimenti pendenti erano 1.643, poi i sopravvenuti 357, i definiti 169 e oggi i pendenti sono 1.831.

Per venire alle materie di competenza della seconda sezione civile (obbligazioni e contratti), il numero complessivo di affari civili iscritti a SICID è passato da 1.457 nell'anno 2016-2017 a 1.297 nell'anno 2017-2018.

La riduzione ha riguardato in particolare le cause contenziose che seguono il rito ordinario e quello sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.), passate dalle 942 dell'anno precedente alle 798 dell'ultimo anno. Per compensare la minor riduzione delle cause di competenza della prima sezione civile (in particolare nella materia delle separazioni e dei divorzi) ed anche in ragione della maggiore omogeneità delle questioni oggetto di tali cause con quelle attribuite alla seconda sezione civile, con le tabelle di organizzazione dell'ufficio per il triennio in corso, a decorrere dalla loro approvazione, intervenuta il 13 giugno 2018, le cause in materia di opposizione all'esecuzione e a precetto sono state trasferite a quest'ultima.

Un cospicuo numero di cause ha riguardato la materia bancaria e del leasing (189 contro le 225 dell'anno precedente); tali cause hanno per oggetto questioni giuridiche simili (nullità dei contratti o di singole clausole per indeterminatezza, anatocismo e usura) e attraverso un costante confronto tra i magistrati delle sezioni, anche nell'ambito delle riunioni periodiche previste dall'art. 97.2 della vigente circolare sulla formazione delle tabelle, si è cercato di pervenire ad orientamenti condivisi tra

tutti i giudici della sezione in ordine alle soluzioni da dare alle varie questioni controverse.

Il contenzioso in materia di intermediazione finanziaria in senso stretto, già contenuto nell'anno precedente, nel 2017-2018 si è ulteriormente ridotto, fino ad esaurirsi quasi completamente (solo 3 nuove cause iscritte).

Stabile il numero delle cause in materia locatizia (107 cause iscritte sia nell'ultimo anno giudiziario contro le 106 dell'anno precedente) e quello dei procedimenti sommari per convalida di sfratto, passati dai 495 del 2016-2017 ai 480 del 2017-2018.

In netto calo rispetto all'anno giudiziario precedente è il numero dei fallimenti dichiarati, passato da 72 a 62, a fronte di 151 istanze di fallimento pervenute (erano 164 nel 2016-2017).

Il numero dei concordati preventivi, già ridottosi nel 2016-2017 per effetto della introduzione del limite di ammissibilità della soglia minima del 20% di soddisfazione dei creditori chirografari ad opera della legge n. 132/2015 (di conversione del d.l. n. 83/2015) si è ulteriormente ridotto nell'ultimo anno giudiziario, da 17 a 11.

SETTORE LAVORO

La comparazione di tali dati con quelli del periodo 30.6.2016-30.6.2017 consente di rilevare un andamento pressoché costante nel numero di procedimenti sopravvenuti, con una riduzione tuttavia dei procedimenti monitori (passati da n. 493 sopravvenuti a n. 424).

Quanto ai procedimenti definiti, si deve evidenziare che, nonostante la riduzione dell'organico dei magistrati addetti al settore da tre a due per il periodo settembre 2017-maggio 2018, il numero dei procedimenti definiti si è mantenuto stabile (647 nel periodo 2016/2017 e 640 nel periodo 2017/2018, non considerando i procedimenti monitori).

Si osserva poi che il numero dei procedimenti sopravvenuti introdotti con il rito speciale di cui alla legge n. 92/2012 (Legge Fornero) per l'impugnazione dei licenziamenti è rimasto

stabile (69 nel periodo considerato rispetto al precedente dato di 68), e ciò nonostante l'introduzione con il cd. *Job Act* del contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015. Ciò indica che il notevole aggravio per i magistrati addetti al settore lavoro che discende dalla natura bifasica del procedimento di cui alla legge n. 92/2012 (fase sommaria e successiva fase di opposizione avanti al medesimo ufficio giudiziario) è destinato a perdurare nel tempo.

Analizzando poi per materia la tipologia di contenzioso, si nota, rispetto al periodo 30.6.2016 - 30.6.2017, un lieve decremento delle sopravvenienze in materia di lavoro pubblico, contenzioso questo relativo in gran parte al settore della scuola, e spesso preceduto da una fase sommaria ex art.700 c.p.c.

In materia previdenziale, i dati relativi ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art.445 bis c.p.c. si sono mantenuti sostanzialmente stabili.

Quasi tutti i magistrati della sezione hanno potuto giovare della collaborazione dei tirocinanti previsti dall'art. 73 d.lgs. n. 69/2013 e l'esperienza del loro utilizzo in ausilio ai magistrati va valutata in termini assolutamente positivi. Ai tirocinanti vengono delegate numerose incombenze, quali la intestazione delle sentenze e la preparazione dei verbali di udienza, come pure la redazione delle minute dei provvedimenti di minore impegno (decreti ingiuntivi, decreti penali e decreti di archiviazione); la lunga durata dei tirocini ha consentito agli stagisti di acquisire una preparazione sufficiente anche per redigere le minute di provvedimenti di maggiore complessità.

Riduzione arretrato (ultratriennale)

I programmi per la riduzione dell'arretrato triennale di cui alla precedente relazione sembrano, almeno per ora, rebus sic stantibus, dare qualche frutto.

Al 30.6.2018, la situazione complessiva del settore civile, escluso il settore lavoro del quale si dirà a breve, è la seguente:

iscritti nel 2010	2
iscritti nel 2011	3
iscritti nel 2012	5
iscritti nel 2013	16
iscritti nel 2014	29
iscritti al 6/2015	54
<u>Totale</u>	109

Su di un totale di n. 2.809 procedimenti civili pendenti al 30.6.2018, la percentuale di ultratriennali si ferma al 3,8%.

Particolarmente significativa, in un'ottica di trend positivo, è la situazione registrata presso la seconda sezione civile, assegnataria di materie che più di quelle di competenza della prima sezione sono sottoposte al rischio dell'ultratriennalità (nell'ambito della prima sezione, al di là della materia successoria, i procedimenti di famiglia o di competenza del giudice tutelare, di regola, non soffrono problemi di ultratriennalità).

La seconda sezione civile non lamenta un arretrato significativo di procedimenti civili contenziosi. Alla data del 30.6.2017 risultavano in carico alla sezione 33 cause pendenti iscritte da oltre tre anni: 1 causa del 2010, in precedenza sospesa e riassunta nel maggio 2018, 1 causa iscritta nel 2011 (che è stata definita nel luglio 2018), 9 cause iscritte nel 2014 e 23 cause iscritte nella prima metà del 2015, a fronte delle 60 cause ultratriennali pendenti al 31.07.2017.

Nell'ultimo anno l'arretrato ultratriennale della sezione è stato dunque ridotto di due terzi e sono state definite quasi tutte le cause iscritte nel 2011, 2012 e 2013 che risultavano ancora pendenti al 31.7.2017. Ciò grazie all'impegno dei magistrati della sezione, che sono stati sensibilizzati a dare una corsia preferenziale alle cause di più risalente iscrizione a ruolo ed in attuazione del programma di riduzione dell'arretrato

ultratriennale previsto dal programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011.

Rispetto al totale delle cause contenziose (di rito ordinario, di rito sommario e di rito locatizio) pendenti alla data del 30.6.2018 - pari a **n. 1098** - le cause ultratriennali rappresentavano il **3%**, mentre rispetto al totale delle cause contenziose pendenti alla fine del precedente anno giudiziario (n. 1385) l'arretrato ultratriennale era pari al **4,33%**.

Quanto alla riduzione dell'arretrato nel settore lavoro, lo sforzo dei magistrati si è incentrato nella definizione dei procedimenti iscritti entro il 31.12.2015.

All'11.9.2018 i procedimenti ancora pendenti con iscrizione anteriore al 1.1.2016 erano in numero di 23.

Viene lamentata, in particolare da alcuni magistrati, la grande e perdurante difficoltà di lettura degli atti e consultazione dei documenti a video; la cancelleria provvede alla stampa dei soli atti introduttivi e il deposito delle copie cartacee di cortesia da parte degli avvocati non è frequente, il più delle volte restando limitato alle memorie e non comprende i documenti prodotti.

Permangono notevoli criticità nell'utilizzo del SIECIC da parte della cancelleria e dei professionisti delegati alle vendite; questi ultimi, nel caso di riunione di procedimenti esecutivi, non sono in grado di accedere ai documenti dei fascicoli riuniti e devono chiedere alla cancelleria di inviarglieli separatamente o di stamparli; i delegati possono solamente inserire l'avviso di vendita, ma non possono inserire i singoli lotti, incombente che la cancelleria è quindi costretta ad espletare. Sebbene sia stato risolto il problema della gestione della conversione dei sequestri in pignoramenti, rimane macchinosa quella delle conversioni. La infruttuosità dell'esecuzione è assimilata ad una estinzione del procedimento, sicché il sistema ritiene ammissibile solamente il reclamo avverso il relativo provvedimento e non la opposizione agli atti esecutivi, come invece sarebbe corretto, e non è

prevista la possibilità di separare nuovamente i procedimenti in precedenza riuniti.

SETTORE PENALE

Si conferma la riduzione dei reati tributari alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 158/2015, soprattutto in relazione all'innalzamento della soglia di punibilità per alcuni delitti. Parimenti anche i procedimenti per omesso versamento di contributi sono drasticamente diminuiti in ragione della depenalizzazione. Il prevedibile ed inevitabile avvio dei conseguenti incidenti di esecuzione per intervenire sulle sentenze già emesse è andato scemando.

L'istituto della messa alla prova di cui alla legge n. 67/2014 ha trovato una certa applicazione, comunque poco significativa sul piano della deflazione. Al momento riguarda un numero limitato di procedimenti.

Il problema che si sta evidenziando è che alla sua diffusione corrisponde un aumento graduale e progressivo dei tempi di redazione dei programmi da parte dell'ufficio UEPE. Ne consegue che sono sempre più numerosi i dibattimenti sospesi per un lungo periodo in attesa prima della comunicazione del programma, quindi della comunicazione della conclusione dei lavori di pubblica utilità.

La non punibilità per particolare tenuità del fatto ha riguardato un numero molto limitato di procedimenti, difficilmente individuabili con rilevazioni statistiche dei registri informatici. Si segnala, comunque, che molto spesso l'applicazione dell'istituto comportava comunque la celebrazione di tutto, o parte, del dibattimento, non disponendosi all'inizio del processo di nulla su cui fondare il giudizio di tenuità. Ciò fatta salva l'eventuale accordo delle parti sulla preliminare produzione di atti al giudice.

Quanto alle novità introdotte con la legge 23 giugno 2017 n 102, nota come riforma Orlando, le valutazioni sono necessariamente condizionate dal limitato periodo di vigenza.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie ha trovato applicazione limitatissima. La complessità della procedura e la necessaria compartecipazione della persona offesa ne hanno condizionato la diffusione.

Gli aumenti di pena per determinati delitti e la modifica dei termini di prescrizione non hanno avuto riflessi processuali immediati.

Le modifiche disposte dagli articoli 72 e seguenti concernono principalmente fasi diverse del procedimento. Quanto al dibattimento si segnala che il reclamo avverso ordinanza di archiviazione ha trovato una limitatissima applicazione.

Le norme sulla partecipazione a distanza al dibattimento introdotte dalla riforma in esame acquisivano efficacia ad un anno dalla pubblicazione, pertanto il 4 luglio 2018. Considerata la sospensione delle udienze per il periodo feriale, di fatto debbono ancora trovare applicazione. La portata della nuova disciplina è notevole, come notevoli potrebbero essere le ricadute sulla trattazione dei processi. Certamente un implemento dell'esame anche dei testi a distanza, con le dovute attrezzature tecniche, è auspicabile

Restano tuttavia non chiarite le modalità tecniche di attuazione e non sono stati forniti nuovi supporti tecnici adeguati alle nuove esigenze legislative.

Corte di Assise

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati avviati procedimenti di competenza della Corte di Assise. Un processo complesso per duplice omicidio si è concluso nell'ottobre 2017. Il suo svolgimento, pertanto, influenzava solo parzialmente il periodo in esame. Tuttavia il deposito della sentenza è avvenuto nel corso del 2018.

Quanto alla gestione in generale della Corte di Assise si segnalano le difficoltà incontrate per avviare e coordinare con gli enti territoriali del circondario le procedure per la formazione degli elenchi degli albi dei giudici popolari. Al

riguardo si segnala l'opportunità di avviare tempestivamente le prossime attività di aggiornamento, coordinandole tra i diversi uffici coinvolti.

Tribunale collegiale

Quanto al tribunale collegiale nell'ultimo anno (secondo semestre 2017 - primo semestre 2018) sono sopravvenuti 198 procedimenti; ne sono stati esauriti 80, con una pendenza al termine di detto periodo di 201 procedimenti. L'indice di ricambio è 0,40, ben distante dal pareggio.

Il dibattimento collegiale è il settore che, a livello gestionale, presenta attualmente le maggiori difficoltà. Il dato parrebbe contrastare con la stabilità e completezza dell'organico. Le ragioni di ciò vanno individuate nella circostanza che comunque il procedimento di Corte d'Assise ha impegnato l'ultimo semestre del 2017. Sono in corso di istruttoria avanzata tre procedimenti molto complessi per numero di imputati e di testimoni. Altri quattro procedimenti provengono ancora dai ruoli del Tribunale di Tolmezzo e sono di complessa soluzione in ragione della necessità di escutere numerosi testi di nazionalità straniera, anche extracomunitaria, per i quali sarà necessario ricorrere allo strumento della rogatoria internazionale.

Comunque, la maggiore difficoltà di gestione del collegio è rappresentata dal numero di formazioni collegiali venutesi a creare nel tempo, a seguito del succedersi dei giudici. Paradossalmente, la rotazione e l'integrazione dei posti vacanti ha avviato un numero di collegi superiore allo standard ottimale. Ne consegue che solo una volta terminata questa fase, stabilizzatasi la composizione dei collegi, il Tribunale collegiale potrà acquisire altri ritmi di definizione. La conclusione di tale fase è ragionevolmente individuabile nel secondo semestre del 2019, posto che sino ad allora il calendario di udienza è già stato disegnato. Si è cercato, nei limiti del possibile, di aumentare le udienze collegiali con corrispondente diminuzione delle udienze monocratiche. Non è possibile, invece,

aumentare il numero assoluto delle udienze, attesa l'indisponibilità di personale amministrativo e di struttura.

Tribunale monocratico

Quanto al tribunale monocratico nel medesimo periodo di tempo sono pervenuti 2.209 procedimenti. Ne sono stati esauriti 2.196. La pendenza complessiva al termine di detto periodo è di 1.885 procedimenti. L'indice di ricambio in questo caso è di 0,99. In sostanza di pareggio.

Nella precedente relazione non vi erano indicazioni numeriche. Si conferma l'omogeneità del numero di definizioni, a fronte di un calo delle sopravvenienze. Ciò giustifica il dato finale delle pendenze, inferiore alla soglia dei 2.000 procedimenti.

Resta molto limitato ed insignificante in termini assoluti il numero dei procedimenti definiti con applicazione concordata della pena.

Sono aumentati i procedimenti con persone sottoposte a misura cautelare. Non tanto i procedimenti con misure personali coercitive (custodia cautelare in carcere-arresti domiciliari), quanto i procedimenti con misure cautelari personali diverse (obbligo/divieto di dimora, divieto di avvicinamento), specie per violazioni degli articoli 572 e 612 bis codice penale.

Correlato a questo tema è il registrato aumento di procedimenti a trattazione prioritaria ai sensi dell'art. 132 bis norme attuazione c.p.p. e di procedimenti conseguenti a decreti di giudizio immediato (con soggetto sottoposto a misura cautelare).

Si segnala l'effetto negativo sulla gestione del dibattimento dei procedimenti per il reato di cui all'articolo 590 bis codice penale, lesioni gravi, aggravate da violazioni della normativa sulla circolazione stradale (anch'essi a trattazione prioritaria). La procedibilità d'ufficio ha determinato l'avvio di un numero considerevole di procedimenti, spesso complessi per l'impostazione tecnica dell'accusa, fondata su valutazioni consulenziali. Inutile sottolineare il conseguente aggravio dell'attività dibattimentale

Si segnala il costante aumento delle richieste di riesame di misure cautelari reali e delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Programmi smaltimento arretrati ultra triennali

Tenuto conto del riferimento temporale del 1 luglio 2018 si è ricostruita la pendenza dei procedimenti iscritti sino a tutto il 2014. Non si è tenuto conto dei procedimenti pervenuti in data successiva.

Collegio: pendenze ultratriennali al 1° luglio 2018:

2012 5 procedimenti

2014 15

2015 8

Totale 28 procedimenti

Nella segnalazione del 2016 (periodo 2007/2013) si indicavano 20 procedimenti. In quella successiva erano 24. Il dato, pertanto, è sostanzialmente stabile. Purtroppo non indica un miglioramento attese le difficoltà già espresse.

Monocratico: pendenze ultratriennali al 1° luglio 2018

2011 1 procedimento

2012 6 procedimenti

2013 14

2014 46

2015 31

Totale 98 procedimenti

Nella segnalazione del 2016 i procedimenti ultra triennali per le annualità dal 2010 al 2013 erano 66, mentre nella segnalazione 2017 erano 105. Quindi, si assiste per ora ad un seppur modesto decremento di pendenze sensibili, all'esito dei programmi di smaltimento di cui alla precedente relazione, *rebus sic stantibus*.

A tal ultimo proposito, va rammentato che nella programmazione delle udienze si è lasciata libera da fissazione di nuovi processi una settimana al mese, proprio al fine di consentire in detto periodo la trattazione/istruttoria di processi a priorità di

celebrazione (procedimenti con detenuti, procedimenti datati, 132 bis c.p.p.).

Si conferma inoltre l'incremento delle udienze collegiali nel bilancio complessivo delle udienze collegiali/monocratico. Non è possibile un aumento assoluto del numero di udienze per difficoltà di impiego del personale amministrativo, ridottosi progressivamente.

Si segnala il tema della stretta correlazione tra attività amministrativa ed attività giudiziaria, posto che il medesimo personale amministrativo deve provvedere non solo all'assistenza in udienza ed extra udienza del magistrato, ma anche alla definizione di tutte le complesse procedure amministrative, necessarie per la produzione concreta degli effetti del giudizio. L'attuale copertura amministrativa dell'organico ha consentito sino ad ora una definizione di procedimenti (sentenze), ma non è più in grado di garantire che detti provvedimenti trovino tutti celere attuazione. Da ciò la speranza di poter nuovamente disporre di sufficiente personale amministrativo.

Sezione GIP-GUP:

Nel corso del primo semestre del 2018 la Sezione GIP ha effettuato 85 convalide di arresti e fermi e ha provveduto all'emissione di circa 90 misure cautelari personali; le sentenze emesse nel periodo 1.1.2018 - 31.7.2018 sono state 561.

Come già rilevato nel 2017, si conferma anche nel presente anno che la riforma dei reati tributari di cui al d.lgs. 24.9.2015 n. 158 e al precedente d.lgs. 5.8.2015 n. 128, riducendo notevolmente l'area della rilevanza penale, ha determinato un vistoso decremento dei procedimenti e ha indotto per conseguenza la diminuzione delle richieste di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente, che in passato erano assai frequenti. In numero apprezzabile sono i provvedimenti di definizione (decreti di archiviazione) per non punibilità a norma dell'art. 1, legge 15.12.2014 n. 186 in materia di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*).

In materia di c.d. ecoreati (legge 22.5.2015 n. 68) si segnala in particolare la trattazione da parte del GIP di un complesso procedimento a carico di 38 indagati per i reati di cui all'art. 452 *bis* c.p., avente a oggetto l'impiego in attività agricole di sostanze vietate (neonicotinoidi); a tale procedimento è seguito un filone di ulteriori indagini a carico di numerosi indagati per fatti simili. Le definizioni dei procedimenti per contravvenzioni in materia ambientale a norma degli artt. 318-*bis* e ss., d.lgs. n. 152/2006 si sono verificate sinora in casi limitati.

La normativa in materia di messa alla prova di cui agli artt. 464-*bis* e ss. c.p.p. ha fatto registrare un numero significativo di ordinanze ammissive (62 nel periodo 1.7.2017 - 30.6.2018), sostanzialmente stabile rispetto al corrispondente periodo precedente, mentre di limitato effetto appare la normativa in materia di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p., vuoi per i limiti di pena edittale, vuoi per l'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato o indagato, vuoi per la pluralità delle condotte.

L'effetto dei provvedimenti legislativi di depenalizzazione (d.lgs. 15.1.2016 n. 7 e n. 8) continua a esplicitarsi soprattutto nella considerevole diminuzione delle richieste di decreti penali di condanna per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali di cui all'art. 2 comma 1-*bis*, legge n. 638/1983, ormai limitate ai soli infrequenti casi di superamento della soglia di punibilità di euro 10.000 annui ex art. 3 comma 6, d.lgs. n. 8/2016.

Stabile appare il numero dei procedimenti in corso per reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (artt. 589-*bis* e 590-*bis* c.p.), comportanti la necessità di accertamenti tecnici ricostruttivi delle modalità del sinistro e medico-legali, anche in ragione del diverso regime di procedibilità dei reati di cui agli artt. 590 e 590-*bis* c.p. Non infrequenti sono le richieste di incidente probatorio in tali ipotesi, aventi perlopiù a oggetto le perizie ricostruttive dei sinistri.

Contenuto è il numero dei procedimenti penali per gravi infortuni sul lavoro, mentre rilevante è il numero dei procedimenti per reati in materia di sicurezza del lavoro contemplati dal d.lgs. n. 81/2008, che nella maggior parte dei casi vengono definiti mediante le procedure estintive di cui agli artt. 20 e ss., d.lgs. n. 758/1994.

L'anno in corso, così come il precedente, ha visto sinora un numero limitato di arresti in flagranza per il reato di cui all'art. 12, d.lgs. 25.7.1998 n. 286, ma la recente riapertura della c.d. rotta balcanica occidentale fa temere una ripresa delle condotte delittuose di favoreggiamento dell'introduzione in Italia di soggetti privi del titolo di ingresso e di permanenza nel territorio nazionale.

Si rileva costantemente un significativo numero di arresti in flagranza, di richieste di misure cautelari e di richieste di riti alternativi per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento al trasporto e alla cessione di sostanze di tipo *hashish* e *marijuana*, all'introduzione in Italia dall'estero di stupefacenti di tipo cocaina ed eroina, in ripetuti casi mediante ingestione di ovuli anche in quantitativi elevati, e ad altre attività di spaccio di varia consistenza e ampiezza.

Permangono assai numerosi, e in costante incremento negli ultimi anni, i procedimenti e le correlative richieste di misure cautelari personali, trattate con particolare urgenza, per i reati di cui agli artt. 572 e 612 *bis* c.p., non di rado commessi in ambiti contraddistinti da situazioni di disagio socio-economico, da problematiche psichiatriche o comportamentali, da abusi di alcolici e sostanze stupefacenti. In numero tendenzialmente stabile sono i procedimenti per le fattispecie di reato di cui agli artt. 609 *bis* e ss. c.p. Frequenti sono gli incidenti probatori per l'assunzione con modalità protette delle testimonianze di persone offese minorenni o maggiorenni in condizione di vulnerabilità.

Gli altri principali reati contro la persona risultano stabili (omicidi consumati e tentati, lesioni personali gravi e gravissime, risse).

Stabili sono altresì i procedimenti in materia di reati fallimentari, contro la Pubblica Amministrazione e contro la fede pubblica. Quanto ai primi, si segnala per particolare complessità il procedimento, attualmente in fase di udienza preliminare, per il c.d. "crac Coopca", relativo allo stato di insolvenza e alla liquidazione di una nota cooperativa di consumo operante in ambito sovraregionale, a carico di 16 imputati e con la costituzione di circa 90 parti civili.

Di rilievo, per la complessità delle indagini e per il numero degli indagati o imputati, sono alcuni procedimenti in corso per i reati di cui agli artt. 416 c.p., 40 e 49 d.lgs. n. 504/95, riguardanti traffici organizzati di prodotti energetici, miscelati clandestinamente e immessi in consumo in evasione di accisa e IVA. Si verificano casi di violazioni alla normativa in materia di caccia, oggetto di particolare vigilanza da parte delle forze dell'ordine al fine di tutelare il ricco patrimonio faunistico del territorio. Appaiono stabili i procedimenti per traffico illecito di animali da compagnia dall'estero, in particolare di cuccioli di cani di razza, che danno luogo a sequestri preventivi e ai conseguenti provvedimenti di affidamento degli animali a soggetti idonei, e per i reati di cui agli artt. 544 *bis* e *ter* c.p.

Sempre elevato si mantiene il numero complessivo dei procedimenti per reati contro il patrimonio, quali furto, rapina, ricettazione, riciclaggio, truffa (anche con strumenti informatici), appropriazione indebita, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, usura (perlopiù bancaria), estorsione. Si segnalano ricorrenti i procedimenti a carico di gruppi, anche numerosi, di indagati dediti alla commissione organizzata e seriale di furti di pannelli fotovoltaici, cavi di rame, veicoli industriali, nonché di furti ai danni di abitazioni private, distributori di carburante e aziende, nell'ambito dei quali sono state disposte o richieste numerose misure cautelari personali e mandati d'arresto

europei. Sono pendenti alcuni procedimenti per il reato di autoriciclaggio previsto dall'art. 648-ter.1 c.p.

Di rilievo sono anche alcuni recenti procedimenti con applicazione di misure cautelari personali e reali per reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione commessi all'interno di centri massaggi siti in varie località della Provincia di Udine.

Elevato si mantiene il numero dei procedimenti per il reato di guida in stato d'ebbrezza previsto dall'art. 186 comma 2 c.d.s., il quale rappresenta la percentuale più consistente dei decreti penali di condanna emessi dall'Ufficio, unitamente alla contravvenzione di violazione del foglio di via obbligatoria di cui all'art. 76 comma 3, d.lgs. n. 159/2011.

In numero limitato e generalmente di non cospicua gravità risultano le contravvenzioni in materia urbanistica ed edilizia.

In diminuzione risultano le rogatorie internazionali (13 nel periodo 1.7.2017 - 30.6.2018). Nel medesimo periodo gli interrogatori di garanzia per rogatoria da altri Uffici GIP sono stati 38.

Situazione personale amministrativo - settore penale e civile 2018

Tornando alla situazione del personale, va ancora una volta denunciato con forza il continuo depauperamento del personale amministrativo per pensionamento e il conseguente disagio viene nel tempo avvertito in modo sempre più incisivo, in quanto il flusso di lavoro è costante, il numero e la qualità delle incombenze aumentano ed il numero di magistrati è elevato in rapporto al personale in servizio.

Alla data odierna, si segnala la scopertura del dirigente amministrativo, andato in quiescenza a febbraio 2018;

Su n. 125 unità di personale previste in pianta organica, sono in servizio solo n. 106 unità. Tenuto conto delle declaratorie dei profili professionali come previsto dai vigenti contratti, le maggiori e forti scoperture si registrano nelle figure professionali indispensabili per le cancellerie: infatti sono in servizio 5 direttori amministrativi sui 10 previsti (- 50%), n. 15

funzionari giudiziari sui 32 previsti (- 46%), non in servizio l'unico funzionario contabile previsto dalla pianta organica (- 100%), n. 30 assistenti giudiziari (8 assunti da gennaio 2018).

Dei n. 30 assistenti giudiziari ne sono in realtà effettivi n. 27: il primo assente dal 1° luglio in aspettativa per un anno e che molto probabilmente non riprenderà servizio, il secondo assente dal 3 settembre in aspettativa perché vincitore di un concorso presso il Ministero dell'Interno e che molto probabilmente non riprenderà servizio, il terzo in attesa di essere assegnato in via provvisoria ad altra sede ai sensi dell'art. 42 bis D lgs. 151/01. Incidono anche le assenze dell'elevato numero di dipendenti che usufruiscono dei benefici ai sensi della legge n. 104/1992, attualmente ben n. 21 su 106, di cui n. 1 anche per assistere due familiari: tre giorni o sei mensili di assenza di n. 21 dipendenti non possono che avere ripercussioni negative sull'andamento di tutto l'ufficio.

E' da evidenziare inoltre che notoriamente il personale degli uffici giudiziari, non essendo stata attuata una politica di *turn over*, ha un'età media abbastanza elevata.

Per quanto riguarda le udienze penali, nell'anno 2017 sono state celebrate n. 344 udienze GIP, con una durata media di 6 ore, e n. 588 udienze dibattimentali, con una durata media di 7 ore: questo dato da solo indica che il personale addetto all'assistenza all'udienza e successivi adempimenti dispone di ben ridotti spazi di tempo per dedicarsi ad altre attività funzionali.

Da precisare che, al fine di consentire allo stesso personale di dedicarsi con maggiore impegno alle altre attività assegnate (fra le quali quelle appunto post provvedimenti), con provvedimento del Presidente del Tribunale sono state emanate le direttive in ordine all'orario di conclusione delle udienze, in modo da evitare, ove possibile, che le stesse si protraggano nelle tarde ore pomeridiane. Per lo stesso motivo, per alcune udienze dibattimentali, nelle ore pomeridiane vengono assegnati, a turnazione, gli assistenti giudiziari delle altre cancellerie.

Critica la situazione anche nella cancelleria della volontaria giurisdizione, dove si registra un notevole afflusso di pubblico non professionista, in quanto, come noto, parzialmente in uso il PCT, ma allo stato non vi è la possibilità di adibire altro personale.

Per quanto riguarda le risorse materiali, non si registrano eccessive difficoltà, tenuto conto della situazione di crisi in cui versa il Paese, ma il vero grande problema rimane la scarsa assegnazione di fondi sia per il carburante che per la manutenzione delle autovetture, spesso ferme per mancanza di carburante o perché da riparare, nonostante siano stati adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di razionalizzare al massimo i consumi. Nonostante le segnalazioni effettuate nel corso degli anni, la situazione non è mai migliorata.

A seguito del passaggio delle competenze sulle spese di funzionamento dai Comuni al Ministero della Giustizia, è assolutamente necessaria la presenza di una figura tecnica. L'apporto dato dal Comune di Udine, con il quale è stata stipulata apposita convenzione, non si è rivelato sufficiente. Il pensionamento della dirigente che prima si occupava della situazione, non consente di poter procedere con una certa tranquillità nella gestione.

TRIBUNALE DI PORDENONE:

Nel periodo di riferimento, 01.07.2017/30.06.2018, nonostante la scopertura di due posti tabellari nel primo semestre (il posto del Presidente del Tribunale e di un giudice addetto) e di un posto nel secondo semestre, la sezione civile del Tribunale di Pordenone continua, come già avvenuto nel precedente periodo, a definire un numero di procedimenti contenzioni civili, aventi ad oggetto sia il civile ordinario (contratti, diritti reali, cautelari, decreti ingiuntivi), sia le materie specializzate (lavoro, famiglia, procedure ingiuntive, concorsuali ed esecutive). In particolare, le pendenze complessive del ruolo contenzioso civile sono passate

dalle n. 3116 del 30.6.2017 alle n. 2642 al 30.6.2018, con una diminuzione significativa di 474 procedimenti. Rilevante è la diminuzione dei procedimenti di cognizione ordinaria, con immediato riflesso sulla durata ragionevole dei processi, passata dalle 2122 pendenze al 30.06.2017 alle 1855 al 30.6.2018 con una diminuzione in termini assoluti di 266 procedimenti, nonché, la diminuzione delle pendenze nei settori del fallimentare e delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari. Unica eccezione di un certo rilievo la materia previdenziale, che risente del congedo parentale del magistrato assegnatario (sostituito provvisoriamente da altro magistrato dell'Ufficio) e della istituzione del posto di organico di giudice del lavoro, avvenuta con Delibera del CSM in data 13.12.2017.

Si segnala, inoltre, che i 493 procedimenti non contenziosi, pendenti al 30/6/2018, comprendono anche 247 procedimenti iscritti per la vigilanza del Giudice Tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni ex art. 337 c.c.

Tali procedimenti sono in corso di chiusura, previa verifica, da parte dei Giudici tutelari, dell'assenza della necessità di iniziative per la definizione prima del raggiungimento della maggiore età del minore.

La situazione evidenziata, non solo consente di rispettare, nella normalità dei casi, il termine massimo di durata triennale dei procedimenti, ma anche di ridurre progressivamente l'arretrato costituito da procedimenti con R.G. ultra triennale, nel rispetto dei programmi annualmente predisposti. La prospettiva per il 2019 è di confermare l'andamento in essere. Infatti, dopo un quadriennio caratterizzato da alto tasso di avvicendamento dei magistrati incaricati agli affari civili, nell'attualità la Sezione Civile è composta dal Presidente del Tribunale, dal Magistrato coordinatore che svolge anche le funzioni di giudice specializzato in materia di famiglia, da due magistrati togati cui sono assegnate le procedure concorsuali e le esecuzioni (mobiliari

e immobiliari), un giudice del lavoro e cinque giudici togati che si occupano di civile ordinario. Tale organico consentirà una maggiore distribuzione delle sopravvenienze e la progressiva riduzione del carico di lavoro di ciascun magistrato, con effetti ulteriormente positivi sui tempi di gestione dei procedimenti.

La Sezione utilizza inoltre quattro giudici onorari con funzioni di supplenza o con modesti ruoli in affiancamento (sfratti, udienza dell'esecuzione mobiliare, amministrazioni di sostegno).

Va tuttavia segnalato il consolidarsi del mutamento, verosimilmente strutturale, dell'oggetto dei procedimenti civili. In passato la materia contrattualistica ed extra contrattualistica era senz'altro largamente preponderante nel lavoro complessivo della Sezione. Da tempo, invece, le sopravvenienze del civile "ordinario" si riducono del 10% annuo, mentre i procedimenti "di famiglia" e di volontaria giurisdizione ormai costituiscono un oggetto tipico numericamente rilevante, almeno quanto il "civile ordinario".

Stabili le sopravvenienze in materia lavoro e previdenza come i procedimenti di sfratto, esecuzione mobiliare ed immobiliare, sintomi di una crisi economico/finanziaria non ancora superata.

Sintomatico che le sopravvenienze in materia di separazione, divorzio e regolamentazione dei figli naturali rappresentano il 45% circa degli affari civili contenziosi nel primo semestre 2018 (per quanto sia rilevante la percentuale di vicende definite con successiva "consensualizzazione") e che ancora rilevante risulta l'accesso al Tribunale per i procedimenti originariamente consensuali.

UFFICIO DEL PROCESSO

Con provvedimento presidenziale del 31 Gennaio 2017 è stato costituito l'Ufficio per il processo, per il settore civile.

L'Ufficio per il processo è un progetto di miglioramento del servizio giustizia, che attraverso la revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie,

consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari; è stato istituito con Decreto 1° ottobre 2015 - Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo - di attuazione dell'art. 50 del d.l. n. 90/2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2015. Consiste in una articolazione organizzativa dell'Ufficio Giudiziario a servizio delle attività giurisdizionali.

Circa la recente riforma della magistratura onoraria si osserva che la stessa troverà effettiva e piena esecuzione in tempi non brevi. Nell'attualità il Tribunale di Pordenone destina tre magistrati onorari alla funzione di Giudice di Pace, con competenze sia civili che penali. L'aumento di tali competenze previsto dalla novella legislativa imporrà l'assegnazione a tale funzione di un numero maggiore di onorari. Così pure l'attuazione dell'Ufficio del Processo richiederà la disponibilità di un numero significativo di magistrati onorari. Nell'attualità il Tribunale di Pordenone dispone di un numero limitato di magistrati onorari, necessariamente destinati, per via della ridotta disponibilità, a svolgere compiti di supplenza o gestire, in affiancamento, modesti ruoli civili che non richiedano l'elaborazione di procedimenti complessi.

Il Tribunale di Pordenone ospita in tirocinio sia giovani praticanti avvocati (per un anno) che neolaureati ex art. 73 (per diciotto mesi). L'ausilio che i tirocinanti offrono all'Ufficio, in particolare quando operano come assistenti del Giudice, ovvero inseriti nell'ufficio del processo, è veramente utile e significativo. I tirocinanti svolgono attività di cancelleria anche se esecutive e assistono i magistrati ordinari nella gestione quotidiana del ruolo, nella gestione delle udienze, nella predisposizione di schede riassuntive dei procedimenti, nelle ricerche giurisprudenziali, nell'elaborazione di bozze di provvedimenti con particolare riferimento alle decisioni maggiormente routinarie. Ne consegue un positivo ampliamento della produttività dell'ufficio e della tempestività nella gestione dei

fascicoli. Appare, tuttavia, riduttivo ritenere tali tirocinanti retribuiti con la mera formazione. La loro attività è del tutto comparabile a quella di un collaboratore amministrativo, sia sotto l'aspetto delle conoscenze e delle competenze, sia in relazione all'orario di lavoro intimamente connesso con l'attività delle cancellerie e con quella del Giudice cui sono normalmente assegnati. La necessità di garantire forme di ritorno economico per i tirocinanti non collegate all'indice ISEE familiare, in quanto il lavoro è reso da un giovane professionista e non risente delle possibilità della famiglia, ha condotto il Tribunale di Pordenone a stipulare un accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone e con Crédit Agricole FriulAdria che prevede l'erogazione da parte della banca di borse di studio per un ammontare complessivo di 8 mila euro per l'anno 2018, da ripartire in parti uguali ai partecipanti che avranno conseguito l'attestato di meritevole e proficuo svolgimento dello stage rilasciato dal Presidente del Tribunale.

GIUDICE TUTELARE - AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

In costante crescita le amministrazioni di sostegno con una sopravvenienza nel periodo di 623 procedure e una pendenza finale di 4190 procedure. Il settore richiede l'assegnazione di due giudici tutelari, che svolgono anche altre funzioni civili, e comporta un notevole impegno per la grande quantità di istanze spesso urgenti sia dei giudici che del personale di Cancelleria. In particolare, si evidenzia che il Tribunale di Pordenone, sin dall'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2004 n. 6 con l'introduzione del nuovo istituto giuridico dell' "amministrazione di sostegno", ha adottato un modello organizzativo in grado di far fronte, data l'estesa latitudine applicativa della nuova normativa, al trend di crescita della "domanda" di amministrazioni di sostegno, senza gravare sulle esili e già fortemente "stressate" strutture della cancelleria del giudice tutelare (code degli utenti agli sportelli, con disagi per essi, ma anche una rilevante distrazione di attività lavorativa degli operatori dal

pur molto oneroso back office) e facendo ricorso al coinvolgimento delle risorse umane del volontariato.

Il modello organizzativo adottato presso il Tribunale di Pordenone prevede una "rete territoriale degli sportelli", che copre tutto il circondario del Tribunale, e l'istituzione di "albi locali" degli amministratori di sostegno, ed è frutto di una spinta sinergica, autenticamente "di squadra", che rispecchia e realizza una precisa filosofia d'intervento: l'integrazione delle competenze e delle volontà del "pubblico" (Stato/Enti locali) e del "privato sociale" (volontariato); senza nessuna, peraltro nemmeno legalmente possibile, abdicazione ovvero delega impropria di funzioni, giudiziarie ed amministrative, pubbliche; senza nessuna supplenza improvvisata e precaria. In particolare, a partire dal 2007 sono state sottoscritte con i Comuni capofila degli ambiti socio-assistenziali, ora U.T.I, del territorio provinciale e successivamente con tutti i Comuni del Portogruarese, convenzioni per la gestione di sportelli, gestiti da associazioni di volontariato, con le seguenti finalità: fornire all'utenza informazioni utili per l'inoltro dei ricorsi per l'amministrazione di sostegno, supportare gli amministratori di sostegno, familiari o volontari nella gestione amministrativa della procedura, collaborare con la cancelleria per la standardizzazione delle procedure, e l'inoltro di ricorsi e rendiconti. Questo modello di sussidiarietà e di collaborazione tra volontariato, Ambito socio-assistenziali dei Comuni e Tribunale è stato recepito anche dalla normativa regionale (legge regionale FVG n. 19 del 16 novembre 2010) che, con apposito regolamento, ha inteso dare piena attuazione all'istituto della amministrazione di sostegno, finanziando anche personale dipendente delle associazioni che gestiscono gli sportelli. Tale personale (5 addetti per gli 11 sportelli presenti nel territorio) ha il compito di fare da collettore dei ricorsi e delle istanze presso gli sportelli e di recapitarli in Cancelleria, predisponendo, su delega delle parti istanti, le copie dei decreti del Giudice e di comunicarli alle stesse.

Gli sportelli sono operativi in ognuno degli UTI della Provincia di Pordenone e presso il Comune di Portogruaro e sono gestiti da personale volontario, con piena soddisfazione delle esigenze informative e di assistenza dell'utenza (in particolare degli AdS) e uno stretto e quotidiano contatto operativo con la Cancelleria del giudice tutelare; per ripartizione interna dei compiti, un Giudice tutelare ne ha la responsabilità, primaria e diretta, d'indirizzo e di controllo.

Un ulteriore "salto di qualità" nella strutturazione del servizio è in fase progettuale di sperimentazione e riguarda la previsione della possibilità di utilizzare, per le udienze di audizione dei beneficiari, lo strumento della video conferenza e l'implementazione anche per le procedure di amministrazione di sostegno del PCT.

SETTORE PENALE

Sopravvenienze: sono sopravvenuti 1100 procedimenti monocratici in luogo dei precedenti 995. L'aumento costituisce un indice tendenziale connotante tutto il settore penale a fronte del lavoro svolto dalla Procura ormai a pieno organico. Ed infatti anche in ambito collegiale risultano 48 sopravvenienze, a fronte delle pregresse 46 ma, soprattutto, appare con evidenza con riferimento al Tribunale per il riesame sempre attestatosi sulla quarantina di procedimenti, addirittura in calo (31) la pregressa annualità, che, viceversa, nel periodo in esame sono più che raddoppiati attestandosi a 91 procedure.

Pendenze: quanto al monocratico si riscontrano 841 (791 il dato precedente) procedimenti pendenti mentre in ambito collegiale il numero ammonta a 62 (50 nella pregressa annualità).

Esauriti: Monocratico 1051 (1152 nell'anno precedente) - Collegiale 36 (31 nel 2016-17).

Con riferimento alla durata media dei processi penali, rispetto al 2017 si è rilevato un leggero aumento per i processi attribuiti al Collegio (gg. 380 in luogo di 365), mentre persiste il trend

positivo riscontrato nella durata media concernente il Giudice Monocratico, con gg. 322, in luogo dei precedenti 337, con tendenza confermata anche per questa annualità al contenimento entro l'anno dei tempi di definizione. Sul punto, tuttavia, va annotato come risultino pendenze datate nel tempo relative a procedimenti sospesi o perché a carico di irreperibili (26) o perché afferenti richieste di messa alla prova (98).

Va ulteriormente osservato sul punto come la sezione abbia dovuto affrontare gli inevitabili disguidi derivanti dal passaggio al dibattimento di due Giudici svolgenti funzioni GIP-GUP, con le inevitabili incompatibilità e, soprattutto, soffra della scopertura di due posti, a cui si è cercato di ovviare avvalendosi del contributo del G.O. e delle udienze in affiancamento dal medesimo svolte.

Circa le sentenze di non doversi procedere per prescrizione del reato, nel periodo in osservazione nessuna pronuncia risulta per il Collegio, mentre per il Tribunale Monocratico se ne sono registrate soltanto 11.

Per quanto attiene all'incidenza dei riti alternativi si conferma la tendenziale crescita del ricorso ai riti alternativi, in ambito monocratico, limitatamente alle applicazioni della pena 136 (erano 125) mentre si registra un calo di giudizi abbreviati (70 a fronte di 85).

In ordine infine alla ragionevole durata dei processi si rileva che, rispetto alla pregressa annualità (la quale aveva registrato 3 processi collegiali e 119 monocratici protrattisi oltre i 2 anni), per quanto riguarda il Tribunale Monocratico nel periodo in considerazione i procedimenti sforanti i 24 mesi si sono ridotti a 96, quelli collegiali a 2. In merito, tuttavia, valgono i rilievi relativamente alla complessità di alcuni procedimenti collegiali e alla sospensione di molti processi, sia collegiali che monocratici, determinata da irreperibilità e, quanto ai secondi, al tempo necessario per l'espletamento della messa alla prova.

Va sottolineato come le descritte scoperture e il lavoro smaltito dalla Procura a pieno carico, malgrado gli sforzi del Presidente

di sezione e dei Collegi nonché il supporto della Magistratura Onoraria, non abbiano permesso di mantenere il *trend* volto a garantire, fra richiesta di fissazione di udienza da parte della Procura e data della prima comparizione avanti il Giudice, un tempo di 4-5 mesi, purtroppo raddoppiatosi.

Allo stato dunque la sezione penale fronteggia ancora la situazione, ma la mancanza di copertura dei posti potrebbe determinare situazioni di criticità. In particolare non si registrano sentenze depositate fuori termine, se non di 1-2 gg frutto di errori di calcolo, né scarcerazioni tardive. In punto persone sottoposte a misure cautelari personali va tuttavia sottolineato lo scarso ricorso al cd braccialetto elettronico sia per difficoltà a monte, precludenti il ricorso agli aadd, per assenza di fissa dimora o domicilio nel territorio dello Stato, sia per difficoltà di reperimento di tali strumentazioni.

Pienamente operativo è il SICP del quale, tuttavia, si sono riscontrate alcune criticità, quali l'inattendibilità dei dati estratti dalle statistiche elaborate da consolle, già segnalata (duplicazione e addirittura triplicazione dei procedimenti), con ricadute sul controllo dei carichi e la loro equa distribuzione.

UFFICIO GIP/GUP

Nel periodo in questione sono mutati tutti i Giudici che compongono l'Ufficio.

L'Ufficio nel periodo in osservazione si è trovato ad affrontare un rilevante incremento del carico di lavoro proveniente dalla locale Procura della Repubblica.

Infatti, con riferimento ai procedimenti a carico di soggetti noti le sopravvenienze sono passate da 3.916 dell'anno precedente a 6.291 nel periodo in questione, con un incremento quindi di ben 2.375 sopravvenienze pari al 60,64 % in più rispetto all'anno precedente.

I procedimenti a carico di soggetti noti che sono stati esauriti sono passati da 3884 nell'anno precedente a 4.996 nel periodo in

valutazione, con un incremento di 1.112 esauriti (pari al 28,63 % in più rispetto al passato).

I procedimenti pendenti, nonostante l'incremento di produttività, sono aumentati, passando da 811 nell'anno precedente a 2106 nel periodo in questione e quindi con un incremento di 1.295 procedimenti pari al 159,67 % in più.

Le sentenze complessivamente emesse sia dal GIP che dal GUP sono passate dalle 400 del periodo precedente alle 435 del periodo in questione, con un incremento quindi dell'8,75 % rispetto al periodo precedente.

I Decreti che dispongono il giudizio emessi dal GUP sono passati da 111 nel periodo precedente a 136 nel periodo in valutazione, con un incremento quindi di 25 Decreti pari al 22,52 %.

I Decreti Penali emessi sono passati da 851 nel periodo precedente a 954 emessi nel periodo in questione, con un incremento di 103 Decreti pari al 12,10 % in più rispetto al periodo precedente.

La maggior parte delle pendenze si riferisce a procedimenti con richiesta di archiviazione che, dovendosi procedere ad una scelta in tema di priorità nella trattazione, si è deciso di trattare con minor urgenza, salvi i casi di segnalata o rilevata opposizione alla richiesta di archiviazione da parte delle persone offese.

Inoltre si segnala che, a causa della carenza di personale di Cancelleria che ha interessato l'Ufficio nel periodo di riferimento (una persona in malattia quasi tutto il periodo ed altre due per alcuni mesi), vi è un cospicuo numero di procedimenti con richiesta di emissione di Decreto Penale di Condanna visti dai singoli Giudici e passati alla Cancelleria per battitura del Decreto ed emissione i quali risultano fermi: per ovviare a questo problema è stata richiesta al personale esterno alla Cancelleria GIP/GUP di dare la disponibilità alla battitura dei Decreti Penali nelle ore di lavoro straordinario.

Nonostante da mesi i Giudici addetti fissino udienze con oltre 20 procedimenti per udienza, le fissazioni delle udienze (preliminari ed in camera di consiglio) avvengono a distanza di molti mesi (attualmente vi sono udienze fissate già a marzo 2019 e vi sono

molti fascicoli con richieste di fissazione da evadere), avendo i Giudici i ruoli di udienza ormai intasati, ferma restando la necessità di prevedere comunque la trattazione dei processi urgenti con i detenuti o comunque con imputati sottoposti a misura cautelare personale.

Circa le misure cautelari personali e reali si osserva quanto segue: dalla lettura delle statistiche del SICP è stato rilevato dal magistrato coordinatore che risultavano numeri di molto inferiori a quelli effettivi e dunque il Dirigente dell'Ufficio ha chiesto alla Cancelleria di rifare i conteggi e da nota 17.9.2018 del Direttore Amministrativo risulta che nel periodo in oggetto questo Ufficio ha emesso 160 provvedimenti cautelari personali a seguito di richiesta del PM (ivi compresi quelli a seguito di richiesta di convalida di fermo o arresto), 39 dei quali non risultavano dal SICP (si noti che il dato predetto dei 160 provvedimenti collima quasi con quello che risulta dal Registro cartaceo istituito dal Giudice Coordinatore per la distribuzione del lavoro tra i Giudici, nel quale nel periodo in questione risultano esservi state 162 richieste di applicazione di misura cautelare da parte del PM, comprese quelle a seguito di convalida di arresto o fermo).

In ogni caso risulta che le richieste di emissione di decreto di sequestro preventivo da parte della Procura sono passate da 39 a 106 negli ultimi due anni, il che implica ovviamente un incremento di lavoro da parte di questo Ufficio (si tenga presente che il SICP rileva solo i decreti emessi e non i rigetti delle richieste del PM, nonostante che un rigetto è a volte più oneroso da motivare rispetto ad un provvedimento di accoglimento).

Per il settore penale si deve rilevare il costante incremento della quantità di lavoro

Le risorse tecnologiche dell'Ufficio sono assolutamente insufficienti; mancano PDL per i nuovi assunti, portatili per i Giudici e ancora scanner per molte postazione sia di magistrati che di personale amministrativo. L'assistenza "ministeriale" tramite apertura di ticket si conferma inadeguata in termini di

tempestività e spesso di efficacia della risposta; il tempo medio per gli interventi richiesti continua ad essere elevato; la mancanza di un'assistenza continuativa rende impossibile ottenere una risposta sufficientemente agile in relazione alle richieste derivanti da malfunzionamenti o necessità di indicazioni operative che le novità del PCT e del software connesso quotidianamente propongono e crea negli operatori, a partire dai magistrati, inevitabile difficoltà ad un più completo impiego degli strumenti connessi. Solo la presenza in sede di un tecnico INSIEL e di un assistente CISIA ha reso possibile e competitiva la gestione informatica del Tribunale, assicurando tempestività e qualità degli interventi; un privilegio possibile in quanto le macchine non erano ancora migrate nella ADN, nazionale, operazione attualmente in via di completamento e per la quale ci si augura non ci siano contraccolpi sulla efficienza del sistema. Anche perché il Tribunale di Pordenone è attualmente classificato come ufficio con presidio tecnico non fisso, pertanto il tecnico informatico addetto alla assistenza è presente in sede una volta alla settimana ed in quel giorno si divide tra gli uffici del Giudice di Pace, della Procura e del Tribunale.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

La pianta organica del personale in servizio presso il Tribunale di Pordenone, sicuramente sottodimensionata, è composta da 68 unità, di queste effettivamente presenti in servizio sono 51. Con una scopertura pari al 25%.

Tabella riassuntiva della Composizione della pianta organica del personale amministrativo

<i>Qualifica</i>	<i>Previsti</i>	<i>in Presenti</i>	<i>Posti vacanti</i>
Direttori	3	2	1
Ammi.			
Funzionari	16	9*	7
Giuda.			
Cancellieri	12	9	3
Assistenti	19	18	1
Giud.			
Operatori	7	7	0
Giud.			
Conducenti	3	1	2
automezzi			
Ausiliari	8	5	3
Totale	68	51	17

Attenuata leggermente l'ulteriore difficoltà, conseguenza della carenza di personale, che è quella di garantire l'assistenza alle udienze penali. Le udienze sono state garantite con turnazione dal personale prevalentemente appartenente alla qualifica di assistente giudiziario e cancelliere indipendentemente dal settore di appartenenza. Molti sono gli esoneri per motivi di salute, probabilmente ciò è da collegarsi alla elevata età media del personale in servizio. La situazione viene monitorata dal controllo del medico competente.

La carenza di personale che inevitabilmente avrà ripercussioni sulla organizzazione dei servizi nel prossimo anno è quella relativa alla figura del funzionario giudiziario e del direttore. Pur avendo con l'applicazione della rimodulazione dei profili sottratto i funzionari dall'incombente dell'udienza penale, ne resteranno in servizio veramente pochi, ed il pensionamento prossimo di tre unità incrementerà ulteriormente l'attuale scopertura nel profilo già del 50%.

Molti sono gli adempimenti che sono afferenti alla sola professionalità del funzionario, dagli asseveramenti al ricevimento degli atti in materia di successioni, atti notori, liquidazioni spese, assunzione della figura di RUP nei contratti, validazione schede per il casellario, formule esecutive, redazione inventari in materia successoria, certificazioni, ecc. Si teme pertanto l'impossibilità di arginare la ripercussione immediata della predetta carenza sui tempi di evasione delle istanze dei cittadini e dell'utenza definibile "debole" e di conseguenza di tutte le altre attività.

Le ripercussioni della carenza delle figure professionali apicali si nota già nella difficoltà che questa dirigenza ha, pur avendo creato idonei strumenti di condivisione e formazione, nella circolazione delle novità legislative ed organizzative, relativamente alla attività che nella organizzazione dovrebbero essere curate dai direttori e dai funzionari.

Il lavoro delle cancellerie è strettamente legato alla giurisdizione e agli obiettivi per questa fissati: impatta per tanto sul lavoro del personale amministrativo, la quantità di udienze fissate, il rapporto tra numero di addetti amministrativi e numero di magistrati, il programmato piano di smaltimento dell'arretrato civile, la cui operatività, nella pianificazione effettuata dal Capo dell'ufficio, può implicare, ad esempio anticipazioni e differimenti di udienza, con relative comunicazioni, modifiche dei ruoli, con relative annotazioni, adempimenti che l'informatica e la visibilità esterna dei registri, definisce come immediati o comunque tempestivi.

Nell'ottica di trovare nuove strategie di supporto alla giurisdizione si è sperimentata l'attuazione del modello organizzativo proposto con l'Ufficio del Processo, progetto ritenuto di miglioramento del servizio giustizia, in quanto attraverso la revisione dei moduli organizzativi propone un modello più duttile e di affiancamento alla attività del giudice; l'ufficio per il processo ha di fatto ha inciso poco sulla organizzazione della cancelleria civile perché per le carenze

sopra evidenziate, si è potuto contare più che sull'apporto dedicato del personale di cancelleria su quello di GOT e tirocinanti, con eccezione del contenzioso di lavoro dove un operatore è stato individuato per l'assistenza al giudice nella verbalizzazione su consolle.

Incide sul lavoro delle cancellerie la non piena operatività del PCT ostacolata da indirizzi che nel tempo hanno impattato negativamente sulla sua evoluzione come il rilascio delle copie conformi di provvedimenti esecutivi su cui apporre la formula, la modalità di riscontro del pagamento del contributo unificato (obbligatorietà del deposito fisico delle marche a fronte della scansione depositata telematicamente che ben si può risolvere con l'obbligatorietà del versamento telematico); inoltre, occorrerebbe, in via generale, individuare soluzioni alla problematica del deposito dell'atto introduttivo in forma cartacea.

Sotto questi profili si evidenzia che il lavoro del personale delle cancellerie civili incontra difficoltà nella gestione del doppio binario - cartaceo e telematico - con riferimento alla gestione del *front office* e delle stampe e delle scannerizzazioni di atti.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE - SETTORE CIVILE

Prospetti statistici relativi al periodo 01.07.2017/30.06.2018

Pendenti al 30.06.2017	Sopravvenuti	Definiti con sentenza	Definiti con Decreto Ingiuntivo	Definiti in altro modo	Total esauriti	Fascicoli trattati in udienza	Pendenti al 30.06.2018
1161	2648	688	1711	274	2673	2855	1136
Procedimenti			MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI				
			Sopravvenuti nel periodo		Esauriti nel periodo		
Cause relative a beni mobili			261		259		
Risarcimento danni circolazione veicoli e natanti			129		162		
Opposizione a Decreti Ingiuntivi			80		75		
Altri procedimenti di cognizione ordinaria			47		32		
Opposizione alle sanzioni amministrative			440		310		
Procedimenti monitori			1971		1711		
Ricorsi ai sensi art.13 d.l.vo 286 del 25.07.1998			18		21		

L'andamento generale della produttività dell'Ufficio nel settore civile si conferma positivo, poiché, a fronte di 2648 procedimenti sopravvenuti nel periodo, ne risultano definiti 2673, portando la pendenza dai 1161 procedimenti a 1136 pendenti al 30.6.2018.

Si rileva che presso l'Ufficio del Giudice di pace di Pordenone pendono 54 procedimenti ultratriennali.

Tale situazione ha consigliato di stabilire criteri di "smaltimento arretrato" onde perseguire l'obiettivo di contenere i tempi di definizione dei procedimenti, mediante una segnalazione di modifica della proposta tabellare 2015/2017, prorogata sino al 31 luglio 2018, effettuata da questo Presidente il 14.2.2018.

Con il provvedimento suindicato si è stabilito di prevedere per l'anno 2018 l'aumento del 10% del numero complessivo di

provvedimenti a definizione di controversie civili rispetto all'anno solare 2017; di disporre, per ogni magistrato, che i procedimenti aventi RG 2013 e precedenti godano di un canale "super preferenziale" dovendosi pervenire alla definizione degli stessi entro il primo semestre 2018; di disporre, per ogni magistrato, che i procedimenti aventi RG 2014 godano di un canale preferenziale, dovendosi pervenire, in linea di massima, alla loro definizione entro il secondo semestre 2018; di prevedere che le udienze, per i procedimenti con RG 2013 e precedenti siano anticipate al primo trimestre 2018 e che nel caso di ulteriori adempimenti si provveda con udienze a scadenza settimanale, mentre l'udienza di PC dovrà essere fissata entro un mese dal termine dell'istruttoria; di prevedere che le udienze, per i procedimenti con RG 2014 siano anticipate al terzo trimestre 2018 e che nel caso di ulteriori adempimenti si provveda con udienze a scadenza settimanale, mentre l'udienza di PC dovrà essere fissata entro un mese dal termine dell'istruttoria; di prevedere che i magistrati, al fine di rispettare il predetto calendario per i procedimenti con RG 2014 e precedenti, pospongano, eventualmente e se necessario, le udienze relative ad adempimenti ovvero PC per i procedimenti aventi RG 2017 e 2018; di disporre che non siano differiti i procedimenti aventi RG 2015, in quanto costituiranno necessariamente l'obiettivo principale del programma di smaltimento arretrati 2019.

SETTORE PENALE

Procedimenti in dibattimento.

Sopravvenienze: sono sopravvenuti 270 procedimenti.

Pendenze: si riscontrano 296 procedimenti pendenti, rispetto ai precedenti 373, con un aumento dei procedimenti definiti pari a 77 procedimenti. Il numero delle udienze è pari a 82 udienze. Mentre, la durata media dei procedimenti definiti son sentenza è pari a 532 gg, e quella dei procedimenti definiti in altro modo è pari a 278 gg, con durata complessiva di gg. 378.

Procedimenti al Registro noti.

Sopravvenienze: sono sopravvenuti 549 procedimenti.

Pendenze: si riscontrano 207 procedimenti pendenti, rispetto ai precedenti 389, con un aumento dei procedimenti definiti pari a 182 procedimenti. La durata media complessiva dei procedimenti è di gg. 148.

Procedimenti al Registro ignoti.

Sopravvenienze: sono sopravvenuti 164 procedimenti.

Pendenze: si riscontrano 66 procedimenti pendenti, rispetto ai precedenti 2, con procedimenti definiti pari a 100 procedimenti.

§§§

TRIBUNALE DI GORIZIA

Con riguardo al settore civile, l'andamento della giustizia in questo Tribunale nel periodo di riferimento (1.7.2017/30.06.2018) presenta per il quarto anno consecutivo un sensibile miglioramento, come mostrano i risultati conseguiti documentati dai dati statistici.

Si continua a registrare, infatti, una riduzione delle pendenze dei procedimenti con cognizione ordinaria, passate da n. 1032 a n. 954 e, dato ancor più rilevante, delle pendenze ultratriennali, passate da n. 146 a n. 92.

Una riduzione delle pendenze si continua ad avere anche nelle cause di lavoro, passate da n. 340 a n. 213, delle quali non si registra alcuna pendenza ultratriennale.

Con riguardo alle procedure fallimentari si registra una riduzione delle pendenze più contenuta rispetto a quella degli anni precedenti: 131 rispetto alle 139 dell'anno precedente.

Molto più ampia, invece, è la riduzione che continua ad aversi per il quarto anno consecutivo nelle pendenze delle procedure esecutive immobiliari passate da 264 a 210.

Con riguardo al settore penale dibattimentale si registra una inversione di tendenza rispetto a quella degli anni precedenti. Il numero dei procedimenti pendenti è, infatti, passato da 1222 a 1587. L'incremento è dovuto esclusivamente al raddoppio, rispetto

agli anni precedenti, delle sopravvenienze, passate da n. 642 a n. 1146, essendo invece aumentato il numero dei procedimenti definiti, passati da n. 695 a n. 772. Si ritiene opportuno (ancora) segnalare che il numero delle sentenze di assoluzione a seguito di giudizio dibattimentale (335) supera quello delle sentenze di condanna (246).

Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti.

Nel periodo di riferimento gli effetti più significativi delle riforme legislative più recenti hanno riguardato nel settore civile la riduzione dei tempi delle procedure esecutive immobiliari (L. 83/2015) nelle fasi pre-vendita e vendita. Si tratta, del resto, di un giudizio comune confortato da risultanze empiriche compiute dal Servizio Struttura economica di Banca d'Italia e pubblicato in Questioni di Economia e Finanza n.448 luglio 2018.

Nel settore penale sono quattro gli interventi normativi che, nel corso degli anni 2016-2018, hanno contribuito ad una celere definizione, in termini assolutori, dei processi relativi ai reati oggetto degli interventi medesimi:

- 1) decreto legislativo 24.9.2015, n. 18, recante "Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario": con questo provvedimento normativo, che si inquadrava nel più ampio schema di riforma tributaria, così come richiesto dalla legge delega n. 23 del 2014, sono state innalzate le c.d. "soglie di punibilità" penale di numerosi reati fiscali, con la conseguenza che molti processi penali sono stati celermente chiusi (in un'unica udienza), con formula la assolutoria "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato";
- 2) decreto legislativo 15.01.2016, n. 7, recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di

illeciti con sanzioni pecuniarie civili": tale decreto legislativo ha provveduto ad abrogare alcune fattispecie penali, codicistiche ed extracodicistiche, con la conseguenza che i relativi processi sono stati celermente definiti (in un'unica udienza), con la formula assolutoria "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato";

- 3) decreto legislativo 15.1.2016, n. 8, recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67": tale decreto legislativo ha provveduto a depenalizzare numerose fattispecie penali, codicistiche ed extracodicistiche, qualificandole come meri illeciti amministrativi, con la conseguenza che i relativi processi sono stati celermente definiti (in un'unica udienza), con la formula assolutoria "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato";
- 4) decreto legislativo 10.4.2018, n. 36, recante "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17 della legge 23.6.2017, n. 103": con questo provvedimento è stata introdotta la procedibilità a querela della persona offesa per taluni reati prima procedibili anche d'ufficio, con la conseguenza che i processi instauratisi d'ufficio e in assenza della querela della persona offesa, sono stati celermente definiti (in un'unica udienza), con sentenza di non doversi procedere per mancanza di valida condizione di procedibilità dovuta a difetto di querela.

Si ritiene anzitutto di mettere in evidenza, benché già sottolineato nelle precedenti relazioni, che la pianta organica del Tribunale di Gorizia è sottodimensionata rispetto al carico di lavoro complessivo dell'Ufficio. Tale situazione è stata in più occasioni riconosciuta dal Consiglio Superiore della Magistratura: nella relazione del 14.1.2009, adottata all'esito di una ricognizione complessiva degli Uffici Giudiziari di Gorizia,

nella quale sottolineò "il permanere, nonostante l'elevata produttività dei Giudici, della situazione di sofferenza del Tribunale, destinata ad aggravarsi con le nuove delicate sopravvenienze, radicatasi negli anni per le carenze di organico (sia in astratto che in concreto) e per l'irrazionale rapporto tra dotazioni della Procura e del Tribunale in assenza di un radicale intervento sulla pianta organica del Tribunale". Nello stesso anno, con la deliberazione del 28.7.2009, nell'approvare la formazione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Gorizia per il triennio 2009/2011, il Consiglio Superiore della Magistratura ebbe a ribadire il proprio giudizio sulla gravità del problema delle carenze organiche del Tribunale di Gorizia e dispose la trasmissione della deliberazione stessa al Ministro della Giustizia, nuovamente "segnalando la necessità di una modifica delle piante organiche del Tribunale di Gorizia". Nella deliberazione, poi, del 30.7.2010, assunta nella pratica 19/PO/2010, il CSM mise ancora una volta in evidenza la grave situazione del Tribunale di Gorizia e - ancora una volta- dispose la trasmissione di copia della delibera al Ministro della Giustizia per quanto di competenza in tema di piante organiche.

L'insufficienza della pianta organica, ripetutamente messa in evidenza, come detto dal CSM è poi aggravata dall'ampio e continuo avvicendamento dei giudici. Negli ultimi otto anni, infatti, su un organico di dieci giudici c'è stato un avvicendamento di ventinove giudici come messo in evidenza nella Relazione ispettiva del Ministero dei Giustizia del 2013 (che segnala un avvicendamento di 17 magistrati dal 2008 al 2013) e dalla Relazione dell'indagine ispettiva Ministero dei Giustizia dell'aprile 2015 (che segnala un avvicendamento di 12 magistrati dal dicembre 2013 all'aprile 2015). Considerati gli scostamenti temporali tra le date di scopertura dei posti e quelli in cui questi vengono effettivamente coperti. (Gorizia risulta poco attrattiva sicché i posti di giudice vengono coperti quasi esclusivamente dai MOT che, dovendo completare il periodo di tirocinio, si insediano dopo un più lungo

tempo dall'assegnazione), capita ogni anno di non poter disporre per lunghi periodi di un'ampia percentuale dei giudici in organico.

Nell'anno di riferimento sono rimasti scoperti in periodi diversi quattro posti di giudice con perdita complessiva di 652 giorni lavorativi e sono stati assenti, a seguito di congedo per maternità e parentale, due giudici con perdita complessiva di 138 giorni lavorativi. L' assenza per maternità è stata fronteggiata con l'assegnazione del magistrato distrettuale disposto dal Presidente della Corte per tutto il periodo. In conclusione il Tribunale non ha potuto disporre di 790 giornate lavorative su 4380, come da organico, ed ha beneficiato di un apporto complessivo di 156 giorni con un deficit complessivo quindi di 634 giorni, pari al 14,47 %.

Ampie sono anche le scoperture di organico del personale amministrativo: a fronte di 38 unità risultano, infatti, scoperti 5 posti di funzionario, 1 di cancelliere, 1 di conducente di automezzi, 2 di ausiliario, pari al 23,68 %. Pertanto, non di rado, alcuni servizi non possono essere erogati in modo soddisfacente.

Punto di partenza al fine di assicurare la ragionevole durata del processo è stata la rigorosa applicazione del principio di proporzionalità che del principio costituzionale di ragionevole durata del processo è espressione. Il principio di proporzionalità viene inteso come impiego proporzionato delle risorse giudiziarie per pervenire ad una decisione entro un termine ragionevole, tenuto conto della necessità di riservare risorse ad altri processi attraverso un punto di equilibrio, cioè, tra la protezione degli interessi individuali coinvolti nella singola vicenda processuale e la protezione degli interessi collettivi alla gestione razionale dell'insieme dei processi. Trattare un processo secondo giustizia, invero, include, tra l'altro, trattare il processo in modo proporzionato alla sua importanza, alla complessità della questione che esso pone, attribuire ad esso una

quota appropriata delle risorse del sistema giudiziario, tenendo conto, come detto, della necessità di riservare le risorse anche agli altri processi.

Una necessaria rilettura, peraltro già in atto, dei principi costituzionali in tema di giustizia anche in chiave di efficienza, non solo di garanzia, impone al Giudice di evitare e di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del processo, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un'inutile dispendio di attività processuale e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo.

Con riguardo al **settore penale** l'applicazione del principio di proporzionalità è avvenuta anche attraverso la razionalizzazione degli accessi alla udienza dibattimentale sia con riguardo ai numeri sia con riguardo alla tipologia dei reati e dei procedimenti privilegiando i procedimenti in cui la data del commesso reato consenta una prognosi di definizione del processo che, anche in considerazione dei successivi gradi, scongiuri l'epilogo della prescrizione, evitando, laddove possibile, che la trattazione dei procedimenti di più recente iscrizione, ma riguardante reati destinati inevitabilmente a prescriversi, oltre a generare la diseconomia di una attività giudiziaria non seguita da una decisione di condanna o assoluzione per cui detta attività è concepita, possa compromettere la rapida definizione e la ragionevole durata dei procedimenti di più recente iscrizione. Inoltre, (anche) allo scopo di evitare diseconomie generate dalla ripetizione dell'attività istruttoria dovuta alla mancata definizione dei procedimenti penali in conseguenza dell'ampio e continuo avvicendamento dei giudici, è stata istituzionalizzata la trattazione dei procedimenti in sequenza invece che in parallelo con la calendarizzazione delle udienze e la fissazione di un timing di lavoro.

Con riguardo alle procedure esecutive immobiliari ed a quelle fallimentari, nelle quali si sono registrate, come s'è visto, le

riduzioni delle pendenze più elevate, è stato implementato il programma organizzativo già progettato e avviato nei due anni precedenti concretizzatosi nel supportare con la necessaria e determinante collaborazione degli ordini professionali, un adeguato percorso di socializzazione professionale dei professionisti chiamati a svolgere queste procedure, nel programmare e standardizzare gli atti integranti la loro attività con fissazione dei relativi tempi, nell'assiduo monitoraggio da parte del giudice della loro attività esecutiva.

Rilievi quanto al livello di attuazione del processo civile e penale telematico.

Con riguardo alla informatizzazione, sono informatizzati, per il settore penale, il dibattimento penale monocratico e collegiale SICIP, l'Ufficio GIP/GUP SICIP; per il settore civile, il contenzioso civile, la volontaria giurisdizione, le cause di lavoro e previdenza - SICID; le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e i fallimenti SIECIC; per il settore amministrativo le Spese di giustizia SIAMM e, per il protocollo informatico, Script@. In conclusione, l'Ufficio utilizza tutti i programmi ministeriali disponibili.

Con particolare riguardo, poi, al processo civile telematico e, in special modo, al sistema di comunicazione del processo, si fa presente che tutte le comunicazioni vengono trasmesse in via telematica; tutti i decreti ingiuntivi, sia in materia civile che in materia di lavoro, sono telematici. E' stato, poi, implementato il deposito degli atti e dei provvedimenti.

CAPITOLO 2.

L'organizzazione degli uffici: criticità e virtù.

§1 La situazione della Corte di Appello**PERSONALE AMMINISTRATIVO**

E' contemplato n. 1 posto funzione dirigenziale.

La dotazione organica del personale amministrativo prevista dal D.M 25 25.4.2013, invariata da diversi anni, è di 63 unità totali; il D.M. 14.2.2018 ha aumentato la pianta organica degli assistenti giudiziari portandola da n. 11 a n. 13 unità senza incidenza sulla dotazione organica complessiva.

Attualmente si presentano le seguenti coperture/scoperture:

- n. 1 dirigente amministrativo su n. 1 in pianta organica; posti vuoti: 0
- n. 2 direttori amministrativi su n. 3 in pianta organica; posti vuoti: 1
- n. 6 funzionari giudiziari su n. 14 in pianta organica; posti vuoti: 8
- n. 4 funzionari contabili su n. 4 in pianta organica; posti vuoti: 0. A breve si verificherà la scoperta di 1 posto
- n. 1 funzionario linguistico su n. 1 in pianta organica; posti vuoti:0
- n. 5 cancellieri su n. 6 in pianta organica; a breve si verificherà la scoperta di 1 posto
- n. 3 (di cui 1 distaccato stabilmente presso altro ufficio) contabili su 3 in pianta organica; di fatto 1 posto vuoto
- n. 11 assistenti giudiziari su n. 13 in pianta organica; a breve prenderà servizio una unità

- n. 10 operatori giudiziari (di cui uno applicato continuativamente ad altro ufficio) su n. 13 in pianta organica; 3 posti vuoti, di fatto 4
- n. 2 conducenti di automezzi su n. 2 in pianta organica; posti vuoti 0
- n. 6 ausiliari su n. 7 in pianta organica; posti vuoti 1

La pianta organica della Corte d'Appello è caratterizzata dalla previsione di due profili funzionali particolari, un **funzionario linguistico**, per le evidenti esigenze legate alla peculiare dislocazione territoriale di confine (peraltro lo stesso profilo presso la Procura Generale è coperto da due unità).

L'altro profilo è quello del **funzionario statistico** facente parte della pianta organica del Ministero, figura importante di supporto al monitoraggio dell'andamento dell'attività giudiziaria del Distretto.

Le più gravi scoperture della dotazione organica riguardano le figure apicali: è presente un solo **direttore** su tre, a causa della scoperta di un posto e della frequentissima assenza di un dipendente che ne ricopre la qualifica, fatto ancor più rilevante, impedendone la formazione professionale indirizzata al personale proveniente da altra amministrazione.

Nella qualifica del **funzionario giudiziario** i posti scoperti rispetto al precedente anno sono incrementati di n. 2 per un totale di n. 8 posti scoperti.

Dal primo novembre 2018 le dimissioni di **un funzionario contabile** hanno determinato la scoperta di n. 1 posto.

Il profilo dei **cancellieri**, al momento mancante di una sola unità, a breve mancherà di **due** unità.

La copertura della pianta organica relativa al profilo dei **contabili** è virtuale, per il distacco continuativo, ormai da anni, di **una** unità ad altro ufficio, mentre quella dell'**assistente giudiziario** è scoperta di due posti.

Gli **operatori mancanti** sono tre, a cui si aggiunge una unità applicata continuativamente ad altro ufficio e quindi complessivamente e di fatto ammontano a **quattro**, mentre manca un ausiliario.

Attualmente sono in servizio 4 **dipendenti regionali** messi a disposizione dell'Ufficio giudiziario in virtù del Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero della Giustizia e la Regione Friuli Venezia-Giulia, rinnovato e sottoscritto il 6 agosto 2015. Di queste unità, una è stata assegnata in via esclusiva all'Ufficio Magistrati referenti per la formazione e l'informatica, ufficio per il quale non è stata contemplata una dotazione organica specifica e per la quale contribuisce la Corte d'Appello con le proprie risorse per garantirne il funzionamento.

Costituiscono elementi di forte criticità i **pensionamenti** maturati a cavallo tra il 2017 e la fine del 2018 di: due funzionari giudiziari, un funzionario linguistico, due assistenti giudiziari, un operatore giudiziario, oltre alle dimissioni di un funzionario contabile.

Ulteriore incidenza negativa sull'organizzazione ha il numero dei beneficiari dei permessi ex **Legge n. 104/1992** che alla fine del primo semestre 2018 assommano a 9 unità - dato in leggera flessione rispetto alla precedente situazione, che vedeva in 11 unità i fruitori - gravando l'ufficio per un numero complessivo di **27** giornate mensili di assenza.

Anche il **part-time** volontario condiziona negativamente, in base alla diversa percentuale di fruizione, il numero reale delle giornate di presenza.

Ne godono le seguenti professionalità con le relative modalità di riduzione:

1 funzionario statistico	- 13.89%
1 funzionario contabile	- 4.17%
1 funzionario linguistico	- 8.34%
1 assistente giudiziario	- 52.77%
1 cancelliere	- 23.50%

1 contabile	- 4.81%
1 operatore giudiziario	- 12.88%
1 operatore giudiziario	- 16.67%
1 ausiliario	- 16.67%

Le descritte criticità non possono non influire sull'ottimale andamento dei servizi, cui deve sopperire il personale in servizio, spesso costretto a fare ricorso al lavoro straordinario per assicurare la funzionalità dell'ufficio. Deve inoltre essere adottata una modalità organizzativa che non settorializzi troppo le competenze, legando le risorse in via esclusiva a determinati servizi ma, al contrario, contemplare un utilizzo duttile del personale per intervenire laddove ve ne sia maggior necessità.

Nonostante l'immissione di giovane, anche se non giovanissima forza lavoro, al netto di questa, l'età media del personale è di 58 anni. Questo personale, nonostante l'elevato senso del dovere, rappresenta spesso una forza lavoro stanca ed usurata da ritmi di lavoro molto elevati, maggiormente incline alle malattie legate all'età e spesso coinvolta nel lavoro di cura di anziani genitori. Condizioni aggravate dalla difficoltà di tenere il passo delle numerose innovazioni tecnologiche e normative. Ciò nonostante, il personale contribuisce ad un'apprezzabile resa nei servizi, considerando anche, come sopra riportato, il rapporto numericamente svantaggioso tra il personale amministrativo e quello di magistratura la cui pianta è completa.

Va sottolineato che il personale amministrativo deve assicurare tutti i servizi facenti capo ad un ufficio giudiziario. Questi consistono non solo in quelli strettamente correlati all'esercizio della giurisdizione - cioè le attività funzionali precedenti e successive all'adozione dei provvedimenti giudiziari, l'assistenza all'udienza, gli adempimenti successivi all'adozione dei provvedimenti (redazione del foglio delle notizie, schede per il casellario, restituzione beni sequestrati, pagamenti spese di giustizia, riscossione crediti, etc.) - ma anche nelle numerose competenze amministrative facenti capo all'ufficio (gestione delle procedure per lo svolgimento degli esami di abilitazione alla

professione legale, quella relativa alle elezioni, attività di vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali, etc.).

Inoltre, vi è una larga fetta di attività costituita dalle complesse ed impegnative procedure necessarie per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati ad assicurare il funzionamento strutturale e logistico degli uffici (ad esempio, gestione calore, approvvigionamento idrico, fornitura di energia elettrica, servizio di pulizia, servizio di facchinaggio, manutenzione, pagamenti delle posizioni debitorie per le spese ordinarie, per citarne alcuni)

MAGISTRATI:

Pianta organica e relativa copertura:

- n. 1 Presidente: coperta
- n. 4 Presidenti di sezione: coperta
- n. 17 Consiglieri: coperta
- n. 5 giudici ausiliari (scoperta una posizione)
- n. 6 componenti privati sezione minorenni: coperta

1. Stato delle risorse:

Risorse materiali

L'attenta politica di gestione degli spazi praticata da oltre un decennio ha consentito di fronteggiare la pesante carenza degli ambienti di lavoro nel Palazzo, condiviso con altri cinque uffici, e di allocare comunque il personale, pur permanendo la precaria collocazione dei giudici ausiliari giunti nel 2016. Continuano a patire la carenza di spazi adeguati la Cancelleria Civile e quella Penale per la gran mole di fascicoli cartacei allocati, anche se la situazione è in corso di miglioramento per l'intervenuta

razionalizzazione della collocazione e movimentazione del materiale cartaceo.

Il mobilio esistente, per quanto ritenuto sufficientemente adeguato dal RSPP, dovrebbe essere integrato con qualche acquisto di studi e mobili di servizio.

L'ufficio sta utilizzando un certo numero di armadi rotanti elettrificati che hanno il pregio di compattare gli spazi di archiviazione, coerentemente alla normativa per la sicurezza sul posto di lavoro con riguardo alla corretta movimentazione dei carichi.

Il Palazzo, di proprietà demaniale e consegnato formalmente agli uffici giudiziari alla fine del 2017, risente inevitabilmente della vetustà dell'edificio i cui lavori, iniziati nel 1912, sono stati ultimati a metà degli anni '30. Inoltre, la carenza di risorse economiche, i vincoli imposti dalle esigenze di tutela del patrimonio storico-architettonico, la modalità di intervento da attuare attraverso il sistema del Manutentore Unico dell'Agenzia del Demanio, le condizioni in cui versava l'immobile antecedentemente al 1° settembre 2015, anno del trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle competenze relative alle spese di funzionamento, rendono parecchio impegnativa la sua manutenzione, oggetto in ogni caso di complesse procedure di gara d'appalto.

Nel 2017 la Corte ha acquisito a titolo gratuito dall'Autorità Portuale una porzione del Magazzino 60, per una superficie complessiva di 2.878 mq, sito nell'ambito del Porto Franco per la destinazione ad uso archivio, espandendo quindi gli spazi destinati a tale uso, ormai insufficienti, per gli uffici giudicanti del circondario.

2. Prassi organizzative per il più efficace funzionamento dell'ufficio

Continua l'ampia attenzione allo sviluppo dell'organizzazione ed al recupero dell'efficienza riservata negli ultimi anni dalla

dirigenza, con scelte che hanno dovuto necessariamente tener conto della progressiva ed allarmante scopertura della dotazione organica. Va segnalato peraltro che la cronica carenza di personale è stata solo in minima parte soddisfatta dalla recente immissione di personale neoassunto, che è servito soltanto a controbilanciare quello andato in quiescenza.

L'affidamento degli obiettivi al personale, avviato un po' in sordina dal 2015, si è rilevato una leva per orientare l'azione amministrativa. Il personale, coinvolto nella condivisione di progetti per realizzare aree di miglioramento, ha risposto positivamente. A partire da quest'anno 2019 verrà data attuazione al "Sistema di misurazione e valutazione della performance" varato con D.M. 10 maggio 2018 per tutto il personale non dirigente.

E' stato costituito l'**Ufficio per il Processo**, sia in ambito civile che in quello penale, con l'inserimento dei tirocinanti di cui all'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, con compiti di supporto all'attività giurisdizionale dei giudici.

E' in corso una **convenzione sottoscritta con l'Università di Trieste** per lo svolgimento di attività di tirocinio per gli studenti laureandi.

Per la gestione delle prove di **esame per l'abilitazione alla professione forense** e per la loro verbalizzazione viene utilizzato l'applicativo "Avvocati" rilasciato dal Ministero per la gestione della procedura.

Dopo una fase di progettazione e predisposizione del *data base*, di configurazione del programma e di formazione degli operatori, è stato poi avviato il **software di gestione delle presenze del personale** in uso alla Regione FVG e da essa messo a disposizione in virtù del Protocollo di collaborazione sottoscritto dal Ministero della Giustizia e dal Presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia.

3. Considerazioni

Il periodo a cavallo tra la fine del 2017 fino alla fine del primo semestre dell'anno 2018 è stato caratterizzato da una serie di attività impegnative e/o straordinarie che si sono sovrapposte al normale andamento dell'ufficio.

Infatti la Corte, come per ogni sessione, è stata interessata dall'organizzazione per lo svolgimento delle prove per la abilitazione all'esercizio della professione forense, con tutto ciò che significa in termini di organizzazione di spazi e personale, nonché di allestimento dei locali per lo svolgimento delle prove scritte e successivamente per le prove orali.

Durante il primo semestre 2018 l'ufficio di Corte, pressoché in coincidenza, si è occupato dell'attività relativa allo svolgimento delle operazioni connesse alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 e dell'ispezione ordinaria conclusasi a luglio.

L'attività elettorale ha comportato la messa a punto di una complessa macchina organizzativa che si è tradotta in una molteplicità di attività che vanno dall'organizzazione della logistica con allestimento dei locali dal punto di vista degli spazi, scaffalature, impianti rete dati ed elettici, al coordinamento del personale addetto alle attività amministrative, di verbalizzazione e materiali, e delle Forze dell'Ordine di supporto, all'invio della documentazione a Roma, etc.

Pressoché in parallelo è iniziata l'attività, della durata di qualche mese, di elaborazione di una molteplicità di dati richiesti dall'Ispettorato, caratterizzati da elevata complessità, difficoltà di reperimento per l'inesistenza di una preventiva esigenza di rilevazione e di conseguenti data base, dubbi interpretativi sulle modalità di estrazione.

Nonostante questa onerosa attività aggiuntiva, che ha richiesto un notevole impegno da parte di tutto il personale e si è sovrapposta alle attività ordinarie, l'ufficio non ha prodotto disfunzioni nei confronti dell'utenza.

Per il resto, l'Ufficio di Corte d'Appello di Trieste condivide larga parte delle difficoltà che penalizzano l'insieme del settore giustizia: tumultuosità e contraddittorietà del quadro normativo, scarsa prevedibilità dell'allocazione delle risorse finanziarie rispetto ai progetti di sviluppo intrapresi, ventennale mancanza di una politica di rinnovamento e riqualificazione delle risorse umane che, finalmente, ha visto un'inversione di rotta a partire dalla fine del 2017 con l'assunzione di nuove risorse.

Infatti, nel corso dell'anno 2018 nell'ufficio sono stati inseriti sei nuovi assistenti giudiziari, oltre ad un funzionario contabile giunto nel 2017, risorse che vanno a colmare i vuoti di organico verificatisi durante questi anni. Va rilevato che mediamente trattasi di personale giovane, selezionato in base a prove d'esame sulle materie di competenza, spesso con titolo di studio elevato o pregresse esperienze lavorative coerenti con l'inserimento presso gli uffici giudiziari.

Il trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari dai Comuni al Ministero della Giustizia dal 1° settembre 2015, ha generato un nuovo settore di competenza della Corte d'Appello e con esso ha comportato un incremento esponenziale delle attività nel settore contabile e delle procedure per le gare di appalto, che richiedono un elevato grado di specializzazione. Peraltro, mancano le figure tecniche (ingegneri, geometri, operai) di supporto all'individuazione, in questo campo, del fabbisogno degli uffici e per lo svolgimento delle gare d'appalto caratterizzate spesso da elevata tecnicità, o per sopperire con immediatezza agli interventi di manutenzione che sono all'ordine del giorno.

§2 L'attività contabile

UFFICIO CONTABILITÀ PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
FUNZIONARIO DELEGATO PRESIDENTE

L'Ufficio contabilità presso la Corte di Appello di Trieste si occupa della gestione contabile e fiscale di tutte le spese atte a garantire il funzionamento degli uffici giudiziari del distretto; opera in ottemperanza alle disposizioni normative sulla contabilità e finanza pubblica e alle vigenti norme in materia fiscale, occupandosi del riscontro contabile nell'ambito di due delle 4 fasi del regime giuridico della spesa: l'impegno e la liquidazione. L'impegno è la fase giuridica che fa sorgere per lo Stato l'obbligo di pagare una determinata somma. Con la fase della liquidazione, la spesa precedentemente impegnata, viene determinata nel suo preciso ammontare e viene individuata esattamente la persona del creditore; per liquidare la spesa, questo ufficio deve essere in possesso di tutta la documentazione che comprova il diritto acquisito dal creditore. Ad ogni macrotipologia di spesa corrisponde un capitolo di bilancio dello Stato, all'interno del Capitolo sono individuate le articolazioni-piani gestionali che fanno capo a specifiche voci di spesa. L'Ufficio amministra, ad oggi, 15 capitoli di spesa e 25 articolazioni-piani gestionali, che si riferiscono a spese sia di acquisto di beni e servizi che di spese relative al personale, curandone marginalmente la fase dell'impegno nella sola attività di consulenza contabile a supporto dell'ufficio contratti e del personale e integralmente la fase della liquidazione e successiva rendicontazione.

Il responsabile della spesa per la Corte di Appello di Trieste è il Funzionario Delegato, individuato nelle persone del Presidente della Corte e di due Sostituti nominati dallo stesso.

Oltre a curare tutte le attività connesse alle spese, questo ufficio garantisce l'esecuzione di tutti gli adempimenti statistico-contabili richiesti dalla nostra amministrazione

centrale, attraverso anche la lavorazione di dati su piattaforme informatiche, e fiscali con la compilazione delle dichiarazioni sia per l'Agenzia delle Entrate (Conguaglio contributivo e fiscale, Certificazioni Uniche, 770 e dichiarazione IRAP).

Dal 2015, con il trasferimento al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie di cui all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 e la conseguente aggiunta del Capitolo di spesa 1550, l'incremento dell'andamento dell'ufficio è stato notevole, sia per l'aumento della somme gestite sia per la complessità delle procedure connesse alla gestione delle spese relative a contratti di somministrazione, quali gestione calore, fornitura di energia elettrica, pulizie ecc...come si evince dalla tabella sottostante che riporta i dati:

ANNI	CONTABILITA' ORDINARIA	CAP. 1550	TOTALE GESTITO
2015	€ 1.160.034,61	€ 696.737,39	€ 1.856.772,00
2016	€ 1.754.216,02	€ 2.722.445,63	€ 4.476.661,65
2017	€ 1.243.301,88	€ 3.122.521,71	€ 4.365.823,59
2018	€ 1.884.313,93	€ 3.382.844,69	€ 5.267.157,62
TOTALE	€ 6.041.866,44	€ 9.924.549,42	€ 15.966.414,90

A partire dal 2019, in conseguenza delle nuove disposizioni previste dai decreti legislativi n. 29 del 16.3.2018 e n. 93 del 12.5.2016 riguardanti il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, co. 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, l'Ufficio contabilità - Funzionario delegato sarà investito di un nuovo ruolo. Tali disposizioni definiscono una nuova procedura per la spesa delle Amministrazioni dello Stato demandata ai funzionari delegati individuando una nuova modalità di assunzione degli impegni di spesa delegata coerenti con il concetto di impegno introdotto dall'art. 34 della legge di

contabilità e finanza pubblica. L'impegno di spesa, "pluriennale ad esigibilità", dovrà essere assunto nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni saranno esigibili e non solo impegnate come lo era sino ad ora. L'Amministrazione centrale, per emettere gli ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, dovrà essere in possesso dei dati comunicati da ciascun Funzionario Delegato sulla base di un programma di spesa, opportunamente documentato e commisurato all'effettivo fabbisogno finanziario. Dal punto di vista operativo quindi, i funzionari delegati di contabilità ordinaria saranno tenuti a compilare, avvalendosi di apposite funzionalità del sistema SICOGE (piattaforma per la gestione della contabilità del MEF), un programma di spesa pluriennale per ogni piano gestionale di competenza, contenente gli importi esigibili e gli elementi essenziali delle obbligazioni, assunte o da assumere. Nell'ambito della nostra amministrazione, questo ufficio del Funzionario delegato dovrà compilare il programma di spesa pluriennale inserendo in SICOGE i dati per tutti gli uffici del distretto. L'Ufficio Contabilità si compone di 5 unità, tre funzionari contabili e due contabili, oltre a due unità impegnate a metà nell'attività del funzionario delegato presidente.

UFFICIO DEL FUNZIONARIO DELELGATO PER LE SPESE DI GIUSTIZIA

L'Ufficio del Funzionario Delegato per le spese di giustizia (**cap. 1360** e **cap. 1362**) quest'anno ha gestito quasi lo stesso budget dell'anno scorso, ovvero 7.666.986,53 (nell'anno 2017 il Ministero aveva stanziato 7.542.458,89 euro).

Si evidenzia che, grazie alla riorganizzazione dell'Ufficio, sono stati utilizzati quasi tutti i fondi assegnati, come da tabella sotto riportata; come ogni anno l'arretrato - ovvero le pratiche relative agli anni 2017 e pregressi - è stato tutto

esaurito, mentre per quanto riguarda le competenze l'Ufficio è riuscito a liquidare fino al pervenuto di fine agosto.

I tempi per ottenere il pagamento si sono allungati, ma ciò trova giustificazione nel fatto che negli ultimi due anni le iscrizioni a **modello lasg** da parte di alcuni uffici del distretto sono notevolmente aumentate: in particolare, per il Tribunale di Pordenone le iscrizioni a modello lasg sono state 1500 rispetto alle 464 dell'anno 2017 e per il Tribunale di Udine sono state di 2200 rispetto alle 1700 del 2017.

ANNI	SOMMA ACCREDITATA	SOMMA SPESA
2016	€ 6.475.458,78	€ 4.541.997,55
2017	€ 7.542.458,89	€ 5.371.214,35
2018	€ 7.666.986,53	€ 7.590.242,26

Questo Ufficio si compone di due unità (un Funzionario amministrativo e un assistente giudiziario) e di una unità impegnata a metà.

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA - MOD. 1 ASG

L'attività dell'Ufficio Spese di Giustizia nel corso degli ultimi tre anni ha avuto un aumento di pratiche pari al **46%**, dovuto soprattutto ai gratuiti patrocinii a spese dello Stato sia nell'ambito penale che in quello civile (rifugiati).

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha di fatto imposto una sostanziale modifica del precedente sistema di lavoro sia per i giudici che per le cancellerie, giacché implicitamente esige che il fascicolo dell'ammissione al Gratuito patrocinio e della liquidazione debba oggi viaggiare congiuntamente al fascicolo del processo, dato che il giudice deve

verificare prontamente gli atti ai fini della contestuale liquidazione.

Nel corso del 2017 è stato perfezionato il sistema di lavoro, che inizialmente presentava difficoltà di coordinamento con la cancelleria penale, difficoltà consistite nella disponibilità della documentazione completa necessaria ai fini delle liquidazioni e che sono state in larga misura risolte grazie anche alla collaborazione degli avvocati.

Un ulteriore beneficio verrebbe dato dalla lettura del decreto di liquidazione in udienza unitamente al dispositivo di sentenza, la qual cosa sgraverebbe l'Ufficio dalle relative notifiche o comunicazioni alle parti: tale effetto positivo viene largamente vanificato dalla mancanza dei beneficiari in udienza alla lettura medesima.

Il settore civile ha visto una crescita esponenziale dei fascicoli relativi ai "rifugiati".

Nel corso del 2018 è stata creata una cartella condivisa con la Cancelleria Civile, dove vengono inseriti gli atti telematici relativi alle liquidazioni, evitando così il passaggio fisico dei fascicoli processuali dalla Cancelleria Civile all'Ufficio Spese di Giustizia e poi di nuovo alla Cancelleria (oltre 300 fascicoli).

Per quanto riguarda le criticità che permangono esse sono individuabili principalmente nella mancanza di personale rispetto alla mole di lavoro, costituita da una lunga serie di adempimenti per ogni singola pratica resi difficoltosi anche dall'utilizzo della piattaforma ministeriale SIAMM, che rispetto ad altri programmi ministeriali risulta essere non propriamente adeguata alle necessità dei nostri uffici.

Si segnala peraltro che il medesimo personale è anche largamente impegnato in altre mansioni.

Questo ufficio si compone di due unità, di cui un funzionario linguistico, il quale come attività primaria deve svolgere quella che rientra nelle sue proprie mansioni di traduttore.

CAPITOLO 3. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti - settore penale.

Quanto alla realizzazione e agli effetti delle riforme più recenti, in materia penale sostanziale e processuale, va evidenziata la marginale incidenza, sotto il profilo deflattivo del carico di lavoro, di istituti quali messa alla prova, particolare tenuità del fatto ex art.131 bis c.p. ed estinzione del reato per condotte riparatorie ex art.162 ter c.p.

In particolare: **1)** quanto all'abrogazione e depenalizzazione di reati (sia in materia tributaria ex artt. 10 bis e 10 ter d.lgs 74/2000 sia in materia di omesso versamento di ritenute previdenziale e assistenziali) i procedimenti ad essi relativi devono, a tutt'oggi, ritenersi ormai esauriti; **2)** estremamente contenuti dal punto di vista numerico risultano i casi di applicazione della riforma in tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., in relazione ai quali non sono state assunte peraltro determinazioni a carattere generale per l'applicazione della fattispecie a particolari categorie di reato; **3)** quanto alla messa alla prova la riforma non ha interessato i giudizi pendenti presso questa Corte. Quanto alle riforme di carattere processuale si osserva : **1)** sporadici risultano i casi di applicazione dell'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.); **2)** estremamente contenuto anche il ricorso alla procedura di concordato con rinuncia ai motivi di appello (art. 599 bis c.p.: meno di una decina di richieste nel corso del 2018 a tutt'oggi); **3)** consta la

fissazione di un solo ricorso per rescissione del giudicato (art. 629 bis c.p.p.); 4) l'introduzione dell'art.72 bis c.p. ha giovato invece alla definizione di procedimenti di vecchia data connotati dalla posizione di eterni giudicabili degli imputati.

La riforma delle impugnazioni penali contenuta nel d.lgs 11/2018, pubblicato nella G.U. del 19 febbraio 2018, recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione - la cui finalità è quella di limitare che si instaurino giudizi di appello, circoscrivendo i poteri di impugnazione delle parti attraverso la valorizzazione del rispettivo ruolo processuale e dei rispettivi interessi a impugnare - non ha ancora, stante la recente introduzione, fatto sentire i propri effetti in un'ottica di deflazione dei procedimenti impugnatori.

Venendo alle problematiche di maggiore rilievo per novità complessità e rilevanza socio-economica, che abbiano interessato il Distretto, vanno senz'altro segnalate le procedure attinenti alle misure di prevenzione di cui alle recenti modifiche apportate dalla legge n. 161/2017 (e modifiche del d.lgs. n. 159/2011, art. 7 bis O.G., art. 12 sexies D.L. n. 306/1992, 104 bis disp.att. c.p.p.), la cui *ratio* consiste non solo nel contenere la pericolosità della persona privandola dei beni con cui potrebbe delinquere, ma anche nell'eliminare dal circuito economico patrimoni illecitamente acquisiti (ovvero geneticamente illeciti) che inquinano l'economia legale.

Si tratta di procedure che hanno richiesto e richiedono alle

Sezioni un impegno continuo, di studio e di approfondimento, attesa la differente funzione e struttura del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, per l'autonomia dei due procedimenti con esclusione di ogni pregiudiziale penale, per la diversa prova che fonda i rispettivi giudizi, nella costante ottica - peraltro - di assicurare un'interpretazione dell'istituto della prevenzione che, pur nella sua specificità, consenta di assicurare la conformità alla Costituzione e alla Convenzione (per come interpreta dalla Corte Europea) onde assicurare un giusto procedimento di prevenzione.

L'aumento delle procedure a partire dal secondo trimestre di quest'anno (che hanno già raggiunto ad oggi la decina) imporrà una sempre più specifica professionalità dei magistrati chiamati a celebrarli e un impegno sempre più accentuato per la complessità delle questioni, degli interessi in gioco e della tipologia di procedimenti (in specie con riguardo alle misura di prevenzione patrimoniale), che non si esauriscono con un unico provvedimento ma richiedono, nella fase esecutiva, la redazione e formulazione di una pluralità di atti da parte dell'Ufficio (ad es.: verifica di poteri e competenze del custode, provvedimenti di sgombero degli immobili).

Con riguardo al **concordato in appello**, reintrodotta dalla legge n. 103 (artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p.) si osserva che: l'istituto stenta a decollare, rinnovandosi da più parti le critiche sulle esclusioni oggettive che, pur coincidenti con quelle

del c.d. patteggiamento "allargato", sarebbero indicative di una ingiustificata diffidenza verso l'istituto: il sottoscritto, peraltro, non si associa a tali critiche, dovendosi cioè ritenere che quelle limitazioni siano giustificate anche alla luce della precedente esperienza di tale istituto processuale; d'altra parte, da un lato, permane la tendenza a proporre comunque ricorso per cassazione contro la sentenza che recepisce l'accordo, nonostante la consapevolezza che esso sarà dichiarato inammissibile in tempi brevissimi e con condanna al pagamento di €. 4.000 alla Cassa delle ammende (probabilmente si confida sulle difficoltà dei meccanismi di riscossione¹); dall'altro, l'istituto non ha alcuna efficacia deflattiva, in quanto la possibilità di raggiungere l'accordo anche nel dibattimento, ponendo di fatto nel nulla l'alternativa predibattimentale pur contemplata dalla norma, esclude in radice che si possa ottenere per tale via un aumento delle definizioni e una riduzione della pendenza (al più l'udienza terminerà prima, non senza che, sovente, si sia comunque studiato e preparato il processo).

Quanto alla **prescrizione del reato in appello** si deve evidenziare che l'art. 159, secondo comma n. 1), c.p.) prevede una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione decorrente

¹ La S.C. ha già avuto modo di esprimersi: «È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Cass. V, ord. 4 giugno 2018, n. 29243, RV 273194, che, in applicazione del

«dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi». Ora, premesso che la disposizione si applica ai reati commessi dopo il 3 luglio 2017, è agevole prevedere che, fissato il *dies a quo* dal termine di deposito della sentenza, l'anno e mezzo sarà ampiamente consumato da fatti fisiologici (termini per appellare, esame preliminare e tempi di fissazione presso la corte d'appello) ma soprattutto da quelli patologici, essendo ormai tali i tempi - dilatati oltre misura - di trasmissione degli atti dal giudice di primo grado alla Corte d'Appello (come del resto è avvenuto anche in questo Distretto in tre circondari di Tribunale su quattro, ove appunto si sono registrati e si registrano generalizzati e talora gravi ritardi, per lo più a causa della carenza di personale di cancelleria: il processo di regolarizzazione, recentemente avviato, ha comportato negli ultimi due anni un aumento di ben il 25% delle sopravvenienze e ha avuto e avrà inevitabili ripercussioni sui tempi di definizione dei processi e sull'incremento delle pendenze e delle prescrizioni).

Un breve cenno ad altre riforme che pur presentano un marginale impatto statistico sulle Corti d'Appello:

L'opportuno ritorno all'**appellabilità della sentenza di non luogo**

principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla

a procedere (art. 428 c.p.p.), reintrodotta dalla Legge n. 103/2017, (la verifica della sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio dell'imputato, attenendo alla ricostruzione del fatto e al merito dell'accusa, meglio si coniuga con le attribuzioni del giudice di appello).

L'apprezzabile introduzione dell'**incapacità irreversibile** dell'imputato (art. 72-*bis* c.p.p.) che ha consentito di definire in appello processi che si trascinavano da una verifica semestrale all'altra nei confronti dei c.d. *eterni giudicabili*; la nuova ipotesi di estinzione del reato per **condotte riparatorie** (art. 162-*ter* c.p.), (un caso presso la prima sezione) e il trasferimento della **rescissione del giudicato** alla competenza della corte d'appello; un qualche effetto sul giudizio di appello potrebbe averlo anche la modifica dell'art. 620 lett. 1) c.p.p. (*«1) se la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio»*), in tema di **annullamento senza rinvio**, ove la Corte di Cassazione ne dia un'interpretazione ampia: in tal senso va certamente segnalata Cass. II, 6 aprile 2018, n. 18742, RV 272991, che ha affermato che va «annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, proposta con specifico motivo di gravame, sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).»

potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge».

Facendo poi riferimento al decreto legislativo delegato sulle impugnazioni n. 11/2018 si rileva che:

Sentenze di condanna:

a) art. 593: il **Pubblico Ministero**, che poteva appellare contro le sentenze di condanna, ora può impugnare tali sentenze solo quando esse modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Il Pubblico Ministero non potrà, dunque, più appellare al fine di incidere sulla entità della pena, residuando, in tale ipotesi, solo il ricorso per cassazione (ma l'art. 580 sulla conversione del ricorso in appello non è modificato); qualora il pubblico ministero intendesse conseguire con l'impugnazione effetti favorevoli all'imputato può **solo** proporre ricorso per cassazione (art. 568, comma 4-bis, c.p.p.).

b) nulla cambia invece per **l'imputato**, che può appellare contro tutte le sentenze di condanna, salvi i già previgenti casi di inappellabilità, tra i quali debbono essere ricordate le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.), le quali sono solo ricorribili per cassazione e avverso le quali, non infrequentemente, viene proposto appello: già in sede di esame

preliminare l'impugnazione viene convertita e trasmessa alla Corte di Cassazione, ma in tale sede ben potrebbe essere rilevata l'inammissibilità di una impugnazione originariamente parametrata al giudizio di appello. In un caso di condanna a pena detentiva per un reato e alla sola pena dell'ammenda per un altro reato, il difensore aveva ritenuto di proporre *pro parte* sia l'appello che il ricorso per cassazione, ma il mezzo di impugnazione proponibile in tale fattispecie è solo l'appello.

Sentenze di proscioglimento:

a) Il **Pubblico Ministero** può appellare avverso le sentenze di proscioglimento, eccezion fatta per quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, ricorribili per cassazione ([art. 593](#), comma 3, c.p.p.): in tal senso è stato ampliato l'ambito dell'inappellabilità di cui all'ultimo comma dell'art. 593 c.p.p.

b) **l'imputato** può invece appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (segnalo gli appelli che vengono proposti dall'imputato avverso sentenze di assoluzione per difetto di punibilità ex art. 131 bis cpp e intesi ad ottenere una diversa formula assolutoria). Sono dunque fatte salve le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato, per le quali opera l'[art. 443](#), comma 1, c.p.p., secondo cui tali decisioni sono tutte inappellabili, ad eccezione della sentenza di

assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente ([Corte Cost. 19-29 ottobre 2009, n. 279](#)).

Sentenza di non luogo a procedere

Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale nei casi di cui all'[articolo 593-bis](#), comma 2; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; c) la persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'[articolo 419](#), comma 7. Sull'impugnazione la Corte di Appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'[articolo 127](#). In caso di appello del Pubblico Ministero, la Corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli [articoli 429](#) e [431](#), o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la Corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. 3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il Procuratore Generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'[articolo 606](#). 3-ter. Sull'impugnazione la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'[articolo 611](#)).

Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a

contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

In tema di legittimazione soggettiva all'impugnazione, con l'introduzione dell'art. 593 bis c.p.p. e la modifica dell'art. 570 c.p.p. si ha che il Procuratore Generale può appellare, nei casi consentiti, solo nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento ([art. 593-bis](#), comma 2, c.p.p.); il Procuratore Generale, salvo l'operatività di tale precetto, può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento ([art. 570](#), comma 1, c.p.p.).

E' infine scomparso l'appello incidentale del Pubblico Ministero, si è detto al fine di evitare che si neutralizzi il divieto di *reformatio in peius*, producendo gli effetti potenzialmente pregiudizievoli di cui all'[art. 597](#), comma 2, c.p.p.

Solo l'imputato può proporre appello incidentale. Non solo: l'imputato che non possa o non voglia appellare o perché non legittimato (sentenza di assoluzione emessa in dibattimento che accerta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) o perché non vi abbia interesse, può presentare al giudice, entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione delle altre parti, memorie o richieste scritte ([art. 595](#), comma 3, c.p.p.), inutilmente riaffermando ciò che in

via generale l'[art. 121](#) c.p.p. già prevede.

Le nuove disposizioni si applicano con riguardo alle sentenze emesse dopo il 6 marzo 2018, data di entrata in vigore delle stesse².

C'è da chiedersi se la riforma abbia introdotto disimmetrie ed un *vulnus* al principio di parità delle armi tra accusa e difesa foriero di ricorsi al giudizio di legittimità costituzionale.

Da ultimo il decreto delegato sulla **procedibilità a querela** (D.Lgs. n. 36/2018), che incide sul giudizio di appello in forza della disposizione transitoria che, per i reati diventati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto e commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, ha imposto di informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela.

Soprattutto truffe (rilevando oggi solo l'aggravante dell'art. 61 n. 7 c.p. e non ogni aggravante) ed appropriazioni indebite (con l'abrogazione del terzo comma dell'art. 646 c.p.) verranno in rilievo nella pratica.

Due osservazioni soltanto:

² In applicazione del principio affermato da Cass. S.U., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, RV 236537: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione.».

La delega non sembra essere stata attuata nella parte in cui faceva salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora la persona offesa dal reato sia incapace per età o per infermità, mancando una disposizione generale in tal senso.

E neppure con riferimento all'art. 646 c.p., poiché manca una disposizione che stabilisca che l'appropriazione indebita aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità è procedibile d'ufficio (la delega prevedeva infatti la procedibilità d'ufficio nei reati contro il patrimonio quando il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità).

Infine, per quanto concerne la procedibilità d'ufficio ove ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, è da ritenere che tale principio debba essere riferito anche alla recidiva qualificata, con esclusione quindi dall'ambito di operatività della riforma appunto della vasta platea dei recidivi qualificati.

Disposizioni comuni sulla procedibilità:

art. 623-ter (Casi di procedibilità d'ufficio). Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Art. 649-bis (Casi di procedibilità d'ufficio). Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646,

secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Va ricordato, per concludere, che durante i novanta giorni decorrenti dall'avviso dato alla persona offesa dal reato per l'eventuale esercizio del diritto di querela non opera la sospensione del termine di prescrizione³.

³ Così Cass. S.U., 21 giugno 2018, n. 40150, Salatino, depositata il 7 settembre 2018 e ancora non massimata.

CAPITOLO 4.

Il Tribunale delle imprese

Una specifica valorizzazione, al di là delle indicazioni di carattere statistico già segnalate dal Presidente del Tribunale di Trieste, merita di essere riservata alla attività della Sezione Specializzata in materia di impresa, ivi operante con competenza distrettuale.

In particolare, a fronte di una affluenza di affari - ordinari e di volontaria giurisdizione - che nella materia *de qua* risulta sostanzialmente stabile, deve mettersi in risalto il fatto che la risposta in termini di rapidità di decisione da parte della sezione specializzata è stata estremamente positiva, essendo pressoché episodici i casi di durata ultrabiennale.

Molte sono le controversie di assoluta rilevanza in termini sociali ed economici, relative a fattispecie economiche di rilevanza anche penale, e comunque collegate a vicende che hanno occupato le cronache locali e nazionali e che coinvolgono interessi diffusi di consumatori con riferimento al settore bancario.

Numerose delle decisioni assunte sono state pubblicate da riviste del settore di primaria rilevanza, con commenti positivi della dottrina, come quella n. 650/2017 riguardante la devoluzione ad arbitri di controversia tra soci derivante da patti parasociali, la cui clausola arbitrale sia stata inserita in uno statuto di società in violazione (sopravvenuta) della disposizione di cui all'art. 34, D.Lgs. n. 5/2003.

Si segnala poi la sentenza non definitiva n. 760/2017, che ha affrontato le discusse questioni della proponibilità dell'azione sociale di responsabilità degli amministratori

e dell'azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali da parte del liquidatore giudiziale.

È stato ulteriormente arricchito, nel solco della sostanziale conferma delle precedenti decisioni, il corso giurisprudenziale (sentenza n. 505/2017) in materia di liceità dei patti parasociali che vedano una dissociazione tra rischio, incombente sugli altri soci, e potere, conferito a particolari soci finanziatori (finanziarie regionali), in ragione della provenienza pubblica del denaro apportato e delle finalità di sostegno alle imprese in difficoltà, che non potrebbero reperire finanza sul mercato.

Si segnalano ancora la sentenza n. 270/2018 e la ordinanza cautelare emessa nel procedimento n. 1991/2018 R.G., provvedimenti che trattano entrambi il tema, oggetto di acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, dell'ammissibilità di un'azione sociale di merito per la revoca dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e della qualificazione del rimedio cautelare normativamente previsto come provvedimento a carattere anticipatorio piuttosto che conservativo.

Meritano infine menzione la sentenza n. 571/18, in tema di obbligazione di ripianamento delle perdite da parte dei soci di società "*in house providing*", successivamente fallita, e la sentenza n. 132/18 sulla ritenuta non applicabilità dell'istituto della postergazione al rimborso di un prestito obbligazionario.

La sezione specializzata è altresì impegnata nell'istruttoria e nel tentativo di conciliare importanti controversie societarie che riguardano il settore bancario, per valori di causa di svariate decine di milioni di €uro. In materia industriale si segnalano poi:

- sentenza n. 189/18 in tema di contraffazione del segno distintivo, consistente nel nome a dominio aziendale, nonché di concorrenza sleale, nella quale vengono indicati come criteri di liquidazione del relativo danno quello del lucro cessante e quello della c.d. retroversione degli utili;
- sentenza n. 874/17 in tema di sfruttamento abusivo di informazioni riservate, ovvero accesso ed estrazione di informazioni non autorizzate dalle banche dati di una Agenzia di assicurazioni da parte di due subagenti, che hanno poi receduto dal rapporto e costituito una nuova società divenuta subagenzia di altra compagnia assicuratrice concorrente;
- sentenza n. 803/17 in tema di nullità di marchio figurativo misto per assenza di capacità distintiva (fattispecie in tema di marchio composto dalla giustapposizione di denominazione generica di un prodotto alimentare e nome di località di provenienza geografica del prodotto vegetale);
- sentenza n. 603/18 di data 22.10.2018 in tema di sopravvenuta carenza interesse ad agire per intervenuta scadenza di validità di modello utilità, ove si è affrontato il problema della determinazione del *dies a quo*.

CAPITOLO 5.

Interdittiva antimafia e fallimento

Peculiari quanto delicati profili, giuridici non meno che istituzionali, viene poi ad assumere la vicenda che ha interessato (ed interessa tuttora) la società Depositi Costieri Trieste S.p.A., destinataria di una informazione antimafia emanata dalla Prefettura di Trieste il 29.12.2017 in relazione alla richiesta di rilascio della documentazione antimafia formulata dalla Autorità di Sistema Portuale che doveva assentire in capo alla predetta società una concessione demaniale marittima per l'esercizio di un deposito di carburanti.

Una delle prime e più rilevanti conseguenze di tale provvedimento era l'obbligo per l'Autorità di Sistema Portuale di pronunciare la decadenza della concessione. L'Autorità di Sistema Portuale e la Prefettura coglievano i delicati aspetti legati a tale conseguenza che si sarebbero riverberati sull'occupazione dei dipendenti della società (la cui unica attività imprenditoriale è la gestione dell'attività economica oggetto della concessione), sul timore della compromissione di interessi pubblici legati ai debiti che la società doveva onorare nei confronti della Agenzia delle Dogane e sulla strategicità dell'attività di rifornimento carburanti nel Porto di Trieste, con pericolo di compromissione delle attività di regolare movimentazione delle navi in arrivo e partenza.

Tali ragioni inducevano la Prefettura, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, ad adottare un provvedimento di nomina di tre amministratori straordinari e temporanei ai sensi dell'art. 32 della legge n. 114/2014, provvedimento che ha consentito all'Autorità

di Sistema Portuale di sospendere il procedimento di revoca della concessione (avviato in conformità alle disposizioni del Codice Antimafia) alla società colpita dall'interdittiva antimafia, essendo la concessione stessa passata nella titolarità della terna di amministratori proprio in forza del provvedimento prefettizio che ne ha disposto la nomina.

L'art. 32 della legge n. 114/2014 ha introdotto nell'ordinamento un originale e innovativo meccanismo di commissariamento di imprese, in ragione sia dell'autorità competente a disporlo sia, soprattutto, della configurazione e dell'estensione di tale forma di ingerenza nella gestione imprenditoriale.

A differenza della nomina di commissario giudiziale di cui all'art. 15 d.lgs. n. 231/2001 e dell'amministrazione giudiziaria prevista agli artt. 34 e 35 del Codice Antimafia, la straordinaria e temporanea gestione è, infatti, adottata non da un organo giudiziario, bensì da un organo amministrativo, quale appunto il Prefetto.

D'altro canto, l'amministrazione di nomina prefettizia non determina uno spossessamento gestionale completo della impresa (come invece avviene con le altre misure sopracitate), bensì limitato alla attività riguardante l'esecuzione dello specifico contratto pubblico colpito dallo specifico intervento.

In quest'ordine di idee risulta essersi mossa la Prefettura di Trieste, anche nella logica tracciata da sentenze del Consiglio di Stato intervenute in materia (Cons. Stato, Sez. 3^a, 30.12.2017 n. 6195; 27.11.2017 n. 5563), benchè in dottrina vi sia stato chi ha letto il

testo del citato art. 32 come un totale azzeramento dell'impresa.

L'organo commissariale deve quindi convivere e rapportarsi con gli altri amministratori dell'impresa (e con gli organi sociali in genere), i quali potranno continuare ad operare in relazione a tutte le altre commesse, di controparte pubblica o privata, diverse rispetto a quella (ovvero a quelle) per le quali la misura è stata adottata.

L'art. 32 della legge n. 114/2014 non disciplina le modalità con cui dovrebbe esplicitarsi la pur necessaria coesistenza tra amministratori straordinari ed organi sociali in carica, limitandosi a prevedere che per tutta la durata della misura ai primi spettano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, mentre è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa ovvero delle prerogative assembleari, in caso di compagine societaria (art. 32 comma 3).

La norma va interpretata, da un lato, nel senso che i commissari sono titolari dei poteri di gestione e rappresentanza propri degli amministratori di nomina sociale, nei limiti del perimetro oggettivo individuato nel decreto prefettizio e ferma la conformazione dell'attività commissariale al perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla misura. Dall'altro, il legislatore ha invece inteso scongiurare che un'attività dispositiva o gestoria parallela da parte degli organi sociali rimasti in carica possa ostacolare la straordinaria e temporanea gestione.

Si tratta quindi di realizzare una forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa, finalizzata esclusivamente alla esecuzione dell'appalto pubblico,

<<secondo un modello di governance che dovrà essere definito dagli amministratori nominati dal Prefetto>>, come indicato nelle prime e seconde linee guida dell'ANAC e del Ministero dell'Interno.

Spetta dunque agli stessi commissari prefettizi - in linea di principio - individuare compiutamente la linea di demarcazione tra la gestione ordinaria e quella straordinaria, sia sotto il profilo economico e contabile sia per quanto attiene alle risorse umane e strumentali impiegate, con il solo limite desumibile dal comma 4 dell'art. 32 della legge n. 114/2014, secondo cui gli amministratori straordinari rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo in caso di dolo o colpa grave.

In altri termini, le soluzioni organizzative e gestionali elaborate dall'organo commissariale non devono intaccare la redditività dell'azienda - sia con riguardo al contratto oggetto della misura, che rispetto ai risultati economici dell'impresa nel suo complesso - a pena di responsabilità dei commissari stessi, in ipotesi di condotta gravemente colposa o addirittura dolosa.

In definitiva, la procedura di adozione delle misure straordinarie di cui all'art. 32 comma 10 della legge n. 114/2014 - ove applicata nel segno del più ampio coinvolgimento dei soggetti pubblici interessati - può permettere al Prefetto di coniugare il proprio ruolo di sentinella avanzata di legalità, svolto in materia di prevenzione antimafia, con la più generale funzione di governo della complessità amministrativa, esercitata attraverso la ricerca di una sintesi decisionale tra i vari attori istituzionali operanti sul territorio, in una

visione integrata (e non frammentata) dell'interesse pubblico.

A fronte di tale pur complesso, ma normativamente ben delineato quadro normativo, è sopraggiunto però il fatto che il 29.1.2018 il Tribunale di Trieste ha pronunciato sentenza di fallimento nei confronti della Depositi Costieri Trieste s.p.a., disponendo l'esercizio provvisorio e la nomina di un curatore.

La sopravvenienza della procedura fallimentare, in costanza di amministrazione straordinaria ex art. 32 legge n. 114/2014, ha ingenerato una situazione di oggettivo conflitto tra normative concorrenti, che risulta formare ancora oggetto di approfondimento e confronto tra gli attori coinvolti, alla ricerca di una soluzione conforme alla legislazione vigente.

In effetti, dal combinato disposto degli artt. 31, 42 e 104 L.F. si evince che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il fallito è spossessato di tutti suoi beni (in primo luogo, quindi, dell'azienda, ove trattasi di soggetto imprenditoriale) e che al curatore, sotto la vigilanza del Giudice delegato e del Comitato dei creditori, spetta l'amministrazione del patrimonio fallimentare (e perciò anche, se del caso, l'esercizio provvisorio dell'impresa, da svolgersi nel perseguimento dell'interesse privatistico della *par condicio creditorum*).

D'altro canto, il commissariamento ex art. 32 legge n. 114/2014 non determina un completo spossessamento dell'impresa, bensì realizza una forma di gestione separata e temporanea (o, quantomeno, di compresenza funzionale) rispetto ad un segmento aziendale, finalizzata esclusivamente all'esecuzione dello specifico contratto pubblico colpito dalla misura stessa.

Come precisato dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno, l'art. 32, comma 4, della legge n. 114/2014 configura «l'esercizio di un *munus* in capo agli amministratori nominati dal Prefetto per pubblica utilità, tale da escludere che l'attività gestionale, nelle more svolte da costoro, sia riconducibile agli ordinari canoni civilistici».

Dalla postulata immedesimazione organica tra gli amministratori prefettizi e la funzione ad essi delegata si deduce che «*la fase esecutiva del rapporto contrattuale non sia governato dalle norme di rango privatistico quanto piuttosto da quelle di rango pubblicistico e che l'esecuzione dell'appalto sia fatta nell'interesse della stazione appaltante e non dell'impresa appaltatrice*». In sintesi, l'attività di gestione straordinaria e temporanea è da considerarsi di carattere pubblicistico, poiché gli amministratori «operano per lo Stato, sia apparato (stante il potere di nomina in capo ai Prefetti), sia comunità (stante l'interesse principale perseguito di lotta alla criminalità ed alla corruzione e completamento di opere pubbliche per svolgere un servizio o evento)».

La difficile conciliabilità tra i due istituti in esame si ricava anche dal "conflitto di mandati" esistente tra commissari prefettizi ed organi del fallimento. I primi, infatti, hanno ricevuto dal Prefetto l'incarico di attendere alla straordinaria e temporanea gestione della società, nei limiti delle attività economiche legate all'esercizio della concessione del deposito costiero, per una durata di sei mesi e comunque per il tempo necessario alla stazione appaltante per espletare le procedure di evidenza pubblica volte all'affidamento del bene demaniale a nuovo soggetto imprenditoriale, sulla base di un

rinnovato rapporto concessorio. Dall'altro lato, il curatore fallimentare ha ottenuto il mandato di esercitare provvisoriamente l'impresa ai sensi dell'art. 104 L.F., con l'obiettivo di evitare la disgregazione dell'azienda e di cedere la medesima a soggetto imprenditoriale dotato di caratteristiche idonee a garantire la prosecuzione dell'attività oggetto dell'attuale concessione.

Il dato normativo vigente non pare invero dirimente, nella misura in cui l'art. 110 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, rubricato "*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione*", si limita a prevedere laconicamente che nell'ipotesi di fallimento del contraente: «Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione» (così al comma 6). Nondimeno, tale disposizione nulla dice su come concretamente debba regolarsi la convivenza tra gli organi della procedura concorsuale e gli amministratori straordinari di nomina prefettizia, non risultando peraltro esservi precedenti giurisprudenziali sul punto.

Si soggiunge inoltre la difficoltà normativa di procedere alla vendita della società fallita ritenendo contestualmente di poter anche perfezionare il subentro dell'acquirente nella titolarità della concessione demaniale marittima.

La procedura per l'affidamento della concessione, e/o per il subentro, è di competenza esclusiva dell'Autorità di Sistema Portuale nell'ambito di uno specifico procedimento amministrativo disciplinato dagli artt. 6, comma 13 e 8,

comma 3, lett. m) della legge 84/94 come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e dagli artt. da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione. In particolare l'art. 46 del Codice della navigazione disciplina le ipotesi di subingresso nella concessione.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa sembra escludere qualsivoglia automatismo tra la dichiarazione di fallimento - e quindi la nomina di un curatore fallimentare deputato all'amministrazione dell'azienda del fallito - ed il venir meno degli elementi di inquinamento malavitoso all'interno della società interdetta, posti alla base del provvedimento inibitorio prefettizio. Ciò in quanto i tentativi di infiltrazione malavitosa potrebbero persistere in forme diverse che nulla attengono all'azzeramento degli organi societari, con la nomina di un curatore fallimentare i cui requisiti di onorabilità sono fuori di dubbio.

Per altro verso, la giurisprudenza civile - nell'affermare il principio per cui anche le situazioni di interesse legittimo nei confronti della P.A., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi, comprese quelle sorgenti da concessione di beni demaniali, rientrano nella massa fallimentare - fa esplicitamente salva «l'applicazione di normative particolare di diritto amministrativo» e consente al potere pubblico di disporre della concessione nonostante l'esistenza della procedura fallimentare.

Nel caso della Depositi Costieri Trieste s.p.a. la presenza dei commissari prefettizi ex art. 32 legge n. 114/2014 appare dunque *condicio sine qua non* per la prosecuzione provvisoria della concessione demaniale marittima di gestione del deposito carburanti, essendo la

Depositi Costieri Trieste s.p.a. colpita da un provvedimento interdittivo antimafia tuttora efficace.

L'eventuale cessazione della misura di commissariamento, infatti, comporterebbe l'obbligo, per l'Autorità di Sistema Portuale, di proseguire nell'iniziata - e, ad oggi, sospesa per via dell'intervento della gestione straordinaria e temporanea - procedura di revoca della concessione stessa.

La complessità della vicenda fa emergere la necessità di un intervento di raccordo tra le due normative, entrambe qualificabili come *lex specialis*, quali la disciplina fallimentare e le disposizioni antimafia e anticorruzione che incidono entrambe sulla attività imprenditoriale tutelando interessi diversi, concorrenti e sicuramente degni di una tutela giuridica di pari dignità.

La collaborazione interistituzionale necessaria per governare casi di questo tipo sta dando vita a forme pattizie del tutto nuove di collaborazione tra organi giudiziari, autorità amministrative e organi di amministrazione da tali autorità nominati.

Resta nella concreta attività attuativa la verifica se lo strumento pattizio possa efficacemente sopperire a spazi normativi lasciati vuoti e non colmabili con il ricorso interpretativo e allo strumento della applicazione analogica, o se viceversa in casi come quello esaminato sia necessario l'intervento del legislatore.

CAPITOLO 6. Il Tribunale per i Minorenni: le criticità nella gestione dei minorenni stranieri non accompagnati.

Le novità legislative introdotte nel 2017 hanno avuto nel 2018 il loro vero "banco di prova".

Ci si riferisce, in particolare, alla legge 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati" (così detta "legge Zampa" dal nome della prima firmataria, l'On. Sandra Zampa) e al decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dell'status di protezione internazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, che hanno attribuito al Tribunale per i Minorenni nuove e significative competenze tra le quali la più rilevante è sicuramente quella avente ad oggetto la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).

Prima di esaminare gli aspetti relativi a quella che, quanto meno nel nostro Distretto, è stata la più rilevante novità legislativa, si ritiene opportuna una rapida disamina della concreta incidenza sulla mole di lavoro complessivo dell'Ufficio anche delle altre competenze attribuite al Tribunale per i Minorenni.

La legge 47/2017 ha attribuito al Tribunale per i Minorenni la competenza in tema di **"rimpatrio assistito e volontario"** prevedendo che sia il Tribunale per i Minorenni - all'esito di indagini familiari svolte secondo le modalità e dagli organismi indicati dalla legge medesima - ad emettere il provvedimento di rimpatrio. La competenza spettava prima al Comitato per i minori stranieri (in forza di DPCM 535/1999) e, successivamente alla sua soppressione per effetto dell'art. 12 del DL 95/2012 (convertito

con modificazioni dalla legge n. 135/2012, così detta sulla *spending review*), alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2018 risulta essere stata presentata una sola istanza. Il Tribunale ha attivato la procedura prevista dalla citata legge che prevede, tra l'altro, indagini da parte dell'Ente convenzionato sulle condizioni di vita del minore nel Paese di origine.

Decisamente esiguo è anche il numero di richieste di ricongiungimento con familiari che si trovano in altri Paesi della Unione Europea (la procedura, invero, è piuttosto articolata e così, spesso, il minore non ha pazienza di aspettare e ... si allontana da solo!).

E' stata **modificata anche la normativa sulle espulsioni** nei confronti di MSNA: ferma restando la competenza in materia del TM, è previsto che il Tribunale per i Minorenni provveda "tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni" e "a condizione che comunque il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore". Questo significa che il Tribunale per i Minorenni deve operare un bilanciamento tra le esigenze di sicurezza del Paese che giustificano la espulsione del minore e l'interesse del medesimo a non essere sottoposto al rischio di gravi danni. Le esigenze di garanzia del minore, quindi, prevalgono anche sulle ragioni di sicurezza interna.

Non sono pervenute, ad oggi, richieste di espulsione da parte del Questore.

Scarsa anche l'incidenza delle istanze di "prosieguo amministrativo" di cui all'art. 13 della legge n. 47/2018. Nella nostra Regione, infatti, sono state presentate solo 7 istanze dalla entrata in vigore della legge: il numero - modesto in assoluto, ma ancora di più se confrontato con altre realtà (244 a Milano che, come vedremo in seguito, ha solo 68 minori stranieri non accompagnati più di noi) - induce ad una riflessione sulle

ragioni di tale scarsa applicazione della norma, ragioni che vanno probabilmente individuate o nelle scarse risorse economiche disponibili o in una politica di diversa distribuzione delle stesse.

Il decreto legislativo n. 220/2017 ha poi attribuito, al Tribunale per i Minorenni la **competenza ad emettere il decreto di attribuzione dell'età** ai MSNA.

La norma attributiva di tale competenza, invero, recepisce ciò cui il TM di Trieste era già pervenuto in via di interpretazione della legge n. 47/2017 (tanto che aveva emesso, in materia, un decreto che, essendo uno dei primi, aveva suscitato l'interesse della stampa nazionale: il Sole 24 ore lo aveva infatti pubblicato il 4 settembre 2017, con commento favorevole).

La modifica normativa non ha inciso in maniera significativa sulla mole di lavoro di questo Ufficio posto che la attribuzione dell'età, nella stragrande maggioranza dei casi, si risolve in via amministrativa.

Particolarmente significativa, invece, l'incidenza che ha avuto sul volume degli affari di questo Ufficio il d.lgs. n. 220/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 n. 12, che ha attribuito al Tribunale per i Minorenni la competenza per la nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati (MSNA) a far tempo dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, dal 3 marzo 2018.

Prima dell'entrata in vigore di questo decreto legislativo così detto "correttivo e integrativo" che incide sia sulla legge n. 47/2017 sia sul d.lgs. n. 142/2015, la normativa introdotta dalla legge n. 47/2017 attribuiva al Presidente del TM la competenza in ordine alla istituzione e tenuta dell'elenco dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, la cui nomina però rimaneva in capo ai giudici tutelari presso i vari Tribunali.

La irrazionalità del sistema era stata immediatamente da più parti segnalata e ad essa ha, appunto, posto rimedio il citato decreto

correttivo. Nelle more, comunque, tutti i TM si sono attivati per la istituzione dell'Elenco, previa sottoscrizione con il Garante regionale dei diritti delle persone con funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti in Friuli Venezia Giulia, di un protocollo, così come previsto dalla citata normativa.

Il protocollo tra il Presidente del Tribunale per i Minorenni e il Garante è stato siglato il 1 agosto 2017; l'Elenco è stato istituito il 21 dicembre 2017 con l'inserimento dei primi tutori volontari che, superato il corso di preparazione, hanno dato la loro adesione.

Scrivendo lo scorso anno la Presidente del Tribunale per i Minorenni: *"L'istituzione di tale Elenco mira a rendere più rapida la nomina del tutore per i MSNA, facendo venir meno quei ritardi e quelle criticità (quali, ad esempio, la mancata specializzazione e preparazione dei tutori; il numero elevato di tutelati per ciascun tutore) che hanno portato la Commissione Europea ad aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2171/2014)....Il problema cui l'istituzione dell'Elenco dei tutori volontari mira a superare, quindi, è quello della concreta individuazione di persone capaci e disponibili ad assumere l'ufficio: cosa non facile, alla quale sino ad ora si è fatto fronte attraverso la disponibilità - generosità sarebbe il caso di dire, posto che si tratta di ufficio gratuito - di alcuni professionisti, in particolare degli avvocati...Il 21 dicembre 2017, l'Albo è stato ufficialmente istituito. Ciò consentirà di poter disporre di un elenco di tutori dal quale attingere per le nomine con la celerità che necessita anche in relazione alle rilevanti incombenze che sono poste a loro carico dalla normativa sopra ricordata e di avere tutori adeguatamente formati nella specifica ottica della funzione che andranno a rivestire. Ma si tratta solo dell'inizio del lavoro. Il recente e più volte ricordato correttivo ha modificato la norma che imponeva che ogni tutore potesse assumere non più di una tutela, salvo il caso di fratelli o sorelle; la norma attuale prevede che ogni tutore possa assumere tutele "nel numero massimo di tre, salvo che sussistano*

*specifiche e rilevanti ragioni": eccezione che, però, rischia di diventare la regola, quando meno nella nostra Regione in cui le adesioni non sono state particolarmente numerose tanto più se confrontate con quelle delle altre Regioni (anche tenuto conto del numero dei residenti) ma **si confida che una adeguata campagna di sensibilizzazione possa portare a risultati più lusinghieri e rappresentativi di una Regione che è ai primi posti della classifica tra quelle in cui è maggiormente diffuso il volontariato (studio ISTAT 2014)".***

In realtà, l'anno che si è appena concluso è stato molto deludente sotto tale profilo e la situazione attuale si presenta in tutta la sua drammaticità, ove si consideri che nell'anno in corso si è registrato un sensibile aumento della presenza dei MSNA nella nostra Regione.

Il dato merita di essere analizzato.

I dati cui si fa riferimento sono quelli ufficiali forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione- Divisione II) e fotografano la situazione ad una determinata data: rilevano, cioè, le presenze di MSNA registrate ad una certa data. Ne consegue che non registrano i flussi (che sono significativamente più elevati) e nemmeno i minori non rintracciati ufficialmente.

La data di riferimento è il 30 novembre 2018 (i dati aggiornati al dicembre 2018 non sono disponibili al momento della redazione di questa nota).

Il confronto tra i dati al 30 novembre 2017 e quelli al 30 novembre 2018 fanno emergere una rilevante riduzione della presenza in Italia di MSNA: si passa, infatti, da un totale di 18.508 (di cui 1.291 di sesso femminile) ad una presenza, sempre in Italia, di 11.339 (di cui 833 di sesso femminile).

In controtendenza rispetto a tale dato, la regione Friuli Venezia Giulia è passata dall'essere la decima Regione italiana per presenze di MSNA nel novembre 2017 (623 di cui 11 di sesso femminile) ad essere la terza (al 30 novembre 2018) con 794 minori (di cui 10 di sesso femminile e con una leggera riduzione rispetto

al mese di ottobre, in cui erano presenti 805 minori), preceduta solo da Lombardia con 862 minori e Sicilia - che con i suoi 4.758 non può essere oggetto di confronto con nessuna altra Regione (anche la Sicilia, tuttavia, ha visto ridursi drasticamente la presenza di minori, posto che nel 2017 i predetti erano 8.116) -, e seguita da Emilia Romagna (che registra una presenza di 722 minori); Lazio (707), Calabria (700), Puglia (586).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che si tratta di un dato assoluto, non rapportato alla popolazione e il rilievo è di non poco momento ove si consideri che il Friuli Venezia Giulia ha una popolazione di poco più di 1.200.000 abitanti, mentre la Lombardia - che, come già rilevato, ha solo 68 minori in più - ha una popolazione superiore ai dieci milioni di abitanti (10.020.000), l'Emilia Romagna ne ha quasi cinque (4.499.000), il Lazio 5.5898.000.

Dal confronto tra i dati al 30 novembre 2017 e i dati al 30 novembre 2018 emerge che **il Friuli Venezia Giulia è la sola Regione d'Italia che ha aumentato le presenze di MSNA**: tutte le altre Regioni, infatti, hanno registrato un calo (a volte molto significativo), in linea, del resto, con ciò che si è verificato a livello nazionale.

Il dubbio che il maggior numero di presenze sul territorio del FVG possa essere legato alla "chiusura" del Mediterraneo conseguente al "blocco" degli sbarchi ha trovato solo parziale conferma nei dati forniti dal Dirigente Superiore della Polizia di Stato - Zona Polizia di Frontiera in occasione di un recente convegno (18 dicembre 2018) organizzato dal CIR-Rifugiati. La rotta balcanica, infatti, è tradizionalmente quella preferita dalle etnie asiatiche e medio orientali (pakistani, afgani, bengalesi), mentre quella balcano-marittima è solitamente percorsa dai migranti curdo-irakeni e, ormai raramente, dai siriani. La rotta mediterranea (con partenza cioè dalle coste libiche) è invece preferita dagli africani: in particolari sub-sahariani ma anche nord africani, ed è proprio con riferimento ai nord africani che possiamo parlare di una ricaduta sulla nostra Regione del "blocco" del Mediterraneo,

essendo emerso che qualche etnia nord africana - per ora in misura contenuta - abbia intrapreso la rotta terrestre (quella balcanica appunto) benché molto più lunga e rischiosa tenuto conto dei numerosi Paesi da attraversare.

Ciò riguarda non solo gli adulti, ma anche i minori stranieri non accompagnati e se è vero che la nostra Regione non sempre è considerata la meta quanto piuttosto un luogo di transito per raggiungere Paesi ritenuti più appetibili, di fatto non sono pochi quelli che poi, invece, si fermano anche in attesa di un non facile ricongiungimento.

A fronte della descritta situazione quanto al numero dei minori non accompagnati e in presenza di una normativa che prevede che ogni tutore possa essere nominato al massimo per tre minori "salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni", il Tribunale per i Minorenni di Trieste può contare **in concreto su poco più di trenta tutori** che, inevitabilmente, hanno ben più di tre tutele ciascuno. Sono stati effettuati tre corsi di preparazione, che hanno portato alla iscrizione di 41 tutori volontari. Il numero, già di per sé fortemente insufficiente, si è ulteriormente assottigliato a causa delle richieste di cancellazione, impossibilità di far fronte a troppe tutele, ragioni personali e anche ragioni economiche, posto che la tutela è completamente gratuita (la previsione di un'equa indennità a carico del tutelato non è ragionevolmente ipotizzabile nei casi che ci occupano) e non è nemmeno previsto un rimborso spese.

Il Tribunale per i Minorenni si adopera in ogni modo per agevolare l'esercizio della tutela nei limiti delle proprie competenze (utilizzo di posta elettronica per comunicare, adattamento degli orari per la prestazione del giuramento, nomina che tenga conto della residenza del tutore e della collocazione del minore), ma vi sono incombenzi che richiedono spostamenti (anche semplicemente andare a conoscere il tutelato) sui quali non è possibile intervenire in modo agevolante.

Il numero così ridotto di tutori incide di fatto sulla qualità della funzione esercitata: premesso che i (pochi) tutori di cui

L'Ufficio può disporre sono persone qualificate, disponibili e professionali, è ovvio che l'averne a che fare con un numero elevato di minori non consente ai tutori di occuparsene con la dedizione e l'impegno che vorrebbero e che la legge stessa richiede, legge che, sul punto, risulta quindi sistematicamente non applicata in modo adeguato.

L'esiguo numero di tutori disponibili, inoltre, obbliga a fare delle scelte: e così accade che si preferisca nominare il tutore ai più giovani, sacrificando la nomina per minori prossimi alla maggiore età, per i quali, quindi, le funzioni tutorie continuano ad essere esercitate dal rappresentante della comunità che li ospita ai sensi dell'art. 3 della legge n. 183/1984 (salvo che la nomina di un tutore sia assolutamente necessaria, come, ad esempio, nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale).

Stupisce, infine, in modo particolare, che tra i tutori volontari di cui all'Elenco **vi siano solo due avvocati**: stupisce perché quella degli Avvocati è una categoria (specie i giovani professionisti) che si è sempre distinta nell'offrire la propria disponibilità per curatele, tutele amministrazioni di sostegno.

Imbarazzo suscita, poi, il raffronto con altre realtà: la Lombardia che, come già ricordato, ha solo sessantotto minori non accompagnati più della nostra Regione, può contare su oltre duecento tutori volontari; l'Emilia Romagna, che ha settantadue minori meno del Friuli Venezia Giulia, ha 146 iscritti; il Piemonte che ha "solo" 274 minori ha avuto 560 domande di partecipazione ai corsi per tutori volontari. Numeri elevati (nell'ordine dei 400) si sono registrati anche in Lazio e in Toscana: qui, addirittura, i tutori volontari hanno dato vita ad una protesta perché non erano stati ancora nominati.

L'Ufficio del Tribunale per i Minorenni, unitamente alla Garante, sta cercando di individuare le cause di tale scarsa partecipazione al fine di superarle, ma resta la consapevolezza che ciò difficilmente potrà avvenire con il solo impiego delle nostre forze, essendo necessario un impegno corale e un supporto da parte

delle Istituzioni tutte (in particolare si confida in un concreto aiuto da parte della Regione) perché non si deve scordare che se l'accoglienza è importata, altrettanto lo è l'**integrazione** e il ruolo del tutore in questa fase è oggettivamente insostituibile.

Si ritiene utile un rapido esame sulla tipologia di minori non accompagnati presenti in Regione.

Come per lo scorso anno, la popolazione più rappresentata è quella dei minori provenienti dall'Afghanistan, seguiti da Pakistan, Kosovo, Albania, Bangladesh. Per completezza si riporta che, a livello nazionale, i più numerosi sono i minori che provengono dall'Albania; seguono: Gambia, Egitto, Guinea, Costa d'Avorio, Eritrea.

La stragrande maggioranza dei MSNA è di sesso maschile sia in FVG che a livello nazionale (ove, peraltro, vale la pena sottolinearlo, su 833 minori di sesso femminile, poco meno di un terzo - 258 - proviene dalla Nigeria: dato che si commenta da solo).

La città che ospita più minori in Regione è Udine (360), seguita da Trieste (345), Pordenone (45) e Gorizia (44).

Trieste lo scorso anno, alla stessa data (30 novembre 2017), ne ospitava 66: un aumento di presenze particolarmente significativa che non accenna a ridursi: si pensi che al 31 ottobre 2018 Trieste ospitava 285 minori, divenuti poi - a novembre - 345.

La netta maggioranza ha 17 anni (516); 192 hanno sedici anni; 53 ne hanno 15.

Trentadue ricadono nella fascia dai 7 ai 14 anni, mentre uno solo si colloca nella fascia fino ai sei anni.

La maggior parte di questi ragazzi sogna di trovare un lavoro (spesso nel settore della ristorazione, specialmente i giovani pakistani; meno appetibili risultano invece lavori come saldatore o falegname); seguono corsi di italiano; parlano poco e malvolentieri di quello che hanno passato.

Sotto il profilo della salute, si sono registrati pochissimi (un paio) casi di HIV e altrettanto pochi di scabbia, mentre

decisamente diffusi sono i disturbi psichiatrici: sono ragazzi che hanno subito traumi molto significativi (in viaggio o nel Paese di origine, spesso motivo per il quale lo hanno dovuto abbandonare) di cui continuano a portare i segni.

Mantengono per lo più contatti costanti con le famiglie di origine e in genere si comportano correttamente, ma non si possono nascondere casi di intemperanze e di devianza.

Un paragrafo a sé meritano i ragazzi provenienti dal Kosovo.

Si è infatti assistito, specie negli ultimi mesi, ad un incremento di arrivi di giovani provenienti dal Kosovo. Se lo scorso anno albanesi e kosovari erano presenti in numero più o meno uguale (90 albanesi; 88 kosovari), quest'anno i minori kosovari sono presenti in numero decisamente superiore (160) mentre quello degli albanesi è rimasto in pratica invariato (89).

Solitamente arrivano in Italia a diciassette anni e sei mesi e sanno già a chi rivolgersi. Sono "non accompagnati" solo formalmente, perché, in realtà, spesso le famiglie li hanno accompagnati fino alla frontiera e, compiuti i diciotto anni, compare all'improvviso uno zio, un fratello, un parente insomma, che ha una piccola attività e dal quale, quindi, vanno a vivere e lavorare.

Alcuni di loro si limitano ad attendere la maggior età per ottenere la conversione del permesso di soggiorno senza fare assolutamente nulla (nemmeno seguono i corsi di italiano) sfruttando quindi, di fatto, il sistema di accoglienza che il nostro Paese offre loro.

Tale condotta può ragionevolmente suscitare un certo fastidio.

Non va tuttavia scordato che si tratta comunque di giovani che provengono da un Paese che non ha veramente nessuna risorsa; scappano da una situazione di profonda miseria e le loro famiglie si sono private di tutto pur di offrire loro la possibilità di una vita migliore.

In ogni caso, le strategie proposte per bloccare questi "finti" minori non accompagnati alla frontiera non pare abbiano avuto

successo posto che quotidianamente almeno un ragazzo proveniente dal Kosovo entra in Italia.

In conclusione, va comunque sottolineato che il forte e qualificato impegno del Tribunale per i Minorenni è quello di creare per i minori che lo vogliono e ne hanno le capacità condizioni di integrazione vera, tramite l'inserimento nel circuito della scuola e del lavoro.

Molti di questi minori non vogliono tagliare i legami con i loro genitori, con i quali, come si è detto, continuano quindi a mantenere un contatto (telefonico).

Per gli altri, per quelli davvero soli (perché non hanno più nessuno che si interessi di loro), si apre invece la strada della adozione: strada tuttavia non sempre agevole, trattandosi spesso di minori di 16-17 anni.

Per tutti i minori la legge (art. 7 legge n. 47/2017) prevede l'affidamento familiare, che dovrebbe essere disposto in via prioritaria rispetto al ricovero in struttura di accoglienza e a tal fine gli enti locali "possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari" per favorire tali inserimenti.

Ad oggi, tuttavia, non risulta esservi stato alcun affidamento familiare e purtroppo non vi sono ragioni che possano far immaginare che le cose siano in grado di migliorare in futuro, anche perché la legge prevede che quanto sopra avvenga con le sole risorse disponibili (senza cioè alcun aumento di spesa).

CAPITOLO 7. Il Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza della Corte d'Appello: novità e indirizzi interpretativi.

Anche nel corso del 2018 il **Collegio Lavoro, Previdenza e Assistenza della Corte di Appello** ha rappresentato una vera e propria punta di eccellenza della giurisdizione di questo Distretto.

Ciò non soltanto in considerazione della capacità di smaltimento degli affari che esso ha dimostrato nel corso degli ultimi anni (da quando cioè ne è stata potenziata la struttura e ridisegnati i criteri operativi), ma anche sotto il profilo della razionalità delle scelte interpretative che vengono adottate e della qualità delle motivazioni che sorreggono le correlate decisioni (che hanno sin qui ricevuto un costante avallo da parte della giurisprudenza di legittimità).

In quest'ottica va segnalato che nell'anno in esame il mondo della Scuola ha prodotto un numero significativo di casi:

- è proseguito, esaurendosi progressivamente, il contenzioso "tradizionale" riguardante il personale precario (docenti e ATA): il Collegio della Corte di Appello ha continuato a seguire l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale secondo cui non è possibile (nel campo del Pubblico Impiego) la conversione dei plurimi rapporti a termine affetti da nullità in un unico rapporto a tempo indeterminato, salvo il diritto dei lavoratori (in caso di effettivo abuso del contratto a termine) al risarcimento del c.d. "*danno comunitario*" (peraltro difficilmente riscontrabile in concreto, almeno dopo l'intervento della legge c.d. della "*Buona Scuola*", poiché questa, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione, ha sanato gran parte delle situazioni pregresse);
- si è progressivamente esaurito anche il contenzioso riguardante la pretesa di accedere alle Graduatorie ad Esaurimento avanzata dai titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e da coloro che hanno conseguito

l'abilitazione all'insegnamento per mezzo dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e dei Tirocini Formativi Attivi (TFA), che hanno sostituito le sopresse Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS);

- nello stesso tempo la Corte ha dovuto affrontare alcune questioni nuove relative al personale scolastico, potenzialmente in grado di dare origine a nuovi filoni di contenzioso: in particolare si è discusso della computabilità, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo prestato presso Scuole paritarie; della computabilità del servizio pre-ruolo su posto di sostegno ai fini del superamento del vincolo di permanenza quinquennale introdotto dall'art. 12 del D.P.R. n. 970/1975 e confermato dalla disciplina successiva; delle modalità di fruizione delle ferie da parte del personale precario;
- si è poi riproposta (anche a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione) la vecchia tematica dei diritti del personale ATA trasferito dagli Enti Pubblici allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge n. 124/1999: la Corte si è allineata ai principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 6/9/2011, C-108/10, *Scattolon*, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione e quindi ha ribadito l'insussistenza di un diritto alla conservazione dell'anzianità pregressa come bene a sè stante e invece l'esistenza del diritto dei lavoratori a non subire alcuna riduzione del trattamento economico maturato al momento del passaggio da un datore di lavoro all'altro;
- è infine possibile (ed anzi probabile) che il mondo della Scuola produca ulteriori serie di controversie, in particolare a seguito di alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia della Unione Europea (come la sentenza del 7/3/2018, C-494/16, *Santoro*, in materia di risarcimento del danno da abuso del contratto a termine e la sentenza del 20/9/2018, C-466/17, *Motter*, in materia di computo dell'anzianità maturata durante i rapporti di lavoro a termine).

Nell'anno 2018 la Corte si è occupata anche di altre questioni, in tutto o in parte nuove, o comunque rilevanti e significative, fra cui in particolare:

- l'interpretazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001 (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, c.d. riforma Brunetta, e vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 75/2017) in materia di forme e termini del procedimento disciplinare nel Pubblico Impiego;
- l'interpretazione dell'art. 2112 cod.civ. ai fini della individuazione del concetto di ramo d'azienda (tenendo conto della normativa e della giurisprudenza comunitaria formatasi in materia), con specifico riferimento ad un caso di trasferimento ad un soggetto privato di parte di un'azienda *in house* di un Ente Locale del Friuli Venezia Giulia;
- l'interpretazione della normativa legale e contrattuale in materia di rischio radiologico ai fini dell'accertamento del diritto all'indennità riconosciuta dalla disciplina vigente al personale del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'accertamento dell'obbligo dei dipendenti pubblici che svolgono anche attività libero professionale di iscriversi alla Gestione Separata dell'INPS (non essendo iscritti all'apposita Cassa di Previdenza professionale): la soluzione adottata dalla Corte, come da altri Giudici di merito, ha trovato conferma in alcune recenti pronunce della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 30344/2017);
- le modalità di notifica telematica dell'avviso di addebito per il recupero di crediti contributivi, regolato dall'art. 30 del d.l. n. 78/2010, alla luce del principio di strumentalità delle forme recentemente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 7665/2016);
- la possibilità di impugnare un contratto di lavoro o un accordo transattivo stipulato da lavoratore e datore di lavoro per vizi

della volontà (in particolare errore su qualità essenziali di uno dei contraenti e dolo);

- l'origine professionale di determinate patologie osteoarticolari, con specifico riferimento all'attività lavorativa dei conducenti di autobus, e al conseguente rischio da esposizione a vibrazioni (*Whole Body Vibration*), e all'attività di massaggio ayurvedico;
- la possibilità di monetizzare le ferie non godute (con particolare riferimento al caso del dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale);
- il diritto del medico di medicina generale a percepire un compenso aggiuntivo per la prescrizione dei prodotti erogati dall'Assistenza Farmaceutica Integrativa Regionale;
- i limiti legali e costituzionali del c.d. *spoils system* (con specifico riferimento al settore delle Aziende Sanitarie);
- l'interpretazione e l'applicazione delle c.d. clausole sociali previste dalla contrattazione collettiva in caso di cambio appalto (ovvero quelle clausole che attribuiscono ai lavoratori dell'impresa che perde l'appalto il diritto di essere assunti dall'impresa che subentra nel servizio cui erano addetti);
- l'automatica efficacia risolutiva sul rapporto di lavoro dello sbarco per malattia del lavoratore marittimo e la possibilità di configurare un licenziamento nella pretesa del datore di lavoro di avvalersi di questa (peraltro insussistente) efficacia;
- l'ammissibilità di un patto di demansionamento (prima delle recenti modifiche apportate all'art. 2103 cod.civ. dal c.d. Jobs Act);
- la possibilità per il lavoratore pubblico cui non sia stata illegittimamente concessa l'aspettativa richiesta di rifiutare la prestazione lavorativa.

La Corte ha infine esaminato vari argomenti "classici" del diritto del Lavoro, della Previdenza e dell'Assistenza sociale, come, ad esempio, l'indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 per i danni

da trasfusione o vaccinazione; i diritti delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati ai sensi della legge n. 266/2005; il diritto alla supervalutazione ai fini previdenziali dei periodi di lavoro caratterizzati da esposizione all'amianto in misura superiore alla soglia di legge; l'accertamento della subordinazione ai fini degli obblighi contributivi del datore di lavoro; l'appalto di servizi e la somministrazione irregolare di lavoro; il diritto alla promozione ex art. 2103 cod.civ. (per il settore privato) o alle differenze retributive ex art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 (per il settore pubblico) in caso di svolgimento di mansioni superiori; la prestazione di lavoro straordinario ed i conseguenti diritti retributivi; l'origine lavorativa di patologie multifattoriali in caso di esposizione a sostanze chimiche nocive (in particolare amine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici); la quantificazione del danno differenziale in caso di infortunio sul lavoro e di morte da malattia professionale; il diritto del lavoratore del settore edile ad un'indennità in caso di mancato godimento del servizio mensa; la ripetibilità dei ratei di pensione indebitamente percepiti dal titolare; le condizioni per il godimento degli sgravi contributivi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 223/1991 (con particolare riferimento al rispetto del diritto di precedenza del lavoratore licenziato); la possibilità di provare a mezzo testi l'avvenuto pagamento di competenze retributive (materia sulla quale è recentemente intervenuto il legislatore, vietando, con l'art. 1, commi 910 e ss., della legge n. 205/2017, i pagamenti in contanti); i limiti alla ripetibilità dei premi assicurativi versati all'INAIL in eccedenza rispetto al dovuto; i diritti del lavoratore in caso di mancata rotazione nel collocamento in Cassa Integrazione; la impugnazione di licenziamento individuale (per giustificato motivo sia oggettivo che soggettivo) e collettivo (affrontando, in particolare, il tema della individuazione della tutela applicabile fra quelle previste dall'art.18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla c.d. Legge Fornero).

CAPITOLO 8. Il punto sulle esecuzioni civili.

Si riportano, di seguito, le osservazioni sulle esecuzioni immobiliari formulate dai Presidenti dei singoli Tribunali del Distretto:

Tribunale di Trieste:

Valore complessivo ricavato Percentuale di realizzo

€ 15.654.801,88 € 7.536.188,00 48%

L'andamento delle procedure esecutive immobiliari mostra una leggera flessione (pari al 2%) del numero di procedure pendenti al 1° luglio 2018 rispetto all'omologo dato dell'annualità precedente 2016/2017, confermandosi una tendenza già registrata lo scorso anno (l'annualità 2016/2017 mostrava una riduzione del 13% delle pendenze rispetto all'anno precedente) e ciò a dispetto di un aumento delle sopravvenienze del 15%. Il trend positivo delle procedure esecutive immobiliari risulta infatti determinato dal consistente incremento dei procedimenti definiti con la distribuzione del ricavato delle vendite o dei versamenti compiuti in seguito alla conversione del pignoramento (dal grafico emerge un aumento delle distribuzioni in misura del 45% rispetto all'annualità 2016/2017, che già aveva conosciuto un incremento di tale modalità di definizione pari al 27%), segno evidente della maggiore fruttuosità delle vendite.

Ed invero, interessante e degno di nota appare il dato, di nuova introduzione nelle statistiche sulle procedure immobiliari, relativo al rapporto tra somme ricavate dalle vendite immobiliari dell'annualità 2017/2018 e crediti azionati nelle corrispondenti procedure immobiliari, che evidenzia come mediamente i creditori trovino soddisfazione delle proprie ragioni nella misura del 44%.

Sarà interessante, dunque, monitorare tale dato nelle prossime annualità, in cui ci si attende che l'introduzione della modalità telematica di gestione della vendita possa produrre un ulteriore incremento della fruttuosità delle procedure per effetto

dell'ampliamento della platea degli offerenti. Ad oggi, infatti, non può fornirsi alcun dato certo sugli effetti di tale modifica operativa, essendo stata introdotta solo nella fase finale dell'ultima annualità (come noto, risale al 10 aprile 2018 l'entrata in vigore della previsione normativa di cui al D.L. n. 59/2016 convertito con legge n. 119/2016, che l'ha resa obbligatoria per tutte le vendite immobiliari).

Quanto alle modalità di scelta del gestore della vendita telematica, il tribunale di Trieste sta adottando il criterio suggerito dal CSM con la risoluzione del 23 maggio 2018, ovverosia l'individuazione di un numero ristretto di gestori da nominare a rotazione (cd. *Rotazione temperata delle società di gestione*) sulla base di criteri di efficienza e funzionalità (prezzo, esperienze maturate nel settore delle esecuzioni forzate, qualità dei servizi offerti, assistenza garantita ...).

Si vedano le tabelle allegate.

Esecuzioni Immobiliari 2017/2018

PENDENTI al 01/07/2017	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 30/06/2018	Differenza in % tra pendenza iniziale e finale
320	268	274	314	- 2%
	+ 15%	- 2%		
				Andamento rispetto anno precedente
Definiti nei 12 mesi	Distribuzioni		122	+ 45%
	Perenti		16	- 6%
	Altre Ipotesi		136	- 49%
	TOTALE		274	

Totale somme ricavate da vendita immobiliare nel periodo 2017/2018	Totale importi azionati nelle corrispondenti procedure immobiliari	Diff. %
€ 9.776.572,00	€ 21.998.923,42	44%

Esecuzioni Immobiliari 2016/2017				
PENDENTI al 01/07/2016	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI al 30/06/2017	Differenza in % tra pendenza iniziale e finale
367	233	280	320	- 13%
				Andamento rispetto anno precedente
Definiti nei 12 mesi	Distribuzioni		62	+ 27%
	Perenti		19	- 8%
	Altre Ipotesi		199	- 65%
	TOTALE		280	

Tribunale di Pordenone

ESECUZIONI PENDENTI AL 01/01/2018

1.158

ESECUZIONI PENDENTI AL 31/12/2018

1.063

SOMME RICAVATE DALLE VENDITE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI NELL'ANNO 2018:
€. 23.055.332,24

SOMME RICAVATE DALLE VENDITE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI NELL'ANNO 2017:
€. 18.742.129,69

Di particolare rilievo è l'attività svolta nel settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, che costituisce un cardine decisivo per la realizzazione dell'effettività dei diritti e della

giurisdizione, garantita anche da procedimenti esecutivi celeri ed efficienti, che necessitano della individuazione di prassi organizzative snelle ed efficaci, che consentano la migliore operatività in concreto degli istituti processuali, al fine di predisporre adeguate forme di informazione ed accesso e che garantiscano una vendita al miglior prezzo e nel minor tempo possibili, così da soddisfare al massimo il diritto del creditore e sacrificare al minimo i diritti del debitore.

L'organizzazione in essere presso il Tribunale di Pordenone ha permesso il raggiungimento di tali obiettivi, poiché nel periodo di riferimento nel settore dei procedimenti esecutivi immobiliari si è passati da n. 1154 pendenze a n. 1108 con una diminuzione pari a 46 procedimenti; mentre, nel settore dei procedimenti esecutivi mobiliari si è passati da 885 pendenze a 311 con una diminuzione pari a 574 procedimenti.

Per risalente prassi dell'Ufficio, le deleghe per la vendita nelle esecuzioni immobiliari sono conferite unicamente a notai. Si è infatti verificato che il conferimento della delega ai notai che nel tempo si sono resi disponibili (una dozzina in questo momento) consente di gestire il servizio in termini ottimali, assicurando elevata professionalità dei delegati e omogeneità delle condotte. I notai interessati, oltre ad essere destinatari delle necessarie indicazioni da parte del G.E., anche tramite incontri di aggiornamento, sono riuniti in un'apposita Associazione, che si avvale di dipendenti e collaboratori; ciò rende ulteriormente coordinata l'attività delegata. Lo stesso notaio viene delegato per le attività di vendita ed incaricato della custodia degli immobili. Quanto al criterio di distribuzione, si provvede all'assegnazione ai notai inseriti nell'elenco con rotazione automatica; analogo criterio è impiegato per la nomina degli esperti stimatori.

Nel corso del 2018 è stata compiuta attività di formazione, in collaborazione con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al fine del prossimo inserimento tra i professionisti delegati di

un numero di avvocati compatibile con il mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del sistema. Analoga iniziativa è prevista d'intesa con l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Con circolare del Presidente del Tribunale dell'8.3.2018 sono state emanate disposizioni in tema di pubblicità legale delle vendite giudiziarie nelle procedure fallimentari ed esecutive ed altri servizi correlati, al fine, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della Giustizia di direttive uniche ed uniformi per tutti i Tribunali dirette a regolare il servizio, di implementare e migliorare il modulo organizzativo esistente.

Tribunale di Gorizia:

Pendenti all'1.1.2018: 284

Sopravvenuti: 133

Definiti: 204

Pendenti al 31.12.2018: 213

Realizzato: €. 11.900.923, a fronte di un prezzo di stima di €. 12.210.957 (con uno scostamento, quindi, del 2,5%)

Nel periodo di riferimento gli effetti più significativi delle riforme legislative più recenti hanno riguardato appunto, nel settore civile, la riduzione dei tempi delle procedure esecutive immobiliari (legge n. 83/2015) nelle fasi pre-vendita e vendita. Si tratta, del resto, di un giudizio comune confortato da risultanze empiriche compiute dal Servizio Struttura economica di Banca d'Italia e pubblicato in Questioni di Economia e Finanza n.448 luglio 2018.

Con riguardo alle procedure esecutive immobiliari ed a quelle

fallimentari, nelle quali si sono registrate, come s'è visto, le riduzioni delle pendenze più elevate, è stato implementato il programma organizzativo già progettato e avviato nei due anni precedenti, concretizzatosi nel supportare, con la necessaria e determinante collaborazione degli ordini professionali, un adeguato percorso di socializzazione professionale dei professionisti chiamati a svolgere queste procedure, nel programmare e standardizzare gli atti integranti la loro attività con fissazione dei relativi tempi, nell'assiduo monitoraggio da parte del giudice della loro attività esecutiva.

Tribunale di Udine:

Nell'ultimo periodo, quanto alle prassi, in cui è stata generalizzata la delega delle vendite immobiliari ai professionisti, il giudice delle esecuzioni immobiliari si è avvalso della collaborazione dei tirocinanti per la verifica della completezza delle perizie di stima e per la redazione dei provvedimenti di delega.

Buoni risultati continua a dare la collaborazione con COVEG s.r.l. nel settore delle esecuzioni immobiliari e con Astalegale.net nel settore fallimentare; nel corso dell'anno la prima ha allestito presso la sua sede una sala per le vendite telematiche, che potrà essere utilizzata anche dagli altri soggetti che verranno incaricati della loro effettuazione, e la seconda ha anche fornito l'applicativo che consente, nelle esecuzioni presso terzi, la fissazione delle udienze ad un'ora predeterminata ed il loro scaglionamento nel corso della giornata.

In esito alla riforma del processo esecutivo conseguente alle

modifiche normative apportate prima dal d.l. 14.3.2005 n. 35 - che ha previsto la delegabilità delle operazioni di vendita - poi dal d.l. 29.12.2009 n. 193 - che ha introdotto la previsione dell'utilizzo di sistemi telematici per la vendita e il versamento del prezzo di acquisto - e dal d.l. 27.6.2015 n. 83 - che ha istituito il portale delle vendite pubbliche - e, da ultimo, dal d.l. 3.5.2016 n. 59, si è avviato nell'ultimo anno un progressivo adeguamento alle nuove disposizioni, che ha comportato un mutamento delle prassi precedenti.

In particolare, si è deciso di generalizzare progressivamente la delega delle operazioni di vendita, cui finora si è ricorsi in casi sporadici, ed a tal fine è stata predisposta una nuova modulistica, sia per il conferimento degli incarichi agli stimatori che per le ordinanze di vendita, ed è stata compiuta una attività di formazione dei professionisti che verranno delegati alle vendite. Nel contempo, sono state riconsiderate le modalità pubblicitarie degli avvisi di vendita nel senso di un maggiore utilizzo dei siti internet ed in quest'ambito sono stati contattati alcuni operatori privati per acquisire le loro offerte. Allo stesso modo, come suggerito dalla delibera del CSM del 23 maggio 2018, i gestori delle vendite telematiche iscritti nel Registro ministeriale per la Corte d'Appello di Trieste sono stati invitati a formulare le loro offerte, che verranno valutate dal giudice delle esecuzioni nell'ambito di ciascun procedimento esecutivo.

E' prevedibile che entro l'anno giudiziario in corso le nuove modalità operative troveranno compiuta attuazione.

Le osservazioni svolte dal Presidente del Tribunale di Udine vanno

poi correlate con i dati statistici acquisiti presso la Cancelleria delle Esecuzioni immobiliari.

Procedimenti pendenti all'1.1.2018: 1637

Sopravvenuti e riassunti: 375

Definiti: 604

Procedimenti pendenti al 31.12.2018: 1408

Ricavato delle vendite, escluse le conversioni, nel 2018: €.
44.000.000,00.

Ricavato delle vendite nel 2017: €. 38.838.000,00.

-.-.-

Appare evidente che in tutti e quattro i Tribunali del Distretto vi è stata una concreta riduzione delle procedure esecutive immobiliari pendenti (dovendosi considerare comunque che le procedure pendenti erano già in numero limitato), come appunto si registra nei Tribunali di Pordenone ed Udine, ove le procedure pendenti sono state rispettivamente ridotte di n. 95 fascicoli a Pordenone e di n. 229 fascicoli a Udine. Si tratta di una tendenza positiva sicuramente frutto di oculate scelte operative e di massima laboriosità e professionalità da parte dei giudici, del personale di Cancelleria e di tutti gli ausiliari e professionisti delegati: una tendenza che fa onore al nostro Distretto, nel quale - secondo dati statistici rilevati e pubblicati dall'Associazione T.S.E.I. (Studio dei tempi dei Tribunali Italiani in materia di procedure esecutive immobiliari) - nell'anno 2017 si è dimostrata tra le più virtuose, se non addirittura la più virtuosa, nei tempi di durata media delle procedure esecutive immobiliari.

Nell'anno 2017, infatti, al primo posto in graduatoria si è

collocato il **Tribunale di Trieste** (Tribunale definito medio piccolo) con 254 procedure definite e la durata media delle procedure attestata in **anni 1,62**.

Al sesto posto il **Tribunale di Gorizia** (Tribunale definito piccolo) con 251 procedure definite e la durata media delle procedure attestata in **anni 2,58**. Al dodicesimo posto il **Tribunale di Udine** (definito Tribunale grande) con 430 procedure definite e la durata media delle procedure attestata in **anni 3,32**. Al quarantacinquesimo posto il Tribunale di Pordenone (Tribunale definito medio-grande) con 284 procedure definite e la durata media delle procedure attestata in **anni 4,30**.

Nei 140 Tribunale d'Italia la durata media nazionale delle procedure esecutive viene indicata in cinque anni, con il picco massimo rilevato nel Tribunale di Locri di anni 16,73.

Valutati i dati statistici pervenuti per l'anno 2018, sicuramente migliorativi rispetto a quelli dell'anno precedente, è lecito pensare che tutti i Tribunali del Distretto, seppure ciascuno seguendo criteri diversi nelle modalità di delega delle operazioni di vendita, già dal prossimo anno possano ampiamente rientrare nel limite del triennio voluto dal legislatore per la durata delle esecuzioni immobiliari.

CAPITOLO 9. **La situazione carceraria.**

Il Distretto sul quale operano il Tribunale di Sorveglianza di Trieste e gli Uffici di Sorveglianza di Trieste e di Udine è sede di **cinque** Istituti Penitenziari: le **Case Circondariali** di Trieste, Udine, Tolmezzo, Pordenone e Gorizia.

Gli interventi normativi degli anni 2013/2015, successivi alla sentenza CEDU Torreggiani c./Italia, avevano avviato un **graduale processo di decrescita della popolazione carceraria** che, tuttavia, si è progressivamente **rallentato ed attualmente** il numero dei ristretti, a livello complessivo, è in lento ma costante aumento. Nel Distretto, invero, ben quattro istituti di pena sui cinque presenti ospitano attualmente un numero di detenuti superiore alla capienza regolamentare.

A fronte di tale situazione, il legislatore ha introdotto, con la legge-delega n. 103 del 23 giugno 2017, principi e criteri direttivi volti a favorire un più ampio accesso alle misure alternative alla detenzione e alla velocizzazione delle tempistiche per le procedure di sorveglianza, allo scopo di accrescere il numero di condannati ammessi all'esecuzione penale esterna al carcere, così attuando il principio rieducativo sancito dall'art. 27 della Costituzione e contribuendo, al contempo, a fronteggiare il patologico fenomeno del sovraffollamento carcerario.

Nel Distretto le condizioni di vita intramuraria, nel complesso, sono comunque adeguate: gli II.PP. di Trieste, Udine e

Pordenone hanno, in particolare, adottato un modello di "sorveglianza dinamica" che consente ai detenuti una maggiore libertà di movimento e la permanenza fuori dalla camera di detenzione per almeno otto ore giornaliere.

Con riguardo al funzionamento del Tribunale di Sorveglianza di Trieste e agli Uffici di Sorveglianza di Trieste e Udine, possono evidenziarsi preliminarmente e in sintesi i seguenti elementi di novità rispetto all'anno precedente:

- 1) Nel periodo in valutazione vi è stato pieno organico dei Magistrati: Presidente, due magistrati all'Ufficio di Sorveglianza di Trieste e tre magistrati all'Ufficio di Sorveglianza di Udine. Va segnalato che da luglio 2018 vi è assenza di un magistrato di Sorveglianza a Udine e dall'1.8.2018 manca il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, con conseguente scopertura di un terzo dei magistrati in organico.
- 2) La sopravvenienza delle procedure è rimasta sostanzialmente uguale a quella dell'anno precedente per il Tribunale di Sorveglianza e per l'Ufficio di Sorveglianza di Trieste, mentre vi è stato un aumento di sopravvenienze per l'Ufficio di Sorveglianza di Udine.
- 3) Da agosto 2017 è stata aperta presso il carcere di Tolmezzo una sezione per internati in regime di cui all'art. 41 bis O.P., unica in Italia.
- 4) Permane la scopertura di personale amministrativo sia all'Ufficio di Sorveglianza di Udine che presso gli Uffici di Trieste: a Udine mancano due funzionari su tre e a Trieste presso il Tribunale di Sorveglianza mancano un direttore e due funzionari, inoltre vi è una assenza di funzionario per maternità. E' stato mantenuto dal D.A.P. il distacco (iniziato ad aprile 2014) di un dipendente di quella amministrazione presso ciascuno dei due Uffici di Sorveglianza del Distretto, a supporto della maggiore attività nella gestione delle istanze provenienti dai detenuti. E' cessato il periodo di tirocinio offerto dal Comune di Trieste ad un lavoratore svantaggiato, che aveva prestato apprezzata collaborazione fino a luglio scorso. Mancano le competenze contabili e la figura del dirigente amministrativo, con conseguente impegno diretto del Presidente in questi settori.
- 5) Situazione logistica degli Uffici: la sede dell'Ufficio di Sorveglianza di Udine è esterna al palazzo di giustizia, con ambienti adeguati sostanzialmente ma senza aula di udienza e senza parcheggi. Mancano aule attrezzate per i collegamenti

in video conferenza per la trattazione delle procedure nei confronti di condannati in regime di 41 bis O.P. detenuti presso il carcere di alta sicurezza di Tolmezzo, con necessità di ricorrere alla ospitalità, previo coordinamento con le esigenze di altri Uffici, nell'aula delle udienze penali del Tribunale penale di Trieste, nel palazzo di giustizia.

- 6) Sanità in carcere: sotto la diretta gestione di ASL e Regione FVG pare sostanzialmente garantito un buon livello di assistenze, sia per le urgenze che per le visite specialistiche. Vengono segnalate criticità nella gestione del crescente e rilevante numero di condannati con disagio mentale/psichiatrico nei periodi di permanenza in carcere, (tranne che a Tolmezzo, attese le caratteristiche criminali dei condannati ivi ospitati) in difetto di risorse adeguate per una loro gestione in misura alternativa.
- 7) Permane il problema del sovraffollamento negli istituti carcerari della Regione e della mancanza di posti di lavoro in carcere (lavora non più del 10% dei detenuti e la maggioranza di questi solo per brevi periodi: ogni 15 giorni i lavori semplici più diffusi). Il trattamento per i condannati si fonda essenzialmente su formazione finanziata dalla Regione, iniziative di socializzazione e culturali grazie alle convenzioni tra gli istituti penitenziari e il volontariato. Non sono stati segnalati fenomeni di radicalizzazione o estremismo politico/religioso.

I Decreti legislativi nn. 123 e 124 del 2018 (G.U. n° 250 del 26.10.2018).

Con riguardo al funzionamento del Tribunale di Sorveglianza di Trieste e agli Uffici di Sorveglianza di Trieste e Udine, l'entrata in vigore il 10 novembre scorso delle riforme indicate in oggetto ha determinato l'esigenza di riorganizzare da subito le attività del Tribunale di Sorveglianza in applicazione della nuova procedura ex art. 678 comma 1 ter c.p.p. (introdotta con l'art. 4 D.Lgs. n. 123 del 2-10-2018).

Tale nuova procedura, per il momento, ha determinato un alleggerimento delle udienze collegiali, in quanto le misure alternative per pene fino ad un anno e sei mesi potranno essere applicate in via provvisoria dai singoli magistrati in

sede monocratica, ferma restando l'attività istruttoria a carico della Cancelleria del Tribunale.

Dipenderà dal numero di opposizioni l'efficacia della procedura, in quanto se le misure provvisorie saranno opposte si dovrà procedere con rito ordinario.

Ove non opposte necessiteranno comunque di ratifica da parte del Tribunale collegiale.

Sono state adottate tutte le disposizioni organizzative atte a dare attuazione alla riforma, previo confronto e concerto tra tutti i magistrati in servizio.

Si possono ipotizzare allungamenti dei tempi di definizione, sia per l'aumento degli adempimenti di cancelleria (a parità di personale) che per l'aumentato di lavoro per gli UEPE, della cui indagine e relazione non si potrà fare a meno, al fine di poter motivare in via provvisoria in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale.

In difetto di relazione UEPE troverebbe infatti facile opposizione un diniego di misura provvisoria per assenza di progettualità adeguata ex art. 47 O.P.

Realizzazione grafica e impaginazione a cura di
Ufficio stampa e comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Stampato presso il
Centro stampa regionale - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi regionali
gennaio 2019

